



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI STABILITÀ 2016

Profili finanziari

(Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Tomo II

Articolo 1, commi 511-992

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Maggio 2016

LEGGI

DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA N. 13



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – sbilanciocu@senato.it –  @SR_Bilancio



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – *Servizio responsabile*

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Tomo II

Il presente dossier analizza la legge di stabilità 2016, con particolare riferimento all'impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica. Il dossier è articolato in due tomi:

- **Tomo I:** *Conto risorse e impieghi effetti sui saldi
Articolo 1, commi da 1 a 500, della legge di stabilità*
- **Tomo II:** *Articolo 1, commi da 511 a 992, della legge di stabilità*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

- TOMO II -

Articolo 1, comma 511 (<i>Contratti pubblici di servizi e forniture stipulati da un soggetto aggregatore</i>).....	- 15 -
Articolo 1, commi da 512 a 520 (<i>Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività</i>).....	- 16 -
Articolo 1, commi da 521 a 536 (<i>Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	- 18 -
Articolo 1, commi da 537 (<i>Monitoraggio dei piani di rientro regionali in sanità</i>) ...	- 21 -
Articolo 1, commi da 538 a 544, primo periodo (<i>Disposizioni in materia sanitaria</i>).....	- 22 -
Articolo 1, comma 544, secondo e terzo periodo (<i>Dati sanitari delle persone detenute</i>).....	- 24 -
Articolo 1, comma 545 (<i>Personale dell'Istituto nazionale per la salute delle popolazioni migranti</i>)	- 25 -
Articolo 1, commi 546 e 547 (<i>Aziende sanitarie uniche</i>).....	- 26 -
Articolo 1, commi da 548 a 552 (<i>Acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	- 27 -
Articolo 1, commi da 553 a 565 (<i>Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria</i>).....	- 29 -
Articolo 1, commi 566 e 567 (<i>Disposizioni in materia di cure termali</i>)	- 34 -
Articolo 1, comma 568 (<i>Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>).-	- 35 -
Articolo 1, commi 569 e 570 (<i>Farmaci innovativi</i>).....	- 39 -
Articolo 1, commi da 571 a 573 (<i>Revisione dell'uso dei medicinali per pazienti affetti da asma</i>)	- 40 -

Articolo 1, commi da 574 a 578 (<i>Acquisti di prestazioni sanitarie da privati accreditati</i>).....	- 41 -
Articolo 1, comma 579 (<i>Supporto Agenas agli enti del SSN interessati ai piani di rientro</i>).....	- 43 -
Articolo 1, commi 580 e 581 (<i>Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia</i>).....	- 46 -
Articolo 1, commi 582 e 583 (<i>Centro nazionale trapianti e coordinamento della rete trasfusionale</i>).....	- 46 -
Articolo 1, comma 584 (<i>Trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per l'assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le REMS</i>).....	- 47 -
Articolo 1, comma 585 (<i>Autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova</i>).....	- 49 -
Articolo 1, comma 586 (<i>Indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni</i>).....	- 49 -
Articolo 1, comma 587 (<i>Riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri</i>).....	- 50 -
Articolo 1, comma 588 (<i>Riduzione stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).....	- 51 -
Articolo 1, comma 589 e 590 (<i>Soppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto</i>).....	- 52 -
Articolo 1, comma 591 (<i>Riduzione dei compensi dei Centri di assistenza fiscale</i>)....	- 53 -
Articolo 1, comma 592 (<i>Otto per mille IRPEF</i>).....	- 54 -
Articolo 1, comma 593 (<i>Abolizione rimborso oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine</i>).....	- 55 -
Articolo 1, comma 594 e 595 (<i>Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti</i>).....	- 55 -
Articolo 1, comma 596 (<i>Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale</i>).....	- 56 -
Articolo 1, comma 597 (<i>Accertamento violazioni al Codice della strada con apparecchiature di rilevamento</i>).....	- 57 -

Articolo 1, comma 598 (<i>Spese degli enti locali per l'accoglienza dei profughi</i>).....	- 57 -
Articolo 1, comma 599 (<i>Proroga versamenti Lampedusa</i>)	- 57 -
Articolo 1, comma 600 (<i>Lavoro straordinario dei dipendenti del Ministero dell'interno</i>)	- 58 -
Articolo 1, comma 601 (<i>Fondo per la riduzione della pressione fiscale</i>).....	- 59 -
Articolo 1, comma 602 (<i>Due per mille dell'IRPEF ai partiti politici</i>).....	- 60 -
Articolo 1, commi 603 e 604 (<i>Zone franche urbane</i>).....	- 60 -
Articolo 1, commi da 605 a 607 (<i>Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale</i>).....	- 61 -
Articolo 1, comma 608 (<i>Spese funzionamento enti previdenziali</i>)	- 64 -
Articolo 1, commi 609-610 e commi 613-614 (<i>Giudici di pace e Fondo efficientamento sistema giudiziario</i>).....	- 65 -
Articolo 1, commi 611 e 612 (<i>Indennità di trasferta per i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</i>)	- 68 -
Articolo 1, comma 615 (<i>Mutui della Cassa depositi e prestiti</i>).....	- 69 -
Articolo 1, comma 616 (<i>Commissario straordinario del Palazzo di giustizia di Palermo</i>)	- 71 -
Articolo 1, comma 617 (<i>Proroga spese di funzionamento uffici giudiziari</i>)	- 72 -
Articolo 1, comma 618 (<i>Credito di imposta per spese di negoziazione assistita</i>).....	- 73 -
Articolo 1, comma 619 (<i>Riduzione contributi ad enti del MAECI</i>).....	- 74 -
Articolo 1, comma 620 (<i>Ripristino contributo al Gruppo Pompidou</i>).....	- 75 -
Articolo 1, commi 621 e 623 (<i>Incremento di tariffe consolari</i>)	- 76 -
Articolo 1, commi 622 (<i>Rappresentanze diplomatiche e consolari</i>)	- 78 -

Articolo 1, comma 624 (<i>Dismissioni immobiliari Ministero affari esteri</i>).....	- 79 -
Articolo 1, comma 625 (<i>Supplenti scuole estere</i>).....	- 79 -
Articolo 1, comma 626 (<i>Fondo supplenze brevi</i>)	- 81 -
Articolo 1, comma 627 (<i>Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE</i>)	- 82 -
Articolo 1, commi da 628 a 630 (<i>Acquisizione all'entrata del bilancio di risorse per l'edilizia universitaria</i>).....	- 84 -
Articolo 1, comma 631 (<i>Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio</i>)	- 86 -
Articolo 1, comma 632 (<i>Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	- 87 -
Articolo 1, comma 633 (<i>Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale</i>)	- 88 -
Articolo 1, comma 634 (<i>Soppressione di contributi a imprese armatoriali</i>)	- 88 -
Articolo 1, comma 635 (<i>Dismissione immobili della difesa</i>)	- 89 -
Articolo 1, comma 636 (<i>Parco autovetture delle amministrazioni pubbliche</i>)	- 90 -
Articolo 1, comma 637 (<i>Aliquota IVA 4% per i prodotti editoriali</i>)	- 91 -
Articolo 1, comma 638 (<i>Fondo per interventi strutturali di politica economica</i>).....	- 92 -
Articolo 1, comma 639 (<i>Fondo per esigenze indifferibili nel corso della gestione</i>)..	- 93 -
Articolo 1, commi 640 e 644 (<i>Ciclovie turistiche, ciclostazioni e ciclabilità cittadina</i>).....	- 94 -
Articolo 1, comma da 641 a 643 (<i>Destinatari del Fondo per lo sviluppo di attività innovative</i>)	- 97 -
Articolo 1, commi 645 e 646 (<i>Modifiche alla disciplina del credito di imposta per autotrasporto</i>)	- 97 -
Articolo 1, commi da 647 a 649 (<i>Norme in materia di autotrasporto</i>)	- 100 -

Articolo 1, comma 650 (<i>Operatività della sezione speciale trasporto del Fondi di garanzia PMI</i>).....	- 101 -
Articolo 1, comma 651 (<i>Esonero dalla contribuzione previdenziale per i conducenti veicoli di trasporto cose e persone</i>)	- 103 -
Articolo 1, comma 652 (<i>Riduzione della deduzione spese non documentate autotrasportatori</i>)	- 105 -
Articolo 1, comma 653 (<i>Autotrasporto e copertura degli oneri per funzionamento di servizi di trasporto</i>).....	- 108 -
Articolo 1, commi da 654 a 656 (<i>Norme in materia di autotrasporto</i>)	- 108 -
Articolo 1, comma 657 (<i>Riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione</i>).....	- 114 -
Articolo 1, comma 658 (<i>Interventi in materia previdenziale</i>)	- 115 -
Articolo 1, commi da 659 a 664 (<i>Incorporazione dell'ISA e della Società SGFA nell' ISMEA</i>).....	- 116 -
Articolo 1, commi da 665 a 668 (<i>CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria</i>).....	- 119 -
Articolo 1, comma 669 (<i>FORMEZ PA</i>)	- 120 -
Articolo 1, comma 670 (<i>Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA</i>)	- 121 -
Articolo 1, comma 671 (<i>Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche</i>)	- 124 -
Articolo 1, commi da 672 a 676 (<i>Limitazione delle spese delle società pubbliche partecipate</i>).....	- 125 -
Articolo 1, comma 677 (<i>Privatizzazione Ferrovie dello Stato</i>).....	- 126 -
Articolo 1, comma 678 (<i>Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione</i>).....	- 127 -

Articolo 1, comma 679 (<i>Contratto di programma con l'ENAV</i>)	- 127 -
Articolo 1, commi da 680 a 691 (<i>Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni</i>).....	- 128 -
Articolo 1, commi da 692 a 701 (<i>Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità</i>).....	- 135 -
Articolo 1, commi 702 e 703 (<i>Interventi in materia di spesa farmaceutica</i>)	- 136 -
Articolo 1, comma 704 (<i>Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN</i>)	- 140 -
Articolo 1, comma 705 (<i>Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015</i>)	- 141 -
Articolo 1, comma 706 (<i>Trasporto pubblico locale nella regione Campania</i>).....	- 143 -
Articolo 1, commi da 707 a 713 e da 719 a 734 (<i>Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali</i>).....	- 144 -
Articolo 1, commi 714 e 715 (<i>Piano di riequilibrio pluriennale</i>)	- 156 -
Articolo 1, comma 716 (<i>Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie</i>).....	- 157 -
Articolo 1, commi 717-718 (<i>Scuole innovative INAIL</i>).....	- 158 -
Articolo 1, commi 735 e 736 (<i>Esclusioni dai saldi per le regioni</i>)	- 159 -
Articolo 1, commi da 737 a 739 (<i>Disposizioni in materia di enti locali</i>).....	- 160 -
Articolo 1, comma 740 (<i>Aumento di capitale delle società partecipate</i>)	- 160 -
Articolo 1, comma 741 (<i>Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti</i>).....	- 161 -
Articolo 1, commi da 742 a 746 (<i>Assoggettamento delle Autorità indipendenti alla tesoreria unica</i>).....	- 161 -
Articolo 1, commi da 747 a 749 (<i>Obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca</i>)	- 164 -

Articolo 1, comma 750 (<i>Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoah</i>).....	- 166 -
Articolo 1, commi da 751 a 753 (<i>Commissario per il piano di rientro di Roma capitale</i>)	- 166 -
Articolo 1, commi 754 e 755 (<i>Contributo alle Province e Città metropolitane</i>)	- 167 -
Articolo 1, commi da 756 a 760 e 762 (<i>Disposizioni finanziarie per le province e le città metropolitane</i>).....	- 168 -
Articolo 1, comma 761 (<i>Fondo nazionale della montagna</i>).....	- 170 -
Articolo 1, comma 763 (<i>Contributo a Campione d'Italia</i>).....	- 170 -
Articolo 1, commi 764-772 e 774 (<i>Personale e funzioni delle Province</i>).....	- 171 -
Articolo 1, comma 773 (<i>Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria</i>).....	- 175 -
Articolo 1, comma 775 (<i>Partecipazioni azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015</i>).....	- 175 -
Articolo 1, comma 776 (<i>Stabilizzazione di personale regionale</i>)	- 176 -
Articolo 1, commi 777, 781 e 782 (<i>Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo</i>).....	- 176 -
Articolo 1, commi da 778 a 780 (<i>Compensazione onorari avvocati</i>).....	- 182 -
Articolo 1, comma 783 (<i>Modalità di emanazione del decreto di pagamento dell'ausiliario del giudice</i>).....	- 183 -
Articolo 1, commi da 784 a 787 (<i>Convenzioni tra Ministero della giustizia e consigli dell'ordine forense</i>).....	- 183 -
Articolo 1, comma 788 (<i>Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE</i>)	- 184 -
Articolo 1, comma 789 (<i>Contenzioso in materia di recupero accise</i>).....	- 185 -
Articolo 1, commi 790 e 791 (<i>Percorso di tutela delle vittime di violenza</i>).....	- 185 -

Articolo 1, commi 792-803 (<i>Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati</i>)	- 186 -
Articolo 1, comma 804, 807 - 809 (<i>Completamento interventi cofinanziati 2007-2013</i>)	- 190 -
Articolo 1, commi 805 - 806 (<i>Verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici e norme sul CIPE</i>)	- 192 -
Articolo 1, comma 810 (<i>Fondo per il recepimento della normativa europea</i>)	- 193 -
Articolo 1, commi 811 e 812 (<i>Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne</i>)	- 195 -
Articolo 1, commi 813 e 814 (<i>Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa e sostituivi</i>)	- 195 -
Articolo 1, comma 815 (<i>Attività di bonifica SIN "Bussi sul Tirino"</i>)	- 197 -
Articolo 1, commi da 816 a 818 (<i>Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente</i>)	- 198 -
Articolo 1, comma 819 (<i>Risorse proprie bilancio UE</i>)	- 200 -
Articolo 1, comma 821 (<i>Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei</i>)	- 200 -
Articolo 1, commi da 822 a 830 (<i>Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione</i>)	- 203 -
Articolo 1, commi da 831 a 836 (<i>Fondo di garanzie infrastrutture TERNA</i>)	- 205 -
Articolo 1, comma 837 (<i>Autorizzazione all'Organo commissariale di ILVA SpA a contrarre finanziamenti</i>)	- 211 -
Articolo 1, comma 838 (<i>Riassegnazione di somme derivanti dalle aste sulle quote di emissione di gas serra</i>)	- 213 -
Articolo 1, comma 839 (<i>Fondo bonifica discariche abusive</i>)	- 214 -
Articolo 1, comma 840 (<i>Sostegno imprese fornitrici</i>)	- 215 -

Articolo 1, comma 841 (<i>Programmi di amministrazione straordinaria</i>).....	- 215 -
Articolo 1, commi da 842 a 854 (<i>Disposizioni per il settore creditizio</i>)	- 216 -
Articolo 1, commi da 855 a 861 (<i>Fondo di solidarietà in favore degli investitori</i>) .-	219 -
Articolo 1, commi 862-865 (<i>Fondo macchine agricole e previdenza agricola</i>)	- 220 -
Articolo 1, commi 866 e 867 (<i>Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici</i>)	- 222 -
Articolo 1, commi da 868 a 875 (<i>Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari</i>)	- 224 -
Articolo 1, commi 876-879 (<i>Variazioni fra capitoli del bilancio dello Stato e garanzie pubbliche</i>)	- 228 -
Articolo 1, commi da 880 a 885 (<i>Finanziamento ponte al fondo di risoluzione unico</i>)	- 230 -
Articolo 1, comma 886 (<i>Fondo garanzia PMI, riserva di quota al Sud</i>)	- 232 -
Articolo 1, comma 887 e 888 (<i>Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni</i>).....	- 233 -
Articolo 1, commi da 889 a 897 (<i>Rivalutazione dei beni d'impresa</i>).....	- 235 -
Articolo 1, commi da 898 a 904 (<i>Circolazione del contante e pagamenti elettronici</i>).....	- 240 -
Articolo 1, commi da 905 a 908 (<i>Disposizioni fiscali per il settore agricolo</i>)	- 242 -
Articolo 1, comma 909 (<i>Determinazione reddito agrario e dominicale ai fini IRPEF</i>).....	- 244 -
Articolo 1, commi da 910 a 913 (<i>Regime di tassazione della produzione elettrica</i>)-	246 -
Articolo 1, commi da 914 a 916 (<i>Disposizioni finanziarie per il settore agricolo</i>) .-	248 -
Articolo 1, comma 917 (<i>Esenzioni imposte per atti relativi a controversie sui masi chiusi</i>).....	- 250 -

Articolo 1, comma 918 (<i>Incremento PREU AWP</i>)	- 250 -
Articolo 1, comma 919 (<i>Incremento PREU VLT</i>)	- 252 -
Articolo 1, comma 920 (<i>Abrogazione riduzione compensi concessionari di AWP e VLT</i>)	- 253 -
Articolo 1, comma 921 (<i>Norma di interpretazione autentica riduzione compensi concessionari</i>)	- 254 -
Articolo 1, comma 922 (<i>Nulla osta AWP</i>)	- 254 -
Articolo 1, comma 923 (<i>Apparecchi da gioco con connessione telematica</i>)	- 254 -
Articolo 1, commi 924 e 925 (<i>Applicazione di sanzioni per effettuazione di concorsi a premio</i>)	- 255 -
Articolo 1, comma 926 (<i>Riapertura regolarizzazione fiscale per emersione</i>)	- 256 -
Articolo 1, commi da 927 a 931 (<i>Stabile organizzazione di operatori esteri nel settore delle scommesse</i>)	- 257 -
Articolo 1, comma 932 (<i>Gara scommesse e concorsi pronostici</i>)	- 259 -
Articolo 1, comma 933 (<i>Concessionari in scadenza</i>)	- 260 -
Articolo 1, comma 934 (<i>Gara bingo</i>)	- 261 -
Articolo 1, comma 935 (<i>Gara gioco a distanza</i>)	- 261 -
Articolo 1, comma 936 (<i>Caratteristiche punti vendita di gioco</i>)	- 262 -
Articolo 1, commi da 937 a 941 (<i>Pubblicità di giochi</i>)	- 263 -
Articolo 1, commi 942 e 943 (<i>Semplificazioni in materia di VLT, evoluzione tecnologica AWP</i>)	- 264 -
Articolo 1, comma 944 (<i>Regime fiscale giochi a distanza</i>)	- 265 -
Articolo 1, comma 945 (<i>Regime fiscale scommesse</i>)	- 266 -

Articolo 1, commi da 946 a 947 (<i>Contrasto al gioco d'azzardo patologico e risorse per gli alunni con disabilità</i>)	- 267 -
Articolo 1, comma 948 (<i>Abrogazione dell'obbligo di cessione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco</i>)	- 268 -
Articolo 1, commi da 949 a 953 e da 956 a 957 (<i>Semplificazione per la dichiarazione precompilata</i>).....	- 269 -
Articolo 1, commi 954 e 955 (<i>Oneri deducibili e oneri detraibili IRPEF</i>)	- 270 -
Articolo 1, commi 958 e 959 (<i>Voluntary disclosure</i>)	- 272 -
Articolo 1, commi da 960 a 963 (<i>Aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali</i>).	- 274 -
Articolo 1, comma 964 (<i>Contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli</i>)	- 277 -
Articolo 1, commi da 965 a 971 (<i>Stanziamiento di risorse in materia di difesa e sicurezza</i>)	- 277 -
Articolo 1, comma 972 (<i>Bonus 80 euro – Forze armate e di Polizia</i>)	- 279 -
Articolo 1, comma 973 (<i>Ruoli direttivi della Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato</i>).....	- 281 -
Articolo 1, commi da 974 a 978 (<i>Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie</i>).....	- 281 -
Articolo 1, commi 979-980 (<i>Card per acquisti culturali per i giovani</i>).....	- 283 -
Articolo 1, comma 981 (<i>Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese</i>).....	- 284 -
Articolo 1, comma 982 (<i>Credito di imposta per installazione sistemi videosorveglianza</i>)	- 284 -
Articolo 1, comma 983 (<i>Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe</i>)	- 285 -
Articolo 1, comma 984 (<i>Credito di imposta per l'acquisto di strumenti musicali</i>) ..	- 285 -

Articolo 1, comma 985 (<i>Due per mille per associazioni culturali</i>).....	- 286 -
Articolo 1, comma 986 (<i>Assunzioni nei ruoli di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza</i>)	- 287 -
Articolo 1, commi da 987 a 989 (<i>Trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori</i>).....	- 288 -
Articolo 1, comma 990 (<i>Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività</i>).....	- 289 -
Articolo 1, comma 991 (<i>Contributo al Coni per le Olimpiadi a Roma</i>)	- 289 -
Articolo 1, comma 992 (<i>Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale</i>).....	- 290 -

Articolo 1, comma 511

(Contratti pubblici di servizi e forniture stipulati da un soggetto aggregatore)

La normativa previgente. L'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 reca la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle PA attraverso soggetti aggregatori e per la definizione dei prezzi di riferimento, ai fini della riconduzione ad equità, o la revisione, del prezzo di servizi e forniture nell'ambito di contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica.

La norma in esame prevede il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti.

La disposizione si applica ai contratti ivi indicati, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall'autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma prevede la facoltà per l'appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti che prevedono l'indicizzazione al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo superiore al 10% complessivo indicato al momento dell'offerta, o l'eventuale risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto.

La revisione contrattuale deve essere operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e che sia basata sui c.d. costi *standard*, a tutt'oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 ha incaricato l'ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra

quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall'autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Procedura e modalità di riequilibrio. Al verificarsi delle condizioni previste, testé menzionate, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Articolo 1, commi da 512 a 520

(Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività)

Le norme perseguono l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si approvvigionano esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori. In tale contesto si autorizzano le regioni ad assumere personale nella misura strettamente necessaria ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori¹, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 (comma 512).

Si prevede, inoltre, che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predisponga il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione il quale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica (comma 513).

La Consip e i soggetti aggregatori programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata del Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni pubbliche misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa

¹ Di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

e promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni (comma 514).

Le norme sopra descritte sono poste al fine di raggiungere, alla fine del triennio 2016-2018, un obiettivo di risparmio annuale pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale. Sono escluse dal predetto obiettivo Inps, Inail, nonché Sogei, Consip S.p.A. e la società incaricata dell'elaborazione degli studi di settore per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società ai committenti, ed infine l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica (comma 515).

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità fissate dalle norme in esame esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa (comma 516).

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517).

Infine si prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento (comma 519).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le norme hanno la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di *spending review* in atto, la spesa corrente per informatica al netto dei canoni per i servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 1, commi da 521 a 536
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Le norme concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 522 e 523), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 524 a 534) e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presidi ospedalieri (commi 535 e 536).

Il comma 521 specifica che le procedure definite dai commi da 521 a 547 sono intese a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 522 prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici espongano integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro 60 giorni dalla data dell'approvazione ed attivino un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (in raccordo con l'omologo sistema di monitoraggio della regione e con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

Resta fermo (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e degli artt. 8, 11 e 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni) che i bilanci in oggetto sono pubblicati anche sul sito della regione e che tale obbligo riguarda anche l'eventuale "gestione sanitaria accentrata" (qualora le regioni gestiscano direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario).

Il comma 523 specifica che il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 522 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per il direttore generale e per il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

I commi da 524 a 534 introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (comma 524 lett. b)). Sono esclusi

dall'ambito di tali commi le aziende sanitarie locali ed i relativi presidi ospedalieri; per essi, i successivi commi 535 e 536 prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro a decorrere dal 2017.

L'individuazione degli enti che rientrino in almeno una delle suddette fattispecie è operata, per il 2016, entro il 31 marzo e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno da parte della regione, con provvedimento della Giunta regionale o del commissario *ad acta* (ove presente) (commi 524 e 525). Riguardo alla prima fattispecie, si fa riferimento (comma 524, lettera *a*)) alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario regionale) pari o superiore al 10% dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro. Il comma 526 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione: della metodologia di valutazione del disavanzo in oggetto; degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; delle linee guida per la predisposizione dei relativi piani di rientro.

Il comma 527 demanda ad un altro decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la rideterminazione degli schemi di contabilità (per gli enti del Servizio sanitario nazionale), al fine di dare evidenza e trasparenza ai costi e ricavi summenzionati.

Il piano di rientro (comma 528) deve essere presentato alla regione, da parte dell'ente interessato, entro i 90 giorni successivi all'emanazione del suddetto provvedimento regionale di individuazione degli enti e riguardare un periodo di tempo non superiore al triennio, con la definizione delle misure idonee al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e/o (a seconda dei casi) al miglioramento della qualità delle cure e all'adeguamento dell'offerta.

Il piano è approvato dalla regione secondo le procedure di cui ai commi 529, 530 e 531 e previa una valutazione positiva circa l'adeguatezza delle misure proposte, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale (ovvero, ove presente, con il piano di rientro regionale dal disavanzo sanitario) e con le linee guida nazionali summenzionate.

In base al comma 531, la regione, in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire - qualora non sia già presente - una "gestione sanitaria accentrata" (con la quale gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario

regionale, una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro.

Le quote delle risorse così iscritte nella "gestione sanitaria accentrata" possono essere erogate, a titolo di anticipazione, agli enti in oggetto, qualora le verifiche trimestrali - eseguite dalla regione o, ove presente, dal commissario *ad acta* - sull'attuazione del piano abbiano esito positivo (comma 533). In caso di verifica trimestrale negativa, la regione o il commissario *ad acta* adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente.

Gli interventi contemplati dai medesimi piani sono vincolanti per gli enti interessati e le misure in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi (già adottati dagli enti) in materia di programmazione e pianificazione aziendale (al fine di renderli coerenti con i contenuti dei piani) (comma 532).

I contratti (ivi compresi quelli in essere) dei direttori generali devono prevedere la decadenza automatica per il caso di mancata presentazione del piano di rientro da parte dell'ente interessato e per il caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano (comma 534).

I commi 535 e 536 prevedono che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 524 a 534 si applichino, a decorrere dal 2017, anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi ospedalieri², nonché agli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) che erogano prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Si demanda a due decreti del Ministro della salute (da emanarsi secondo le procedure di cui al comma 536), rispettivamente, la definizione dei parametri quantitativi e degli altri elementi per l'individuazione, da parte delle regioni, di queste ultime due fattispecie e gli aggiornamenti dei modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie locali.

Con il suddetto richiamo degli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali), il comma 535 fa riferimento alle regioni in cui i presidi ospedalieri siano gestiti non dall'azienda sanitaria locale, ma da un ente sottostante. Come accennato, alcuni commi fanno riferimento specifico, per le determinazioni da parte della regione, alla Giunta regionale (o al commissario *ad acta*).

² Si ricorda che la locuzione presidi ospedalieri a gestione diretta (da parte dell'azienda sanitaria locale) designa i presidi ospedalieri pubblici, facenti capo alla singola azienda sanitaria locale e non aventi natura di azienda ospedaliera od ospedaliero-universitaria o di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine le regioni individueranno le Aziende ospedaliere pubbliche (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Si prevede che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui sopra, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Con il medesimo decreto saranno definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Articolo 1, commi da 537

(Monitoraggio dei piani di rientro regionali in sanità)

La norma autorizza la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Monitoraggio, verifica e affiancamento Min Salute nell'attuazione dei piani di rientro regionali	1,2	1,0	0,8	1,2	1,0	0,8	1,2	1,0	0,8

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 538 a 544, primo periodo (Disposizioni in materia sanitaria)

Le norme dispongono quanto segue.

Il comma 538 definisce l'attività di gestione del rischio sanitario un interesse primario del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 539 prevede che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative.

Il comma 540 dispone che il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Il comma 541 prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70 del 2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai piani di rientro nei tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti

e al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70 del 2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 543 e 544 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico, professionale e tecnico-amministrativo e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Il comma 542 dispone che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea sull'articolazione dell'orario di lavoro, in presenza di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, nell'osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016.

Il comma 543 prevede che gli enti del SSN possono indire e concludere – anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità – procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 541. È consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 544, primo periodo, le suddette procedure sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica ribadisce che per la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private attivino sistemi di monitoraggio delle prestazioni rese. Tali procedure sono finalizzate a rilevare errori, rischi di inappropriately nei processi diagnostici e terapeutici, a sensibilizzare e formare il personale e

assistenza tecnica verso gli uffici legali delle strutture sanitarie. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinato dal personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o con comprovata esperienza almeno triennale.

In relazione alle misure di efficientamento richieste alle regioni e alle province autonome esse adottano, se ancora non fatto, il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale. Per le regioni sottoposte a piani di rientro tale adempimento viene fatto nei termini e modalità stabiliti dai piani stessi. Inoltre, le regioni e le province autonome adottano anche un piano del fabbisogno del personale.

Il provvedimento generale di programmazione della riduzione dei posti letto e il piano del fabbisogno del personale sono trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti, al comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Nel caso in cui vengano rilevate criticità per quanto riguarda il piano di fabbisogno del personale, gli enti del SSN possono indire procedure concorsuali per personale medico, infermieristico e tecnico amministrativo potendo riservare il 50 per cento dei posti al personale in servizio all'entrata in vigore della legge e che ha accumulato almeno un periodo di tre anni, anche non continuativo, negli ultimi 5 anni con contratti a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto flessibile. Nelle more di tale procedura, anche in deroga ai limiti della spesa per il personale, con contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato gli enti del SSN possono continuare ad avvalersi del personale con forme contrattuali flessibili o a tempo determinato anche tramite attivazione di nuovi contratti fino al termine massimo del 31/10/2016. Queste possibilità vengono concesse per il biennio 2016-2017 nell'ambito della cornice finanziaria programmata e nel rispetto delle disposizioni sui limiti per la spesa per il personale del SSN, nonché nel rispetto dei piani di rientro finanziaria programmata e dei vincoli di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 544, secondo e terzo periodo ***(Dati sanitari delle persone detenute)***

La norma autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero

della Giustizia, il Dipartimento per la Giustizia minorile, le Aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria (Anci- Federsanità) per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute, finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Convenzione tra Min Giustizia e Comuni per piattaforma informatica di trasmissione dati sanitari persone detenute all'interno del SSN	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

La relazione tecnica illustra la disposizione e la sua finalità.

Articolo 1, comma 545

(Personale dell'Istituto nazionale per la salute delle popolazioni migranti)

La norma prevede che l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, si applica anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il citato articolo 4 tratta, fra l'altro, delle procedure di stabilizzazione di personale già impiegato con contratto a tempo determinato ovvero impegnato in attività socialmente utili mentre il comma 10, in sintesi, stabilisce che gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale provvedono ad attuare la stabilizzazione del personale in oggetto nel rispetto dei vincoli finanziari richiamati dall'articolo 4 stesso che fa riferimento alle disposizioni limitative delle spese di personale previste a legislazione vigente (vincoli al *turn over*, patto di stabilità eccetera).

Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Assunzioni presso l'Istituto	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata all'articolo 4, comma 10, del decreto legge n. 101/2013 - la cui applicazione è estesa all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà dalle norme in esame - afferma che il comma 10 medesimo individua le modalità di applicazione della disciplina recata, in generale, dall'articolo 4 del citato decreto legge n. 101/2013 agli enti del sistema delle autonomie e per gli enti del servizio sanitario nazionale. Considerato che le norme dell'articolo 4 prevedono il rispetto dei vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia di personale, la relazione tecnica ad esso allegata ipotizzava l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 546 e 547 **(Aziende sanitarie uniche)**

Le norme dispongono quanto segue.

Il **comma 546** prevede che le aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, possano essere costituite nelle regioni a statuto speciale – precedentemente potevano essere costituite in tutte le Regioni – che nel biennio 2014-2015 abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti.

Il **comma 547** stabilisce che le disposizioni del comma precedente non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica esclude che le disposizioni determinino oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 548 a 552
(Acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Le norme riguardano i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici.

I **commi 548 e 549** prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento).

Le norme in esame costituiscono una modifica implicita, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, delle norme vigenti³.

Queste ultime impongono, per le amministrazioni statali e per le altre pubbliche amministrazioni ivi richiamate (tra cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il ricorso alla Consip S.p.A. o alle centrali di committenza per le categorie di beni e di servizi ed oltre le soglie di importo individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le nuove norme demandano al suddetto decreto l'individuazione di tutte le categorie merceologiche del settore sanitario e non fanno riferimento a soglie di importo.

Per le fattispecie residue, resta vigente la disciplina relativa ai prezzi di riferimento per gli acquisti da parte dei medesimi enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale⁴.

Il **comma 549** specifica che la violazione degli adempimenti stabiliti dal medesimo comma (relativo alla summenzionata ipotesi di ricorso ad

³ Cfr. l'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.

⁴ Cfr. l'art. 17, comma 1, lettere a) e a-bis), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

un'altra centrale di committenza) costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 550 dispone che i singoli contratti, relativi alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal suddetto decreto, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possano essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza. Le proroghe definite in violazione di tale divieto sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Ai sensi del comma 551, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Il comma 552 demanda alla cabina di regia (istituita con D.M. 12 marzo 2015) in materia di *HTA*⁵ dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie, per le relative decisioni sull'adozione dei dispositivi o sul disinvestimento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni in esame introducono misure idonee a concorrere all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) ottenuta mediante l'aggregazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche in ambito sanitario individuate dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Al riguardo, appare opportuno premettere che i principali driver di efficientamento previsti dalla norma sono:

- un forte indirizzo alla concorrenzialità;
- la previsione di strumenti contrattuali per la gestione della variabilità e dell'innovazione tecnologica;
- la previsione di strumenti di controllo dell'esecuzione, sia verso i fornitori, che verso gli utilizzatori, in direzione sempre dell'appropriatezza d'uso.

⁵ Health Technology Assessment.

Inoltre, si segnala la rilevanza del ruolo delle valutazioni tecniche multidimensionali che, come previsto ai commi 551 e 552, non verranno più effettuate a livello locale ma a livello regionale o nazionale.

Le disposizioni di cui al comma 551 si applicano unicamente alle Regioni e non alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e non vengono scontati eventuali effetti finanziari, desumibili soltanto a consuntivo.

Articolo 1, commi da 553 a 565

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)

Normativa previgente. L'articolo 1 del D. Lgs, n. 502/1992 ha previsto che l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale (LEAS), per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Dispone inoltre che le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

La definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria è stata operata dal DPCM 26 novembre 2001, che ha subito diversi aggiornamenti, da ultimo, con DPCM del 5 marzo 2007.

L'articolo 1, comma 3, del patto per la salute 2014-2016/166 ha previsto l'aggiornamento dei LEAS con DPCM, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 31.12.2014, in attuazione di principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Le norme concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Le novelle di cui al successivo comma 565 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).

Il **comma 553** prevede che la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (i quali individuano le prestazioni ed i servizi che devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale, gratuitamente o con

partecipazione della spesa a carico dell'assistito⁶) determini un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui e pone il termine, per la medesima revisione, di 60 giorni (decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge).

Ai sensi del comma 555, per il 2016, l'erogazione di una quota, pari a 800 milioni di euro, della quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard (cioè, della quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario) è subordinata all'adozione del provvedimento di revisione.

I commi 554 e 559 contemplano, anche a regime, due possibili procedure di revisione; una novella di coordinamento in materia è posta dal successivo comma 564 (cfr. *infra*). La prima procedura, stabilita dal comma 554, conferma quella di cui all'articolo 5 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189⁷. La seconda procedura, posta dal comma 559, concerne le ipotesi di aggiornamento dei livelli essenziali che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni. In questa seconda procedura, il provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della salute (anziché da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome esprime un parere sullo schema di decreto (mentre la prima procedura richiede un'intesa nella suddetta sede della Conferenza); anche questa seconda procedura contempla il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 564 pone, come accennato, una novella di coordinamento, relativa alla procedura di individuazione di prestazioni da espungere, eventualmente, dall'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Il comma 554 abroga anche la parte del citato articolo 5 del D.L. n. 158 che pone, per la revisione dei livelli essenziali: un prioritario riferimento alla "riformulazione" dell'elenco delle malattie croniche e di quelle rare; uno specifico riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

Il comma 554 prevede altresì la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro della salute, di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai commi da 553 a 565 in esame sui livelli essenziali di assistenza sanitaria.

⁶ Cfr. l'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

⁷ La procedura di cui all'articolo 5 del D.L. n. 158/2012 prevede l'emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

I commi 556, 560, 561 e 562 prevedono l'istituzione di una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e recano le relative norme organizzative. Le attività della Commissione sono disciplinate dai commi 557 e 558; quest'ultimo prevede che la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali. Per tali attività, il comma 563 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui.

In relazione all'istituzione della nuova Commissione, le novelle di cui al successivo comma 565 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario. I relativi membri designati dal Ministro della salute vengono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e della finanze da 4 a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da 39 a 34 (mentre resta immutato il numero dei membri designati dagli altri soggetti).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Aggiornamento livelli essenziali assistenza (c. 563)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica ricorda che il Patto per la salute 2014-2016 prevede l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) da effettuarsi nell'ambito della cornice finanziaria programmata dal medesimo Patto. La norma è finalizzata ad assicurare che tale aggiornamento intervenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 sia finalizzata una quota del fabbisogno sanitario standard nazionale indistinto pari a 800 milioni di euro, la cui erogazione è subordinata all'approvazione del predetto aggiornamento; ciò al fine di rendere stringente l'esigenza di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del rispetto della compatibilità finanziaria si dispone che tale aggiornamento sia effettuato in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, ivi ricomprendendo l'aggiornamento dei nomenclatori nazionali.

E' prevista inoltre l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che sostituisce, ancorché con maggiori e più articolate funzioni, nonché con diversa composizione, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR n. 44/2013. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e

i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa. La Commissione è soggetta al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Si dispone inoltre che la Commissione ha il compito di valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includendo tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.

La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente. La norma, inoltre, prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario del comma 563, in base al quale è previsto che per il funzionamento della Commissione l'onere sia di 1 milione di euro annui, si forniscono i seguenti elementi:

A. in considerazione della necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti che, in base al comma 556, possono fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, è stato ipotizzato che:

1. vi siano numero 15 i rappresentanti e gli esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma;
2. vi siano n. 12 sedute plenarie della Commissione e n. 5 sedute di sottogruppi di lavoro;
3. il costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro, oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio.

Ne consegue un costo medio annuale di circa 42.500 euro;

B. l'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del SSN ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, è stato stimato per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti (prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 561. Secondo la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
		ANNO 2016
UNITA'	PROFILI	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA- DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA, SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA- DIRIGENTE MEDICO CON ALTRI INCAR. PROF. LI (RAPP. ESCLUSIVO) -SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV- PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO -OD0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA- COLLAB. RE TEC. - PROF. LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.195,96 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi a circa 200.000 euro;

D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 562, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare n. 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000,00 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi a circa 240.000 euro.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo** ha precisato che la soppressione dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 158/2012 è coerente con la disposizione in oggetto, in quanto la revisione dei LEA comporta anche gli eventuali aggiornamenti del nomenclatore tariffario.

Articolo 1, commi 566 e 567
(Disposizioni in materia di cure termali)

Normativa previgente: Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, l'art. 1, comma 170, della legge 311/2004, e successive modificazioni, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L'Intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Province autonome procedano al rinnovo della parte economica dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali.

La norma (comma 566) autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), come modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Il **comma 567** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 323 del 2000. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:

- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in

- ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 - soggetti con malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);
 - invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;
 - grandi invalidi per servizio;
 - invalidi civili al cento per cento;
 - grandi invalidi del lavoro.

Il comma infine incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Cure termali	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La relazione tecnica si limita ad illustrare le disposizioni.

Articolo 1, comma 568

(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Normativa previgente. Il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato, è stato finora determinato sulla base di un sistema di accordi tra Stato e regioni, recepiti annualmente in disposizioni di legge.

Recentemente, l'Intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute per il triennio 2014-2016 ha definito il quadro finanziario per il triennio di vigenza, e ha precisato, all'art. 30, co. 2, che, in caso di modifiche degli importi relativi al finanziamento del SSN, la stessa Intesa sul Patto della salute deve essere oggetto di revisione.

D'altra parte, l'articolo 26 del D.Lgs. 68/2011 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) ha

precisato che, dal 2013, la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard è fissata in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l'ammontare del fabbisogno sanitario nazionale standard, il Patto per la salute 2014-2016 ha determinato il livello di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato come segue: 109.928.000.000 euro per il 2014; 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

La legge di stabilità per il 2015 ([legge n. 190/2014](#)) ha dato attuazione a molte disposizioni contenute nel Patto, e, al comma 556, ha confermato il livello di finanziamento per il biennio 2015-2016 come segue: 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

Si ricorda inoltre, che il comma 167 della legge di stabilità 2015 ha incrementato a regime il livello del finanziamento del SSN di 5 milioni annui per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Contestualmente, la legge di stabilità 2015 ha anche stabilito che l'ammontare delle risorse destinate alla sanità poteva essere rideterminato in base al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. La stessa legge di stabilità 2015 ha inoltre previsto che gli ambiti di spesa da cui attingere le risorse necessarie all'ammontare del contributo aggiuntivo avrebbero dovuto essere individuati entro il 31 gennaio 2015 con una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'Intesa, poi sancita il 26 febbraio 2015, ha previsto una riduzione delle risorse destinate al SSN per 2.000 milioni di euro con riferimento alla quota di pertinenza delle regioni a statuto ordinario (che sale a 2.352 milioni di euro, incluse le autonomie speciali). Benché l'Intesa sia riferita all'anno 2015, il taglio del FSN è un taglio di spese correnti di natura permanente.

Inoltre, l'intesa del febbraio 2015, pur fissando la riduzione del Fondo sanitario nazionale, ha rinviato a una nuova intesa il dettaglio delle misure in grado di garantire le economie in sanità, non inferiori a 2.352 milioni di euro. L'Intesa del 2 luglio 2015 ha poi individuato gli ambiti sui quali operare un efficientamento della spesa sanitaria con conseguente rideterminazione del livello del finanziamento del SSN.

Infine, il decreto-legge n. 78/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, all'art. 9-*septies*, ha registrato la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato. Per quanto riguarda la quota parte di risparmio di pertinenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome – pari a 352 milioni di euro - si ricorda che, in ragione del fatto che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è calcolato su base nazionale (in quanto destinato a funzioni soggette al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni), a fronte di una riduzione del finanziamento erariale per il comparto delle Regioni a statuto ordinario, è previsto che anche le autonomie speciali realizzino un risparmio. D'altra parte, le Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia,

provvedono al finanziamento del SSN con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato.

La Regione Siciliana è la sola tra le autonomie speciali a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge 296/2006, art. 1 co. 830, infatti, la regione a decorrere dal 2009, partecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. In ragione di ciò solo la quota parte di riduzione del FSN, di pertinenza della Regione siciliana, corrisponde a minori trasferimenti erariali e, di conseguenza, deve essere rideterminata la misura del risparmio a carico della Regione siciliana stessa fissata dalla legge di stabilità 2014 (L. 190/2014, art. 1, commi 400, 401 e 403). In tal senso dispone il citato art. 9-*septies* al comma 3, in attuazione della lettera F. dell'Intesa del 26 febbraio 2015: il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana, attualmente pari a 273 milioni di euro, è rideterminato in 174.361,73 migliaia di euro, al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda infine che la disciplina del patto di stabilità per la regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce espressamente che gli obiettivi del patto devono essere rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria.

La disciplina e la determinazione degli obiettivi del patto di stabilità è contenuta nel comma 517 della legge di stabilità 2014 (che insieme ai commi 215-513 recepisce l'accordo in materia finanziaria siglato con lo Stato il 23 ottobre 2014). La disciplina prevede inoltre che gli obiettivi del patto di stabilità sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica stabilito, per ciascuna regione a statuto speciale, ai commi 400 e 401 della medesima legge di stabilità 2014. Per tale ragione, in conseguenza della riduzione del finanziamento del FSN, il citato art. 9-*septies* al comma 4, ridetermina in 38,168 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto previsto per la regione Friuli Venezia Giulia inizialmente pari a 87 milioni di euro. Viene in tal modo scontato l'importo di 48,832 milioni di euro che costituisce la quota parte di riduzione del FSN di pertinenza della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La norma ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge enti territoriali (art. 9-*septies* D.L. 78/2015), era stato infatti fissato in 113.097 milioni di euro.

Non sono conteggiati, ai fini del risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Rideterminazione livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale	1.783,0	0,0	0,0	1.783,0	0,0	0,0	1.783,0	0,0	0,0

La relazione tecnica afferma che la rideterminazione in esame è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico.

Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016 è pari a 113.097 milioni di euro, in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 556, della legge 190/2014 che stabilito il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016;
- art. 1, comma 167, della legge 190/2014 che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 78/2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro.

La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma in esame.

Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite adozione autonoma da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare leve d'intervento.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato alla disposizione di cui al primo periodo del comma in esame è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.

Il secondo periodo del comma in esame prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato dal patto di stabilità interno.

Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo** ha confermato che il livello del finanziamento sanitario per l'anno 2016 cresce di un importo pari a 1,3 miliardi circa rispetto al 2015, pertanto non risulterebbero particolari criticità sul piano finanziario.

Articolo 1, commi 569 e 570 ***(Farmaci innovativi)***

Normativa previgente: l'articolo 15, comma 3, della legge n. 95/2012 ha rideterminato, a decorrere dal 2013, nella misura del 11,35% l'onere al carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale.

L'articolo 1, comma 593, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2015 e 2016, di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da:

- a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;
- b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996 pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascriveva alla predetta norma per l'anno 2015 un effetto di maggiore spesa corrente per 100 milioni di euro sul saldo netto da finanziare.

Le norme recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso, in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.

Il **comma 569** chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.

Il **comma 570** prevede che il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il SSN, predisponga annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza Stato- regioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi.

La relazione tecnica, dopo averle analiticamente illustrate, esclude che le disposizioni determinino effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 571 a 573

(Revisione dell'uso dei medicinali per pazienti affetti da asma)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie dei pazienti affetti da asma. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1 milione di euro per il 2016.

Il comma 572 chiarisce che il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per revisione uso dei medicinali (c. 573)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

La relazione tecnica illustra le disposizioni.

Articolo 1, commi da 574 a 578

(Acquisti di prestazioni sanitarie da privati accreditati)

Le norme modificano quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha fissato una riduzione in misura percentuale fissa dell'importo e dei corrispondenti volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l'affiancamento dell'AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.

In particolare, il comma 574 modifica la disciplina recata dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, prevede che:

- dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 "Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera" sia permesso alle regioni e alle province autonome di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità;
- la riduzione dei costi per l'acquisto delle prestazioni dai privati sia ottenuta riducendo i volumi e gli importi non necessariamente di tutti i contratti e non necessariamente in misura percentuale fissa;
- le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza siano definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri

individuati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria”;

- per garantire l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall’articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza;
- possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

Il medesimo comma, infine, prevede che le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell’esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell’ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del SSN. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione.

Il comma 575 stabilisce che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, come stabilito dall’articolo 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Il comma 576 stabilisce che dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui all’articolo 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 577 impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione

previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell'ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame.

Il comma 578 intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L'intervento legislativo viene attuato modificando l'articolo 1, comma 171, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), nel corpo del quale le parole "importi tariffari diversi" vengono sostituite da "livelli di remunerazione complessivi diversi". Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene fatta salva l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga prevista dal comma 330-*bis* per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e per le prestazioni erogate dagli IRCCS a favore di cittadini residenti in altre regioni, comunque ricomprese negli accordi di cui ai commi 574 e 576.

Articolo 1, comma 579

(Supporto Agenas agli enti del SSN interessati ai piani di rientro)

La norma stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro, come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame⁸.

⁸ Tali enti sono:

in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

Alla compensazione degli effetti finanziari, pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Supporto AGENAS a Regioni per realizzazione piano di rientro dal disavanzo sanitario (c. 579)	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Minori spese in conto capitale									
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008 (c. 579)	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

La relazione tecnica afferma che l'attuazione della norma, con riferimento alle attività di supporto agli enti interessati ai piani di rientro non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale attività rientra tra le funzioni istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate con riferimento alle azioni nei confronti delle regioni in piano di rientro.

Per quanto attiene, invece, all'attività di affiancamento locale, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per tutta la durata dei piani di rientro, gli eventuali maggiori oneri dalla stessa derivanti, sono a carico del bilancio della medesima Agenzia, ciò in quanto l'AGENAS dispone già delle risorse finanziarie, professionali, degli strumenti operativi e di supporto necessari alla realizzazione di quanto previsto dalla norma in parola. Infatti, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nell'ambito delle competenze istituzionali, già svolge attività di valutazione delle criticità organizzative, economiche, di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture territoriali, nonché quelle relative all'efficacia degli interventi clinici attraverso il Programma nazionale di valutazione degli esiti (PNE). Inoltre, attualmente l'Agenzia può contare per le specifiche attività di affiancamento e supporto tecnico operativo, di 90 professionisti contrattualizzati.

Ai fini in esame, la RT riporta il dettaglio delle disponibilità di risorse di AGENAS per l'attività di affiancamento locale degli Enti del Servizio

a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presidi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Sanitario Nazionale impegnati nei piani di rientro aziendali per il periodo 2016-2018.

Tale stima non tiene conto, in via prudenziale, di eventuali risorse-uomo che possono liberarsi nel corso del triennio, nell'ipotesi di aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che recuperino l'equilibrio gestionale prima della conclusione del triennio.

Con riferimento alle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, rappresenta poi che tale attività di affiancamento non pregiudica né sottrae risorse all'organizzazione funzionale degli obiettivi che, come più puntualmente illustrato nella relazione del Bilancio di previsione 2016, è stata incardinata in azioni specifiche articolate tra i seguenti programmi.

Più in particolare la specifica attività di affiancamento di cui alla norma di cui trattasi, rientra nel programma A1 monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali.

- A1 monitoraggio, valutazione e rafforzamento dei Sistemi Sanitari Regionali

Competenza € 10.145.432,00

- B1 Ricerca per il settore della sanità pubblica

Competenza € 14.468.398,00

- C1 Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni di Competenza dell'Agenzia Nazionale

Competenza € 6.137.031,00

Con riferimento alla tipologia di rapporto contrattuale, si rappresenta che il Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS prevede che ciò avvenga con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, della prestazione d'opera e d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 – 2238 del codice civile.

Poi, rappresenta altresì che delle 240 unità previste complessivamente, 150 sono quelle da considerarsi aggiuntive.

A completamento, la RT rappresenta che il bilancio di previsione 2016 di AGENAS registra un avanzo di amministrazione pari € 75.450.346,39.

La compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 330-septies, per gli anni 2016-2017 e 2018, per 150 unità pari a €5.638.822,50 (di cui € 4.442.038,50 di compenso lordo e € 1.196.784,00 di oneri riflessi) e per € 450.000,00 per missioni è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Articolo 1, commi 580 e 581
(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

Le norme istituiscono presso il Ministero della salute un fondo denominato “Progetto genomi Italia”, al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche.

La progettazione e la gestione del Progetto genomi Italia è affidata ad una Commissione nazionale genomi italiani appositamente istituita con decreto del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, ha altresì il compito di individuare i soggetti pubblici o privati che si impegnano a cofinanziare il progetto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Progetto genomi Italia	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Articolo 1, commi 582 e 583
(Centro nazionale trapianti e coordinamento della rete trasfusionale)

Le norme prevedono che:

- le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica (comma 582).

Le risorse in questione erano stanziare per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti;

- le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale (comma 583).

Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007 sono stanziare per l'attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 208/2007 sono stanziare per l'attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni recate dal comma 582 ed afferma che le stesse non apportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'assegnazione avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio. Il comma 583 non appare essere stato commentato dalla relazione tecnica.

Articolo 1, comma 584

(Trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per l'assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le REMS)

Normativa previgente. Il D.L. 211/2011, all'art. 3-ter, ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), compresi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli OPG. Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme ora citate, il D.L. 211/2011, all'art. 3-ter, comma 7, autorizza la spesa complessiva nel limite massimo di 38 milioni per il 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Successivamente tale autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2013 al 2015, è stata ridotta.

L'erogazione di tale risorse in favore di ciascuna regione è stata subordinata all'adozione del decreto - del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze -, di approvazione dei programmi assistenziali

regionali già presentati, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Rispetto alle regioni a statuto speciale, il trasferimento delle risorse è subordinato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 1 aprile 2008, *Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria*, all'avvenuta adozione delle norme di attuazione dello stesso D.P.C.M., secondo i loro statuti e le procedure previste.

Si ricorda che tra le regioni a statuto speciale, la Sardegna è l'unica ad aver completato il trasferimento della sanità penitenziaria.

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, gli oneri sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 1, comma 513, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), modificando l'art. 49, comma 7, della legge costituzionale 1/1963 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) ha elevato da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria e completando, in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 274/2010 *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria*, il definitivo trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, il trasferimento delle risorse per l'espletamento delle funzioni di sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario regionale avverrà solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale.

Infine, per la Regione Valle d'Aosta il trasferimento delle risorse è subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 192/2010 *Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria*.

Ne consegue che, nel corso degli anni, le quote individuate per le regioni a statuto speciale inadempienti sono state accantonate.

La norma dispone il trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell'effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

La relazione tecnica ricorda che, in analogia a quanto avvenuto per le regioni a statuto ordinario, le somme in questione consentono di coprire i costi sostenuti dalle regioni a statuto speciale, funzionali a stabilire la strutturazione necessaria per il concreto superamento degli OPG e pertanto l'effettivo trasferimento della funzione.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di somme già comprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni interessati.

Articolo 1, comma 585

(Autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova)

La normativa previgente Il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Inoltre, l'art.1, co. 275 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) aveva concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gaslini, trasformata dall'articolo 6 del D.L. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

La norma in esame autorizza una spesa di 1 milione per il 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Gaslini di Genova (c. 585)	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 1, comma 586

(Indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni)

La norma stabilisce che gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 587
(Riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)

La norma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie e contributive				90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
Minori spese correnti	375,7	385,2	366,5	375,7	385,2	366,5	375,7	385,2	366,5
Minori spese in conto capitale	136,9	177,7	171,1	104,5	164,5	174,6	104,5	164,5	174,6

La relazione tecnica riferisce che il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato non solo dal comma in esame, ma anche attraverso i seguenti strumenti: ulteriori norme dell'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni in esame prevedono la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2 al disegno di legge di stabilità.

La relazione tecnica fornisce anche una tabella riepilogativa – cui si rinvia – delle misure correttive riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E). La relazione tecnica precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata

del processo (commi 777, 781, 782), mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza (comma 608) e altre società e istituti (commi da 659 a 664), quelli derivanti dalla limitazione del *turn over* del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (comma 227) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (comma 191).

Sono considerati, altresì nella sezione "ulteriori riduzioni", gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sulla razionalizzazione delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali – comma 494), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 588), dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (comma 657) e dalle riduzioni di spese del Formez (comma 669). Da tale tabella risulta che la riduzione di spesa posta a carico del comparto dei Ministeri ammonta, in termini di saldo netto da finanziare a circa 3,5 miliardi di euro per il 2016, a circa 2,6 miliardi per il 2017 e a circa 1,9 miliardi a decorrere dal 2017.

Articolo 1, comma 588

(Riduzione stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma stabilisce che gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla legge di stabilità e al quale si rinvia per maggiori dettagli.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti	22,0	21,3	17,6	22,0	21,3	17,6	22,0	21,3	17,6
Minori spese in conto capitale	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4	0,4

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**⁹, in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame al Senato circa la possibilità della Presidenza del Consiglio di perseguire le finalità previste a legislazione vigente avvalendosi delle rimanenti risorse, ha rinviato alle valutazioni eventualmente fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri stessa.

Articolo 1, comma 589 e 590 ***(Suppressione dell'Unità tecnica finanza di progetto)***

La norma (comma 589) sopprime l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) istituita dall'art. 7 della legge n. 144 del 1999 presso il CIPE e successivamente inserita nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si prevede che le funzioni dell'UTFP sono trasferite al DIPE che, per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferisce che la riorganizzazione delle strutture tecniche del DIPE prevede la riduzione complessiva del numero massimo di esperti da 22 a 18. La disposizione, considerata la presenza di apposita clausola di invarianza finanziaria, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione della norma potranno essere quantificati solo a consuntivo.

Il **comma 590** si prefigge lo scopo di assicurare il giusto riconoscimento al personale, di ruolo e di prestito dotato di specifica ed infungibile professionalità tecnico-specialistica, che presta il proprio servizio presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (S1.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo. Allo

⁹ Cfr. l'Appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

stato, infatti, persistono le oggettive difficoltà, già in precedenza rilevate, nel mantenere pienamente operativi secondo le procedure in atto, i predetti Presidi, operano con modalità di sala operativa h24 presso il Dipartimento della protezione civile.

Le recenti riforme introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, infatti, ridefinendo l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile, non consentono di poter disciplinare, con gli attuali strumenti normativi individuati dalla normativa di settore, le integrazioni al trattamento economico accessorio da rifondere al personale citato per le attività straordinarie rese in occasione degli allertamenti.

Pertanto, al fine di superare tali oggettive difficoltà, in vista della prossima cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, appare oltremodo necessario intervenire con una norma di rango legislativo volta ad assicurare la continuità delle indispensabili attività previsionali e di coordinamento operativo per l'intero Servizio nazionale della protezione civile, che richiami le misure straordinarie finalizzate a riconoscere e consentire, in carenza di idonei istituti contrattuali, ovvero di ordinari strumenti normativi, la possibilità di disporre, senza soluzione di continuità, del personale civile (di ruolo e di prestito) e militare, dotato di specifica e infungibile professionalità e formazione, non agevolmente reclutabile, né fungibile con altre o risorse attualmente a disposizione del Dipartimento.

Conclude affermando che l'impossibilità di continuare a remunerare le prestazioni necessarie ad assicurare l'ineludibile operatività di detti Presidi impedirebbe l'adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allertamento nazionale imposti dall'articolo 3-*bis* della legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto le risorse sono a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1, comma 591

(Riduzione dei compensi dei Centri di assistenza fiscale)

La norma dispone la riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità». La riduzione è disposta per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e

2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disporrà la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa previsti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione compensi dei CAF	40,0	70,0	70,0	40,0	70,0	70,0	40,0	70,0	70,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 592 ***(Otto per mille IRPEF)***

Normativa vigente. L'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222/1985 stabilisce che una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

La norma riduce di 10 milioni annui, a decorrere dal 2016, l'autorizzazione di spesa, relativamente alla quota destinata allo Stato, di cui al sopra illustrato art. 47, secondo comma, della legge n. 222/1985.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione autorizzazione di spesa	10	10	10	10	10	10	10	10	10

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 593

(Abolizione rimborso oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)

La norma dispone quanto segue: è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008 che ha istituito, in favore delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria, un fondo con una dotazione di 3 mln di euro, a decorrere dal 2009, per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
abrogazione rimborso regioni oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti nelle zone Austria - Veneto	3	3	3	3	3	3	3	3	3

La relazione tecnica rappresenta che la norma, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2017 pari a 3 milioni di euro annui.

Articolo 1, comma 594 e 595

(Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti)

Le norme dispongono quanto segue: si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'istituzione di un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro annui in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Al Ministro dell'economia e delle finanze è altresì demandato il compito di emanare apposito decreto nel quale siano definite le modalità e la ripartizione del Fondo tra le regioni interessate.

Il comma 595 riduce di 2 mln di euro per l'anno 2016 la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
fondo in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine (c. 594)		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
Posticipo al 2017 effetti di risparmio derivanti dal comma 337 (abrogazione dal 2016 del rimborso regioni oneri vendita carburante a prezzi ridotti nelle zone Austria – Veneto) (c. 594)	3,0			3,0			3,0		

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (c. 595)	2,0			2,0			2,0		0,0

La relazione tecnica rappresenta, quanto al Fondo istituito dal comma 594, che lo stesso determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa. Con riferimento al comma 595 si evidenzia che la disposizione riduce di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Articolo 1, comma 596

(Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale)

La norma dispone, a decorrere dall'anno 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
abrogazione rimborso alle regioni oneri infrastrutture stradali	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

La relazione tecnica afferma che la norma comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.

Articolo 1, comma 597

(Accertamento violazioni al Codice della strada con apparecchiature di rilevamento)

La norma integra il testo dell'articolo 201, comma 1-*bis*, del Codice della strada¹⁰ ampliando l'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame ha carattere procedurale e, pertanto, non determina effetti per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 598

(Spese degli enti locali per l'accoglienza dei profughi)

La norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della regione Sicilia in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Ristoro delle spese degli enti locali	3,0	0	0	3,0	0	0	3,0	0	0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 599

(Proroga versamenti Lampedusa)

La norma dispone quanto segue: con la modifica della data indicata al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, è prorogata di un anno, fino al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della

¹⁰ Decreto legislativo 285/1992

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che rispetto ai versamenti attualmente già sospesi, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche, non si rilevano variazioni di gettito rispetto a quelle considerate nello stato di previsione delle entrate né per l'anno 2015 né per le annualità successive. Evidenzia inoltre che l'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 prevede che, in assenza di specifiche disposizioni, i versamenti sospesi a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali siano effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. Pertanto, la disposizione in esame è suscettibile di differire al 2017 i versamenti sospesi relativi all'anno 2016. Nell'esercizio 2017 quindi, potrebbe registrarsi un eventuale recupero di gettito che prudenzialmente non viene considerato, anche in relazione alle modalità e alla tempistica della ripresa dei versamenti sospesi ed in considerazione che anche le dichiarazioni fiscali sono state sospese e dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2015 (Prov. Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015).

Articolo 1, comma 600

(Lavoro straordinario dei dipendenti del Ministero dell'interno)

La norma prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata la quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 601
(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

La norma riduce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'art.1, co. 431, della legge di stabilità 2014, per un valore pari a 809,6 milioni per il 2016, a 413,4 mln per il 2017, a 411,0 per il 2018 e a 388 mln a decorrere dal 2019.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Fondo per la riduzione pressione fiscale				809,6	413,4	411,0	809,6	413,4	411,0
Minori spese correnti									
Fondo per la riduzione pressione fiscale	809,6	413,4	411,0						

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹¹, in risposta a quesiti emersi nel corso dell'esame presso il Senato, ha precisato che l'autorizzazione di spesa del Fondo in esame risulta pari, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018, a 959.608.622 euro per il 2016, a 563.413.755 euro per il 2017, e a 560.985.329 euro per l'anno 2018: tali importi sono comprensivi della somma di 150 milioni annui accantonata e vincolata ai sensi dell'art. 1, co. 652, della legge n. 190/2014.

Inoltre, la Nota di risposta evidenzia che il fondo è stato alimentato:

- con i risparmi derivanti dai processi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica i cui effetti positivi potevano essere accertati solo a consuntivo (indica, a titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'accorpamento delle scuole di formazione previsto dall'art. 21 del DL n. 90/2014);

- dalle maggiori entrate, indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, che si stima di incassare rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso, derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale (143 milioni).

La dotazione del Fondo, continua la Nota, viene utilizzata per un ammontare tale da rispettare il mantenimento di risorse pari a 150 milioni annui indicati nel sopra citato comma 652.

¹¹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 602
(Due per mille dell'IRPEF ai partiti politici)

Normativa previgente. L'articolo 12 del DL n. 149/2013 consente alle persone fisiche di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un partito politico. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la disposizione si applica entro il limite di spesa pari a 7,75 mln per il 2014, a 9,6 mln per il 2015, a 27,7 mln per il 2016 e a 45,1 mln a decorrere dal 2017.

La norma riduce il limite di spesa di cui all'articolo 12 del DL n. 4/2013, di 10 milioni per l'anno 2016 e di 20 milioni annui a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Due per mille ai partiti politici	10	20	20	10	20	20	10	20	20

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi 603 e 604
(Zone franche urbane)

Le norme delimitano l'ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MISE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.

In particolare, il **comma 603** - fatte salve le previsioni speciali riguardanti Emilia e Sardegna - ha circoscritto la destinazione geografica delle risorse disponibili per le zone franche urbane.

Le risorse in questione sono quelle di cui all'autorizzazione di spesa *ex* articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tali risorse saranno ora destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza".

Il **comma 604** dispone in ordine alle zone franche urbane già finanziate ai sensi del citato articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (legge n. 221 del 2012), ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche

relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.

Il prospetto riepilogativo. non considera le norme.

La relazione tecnica, relativamente al comma 603 afferma che con la Tabella E della presente legge di stabilità è stata disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Con riferimento al comma 604 la RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**¹² ha confermato che le risorse di cui all'articolo 22-*bis* del DL n. 66/2014 sono disponibili e libere da qualsiasi impegno e vincolo giuridico e possono essere destinate al finanziamento delle ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 del 2009.

Articolo 1, commi da 605 a 607

(Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)

Le norme (commi 605 e 606) riguardano il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, mentre il comma 607 modifica la disciplina sullo scioglimento dei medesimi istituti.

Il comma 605, in particolare, prevede:

- la riduzione, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016, da 0,207 a 0,199 punti percentuali del valore dell'aliquota di finanziamento dei suddetti istituti, la quale si commisura sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'INPS e dall'INAIL;

¹² Cfr. Nota tecnica depositata in 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

- la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017, da 72 a 68 punti percentuali dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento in oggetto, aliquota che si commisura sulle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare. La modifica di tale aliquota opera, come detto, a decorrere dal 2017, mentre, per il 2016, si prevede che la riduzione della quota provvisoria sia pari a 15 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente. Si ricorda che l'importo definitivo è determinato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente quello di riferimento - in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente.

In merito al suddetto acconto (entro il primo trimestre dell'anno solare), la novella di cui al comma 606 prevede che sia assicurato un successivo acconto, che, sommato al primo, corrisponda ad un importo complessivo pari all'80 per cento del summenzionato importo definitivo.

Il finanziamento in oggetto riguarda le attività e l'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativamente al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione.

Si ricorda, più in particolare, che il finanziamento per l'attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall'articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota di finanziamento (pari, nella normativa finora vigente, allo 0,207%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L'importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

- 89,90% all'attività;
- 10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- 0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto degli artt. 12 c 12-*terdecies* del D.L. n. 78/2010 (il quale ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti in bilancio nella misura di 30 milioni di euro annui) e dell'articolo 1, comma

309, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) (il quale ha disposto, per il 2015, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti in bilancio nella misura di 35 milioni di euro; la riduzione dell'aliquota di finanziamento dallo 0,226% allo 0,207% e la riduzione dell'assegnazione provvisoria dall'80% al 72%).

Il comma 607 differisce l'applicazione di una norma vigente, che definisce una delle fattispecie di scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tale fattispecie concerne l'ipotesi in cui l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento statale summenzionato, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale inferiore all'1,5 per cento del totale del finanziamento. Per gli istituti riconosciuti in via definitiva ed operanti prima del 2010, la fattispecie si applica - secondo il testo finora vigente - con effetto dall'attività dell'anno 2014. La novella di cui al presente comma 607 fa invece riferimento alle attività degli anni 2016 e successivi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzioni stanziamenti patronati (c. 605)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a 0,199 per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 15 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2015 per l'esercizio 2016 l'economia rispettivamente di 15 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al

comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, al 68 per cento (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima.

Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato): 15 mln di euro annui.

In relazione al comma 606 la relazione tecnica esclude effetti finanziari, atteso che la norma è diretta a specificare la procedura di riconoscimento in corso d'anno delle somme dovute agli istituti di patronato.

Anche il comma 607 non comporta effetti finanziari, ma è diretto a coordinare, ferme restando le somme da trasferire agli istituti di patronato, la data di decorrenza dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 310, lettera e) capoverso c-bis) a seguito dell'entrata in vigore della complessiva riforma relativa agli istituti in esame.

Articolo 1, comma 608

(Spese funzionamento enti previdenziali)

La norma dispone che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti, diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 494 a 510 (rafforzamento dell'acquisizione centralizzata), da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione spese enti di previdenza e assistenza				53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Maggiori entrate extratributarie									
Riduzione spese enti di previdenza e assistenza	53,0	53,0	53,0						

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 53 milioni annui per il triennio 2016-2018, mediante misure di razionalizzazione delle spese correnti, escluse quelle relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali, che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dalla stessa legge di stabilità. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹³, nel precisare che la diminuzione prevista dalle norme va ripartita tra INPS e INAIL, ha confermato che l'entità della stessa può essere ritenuta sostenibile dagli enti in questione, tenuto conto dei processi di riorganizzazione tuttora in corso, connessi all'accorpamento degli enti soppressi.

Articolo 1, commi 609-610 e commi 613-614 **(Giudici di pace e Fondo efficientamento sistema giudiziario)**

Le norme demandano al Ministero della giustizia l'adozione di misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari (VPO), in modo da assicurare risparmi

¹³ Cfr. Nota della RGS del 9 novembre 2015.

non inferiori ad euro 6.650.275 per il 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dal 2017 (comma 609).

Viene, altresì, previsto che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al RD n. 12/1941, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991, siano ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016 (commi 610 e 613).

Viene, altresì, disposta la riduzione di 4 milioni per il 2016 del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico¹⁴ (comma 614).

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi 609 e 614 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione indennità giudici di pace e giudici onorari (comma 609)	6,7	7,6	7,6	6,7	7,6	7,6	6,7	7,6	7,6
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo efficientamento sistema giudiziario (comma 614)	4,0			4,0			4,0		

La relazione tecnica con riguardo al comma 609, afferma che la proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" di euro 6.650.275 per l'anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. Il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

La relazione tecnica evidenzia che, dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.

¹⁴ Di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La relazione tecnica precisa che, come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un *trend* in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).

Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo.

<i>(euro)</i>					
Categorie di magistrati onorari	2014	2013	2012	2011	2010
Giudici di pace, GOT, VPO	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari. Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374/1991 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per il 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative *ex art. 23* della legge n. 689/81 (irrogate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.

La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per il 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dal 2017, tenuto conto della variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁵ ha fornito i seguenti chiarimenti in merito al comma 609. In particolare, era stato chiesto un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione in conto minori entrate degli effetti indotti connessi alla riduzione della spesa per i compensi ai giudici di pace e ai giudici onorari. Sul punto, il Governo ha chiarito che la riduzione è disposta in relazione a spese riferibili a compensi per incarichi continuativi ai quali non sono associati effetti indotti.

Con riguardo al comma 614, la relazione tecnica afferma che la norma prevede una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo

¹⁵ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015.

da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico” istituito, ai sensi dall’art. 1, comma 96, dalla legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 “Fondi da assegnare” – Capitolo 1536 che, per l’anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell’art. 22, comma 2, DL 27 n. 83/2015.

Con riguardo ai commi 610 e 613, la relazione tecnica afferma che le norme prevedono l’estensione della proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell’Amministrazione della giustizia sul capitolo 1362 p.g. 01 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

Articolo 1, commi 611 e 612

(Indennità di trasferta per i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

Le norme modificano l'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, nel testo previgente, stabiliva che ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma. Le modifiche assegnano l’indennità in oggetto anche ai magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 611).

Per le finalità sopra descritte è autorizzata la spesa di 193.515,35 euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 612).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Indennità di trasferta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica chiarisce che le norme riconoscono anche ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) - per evidenti ragioni di uguaglianza e omogeneità di trattamento economico - l'indennità di trasferta già prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, e per quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale.

L'onere annuo recato dall'emendamento è stato quantificato prudenzialmente in euro 193.515,35 con decorrenza 1° gennaio 2016, in relazione all'intero organico dei magistrati in servizio presso la DNAA.

L'onere è determinato valutando la corresponsione dell'indennità mensile di 576,40 euro a fronte di 20 giorni al mese di servizio. Tale indennità è corrisposta per 11 mesi a 23 magistrati (1 Procuratore nazionale, 2 Procuratori aggiunti e 20 Sostituti procuratori). L'importo così determinato è incrementato del 32,7 per cento per tenere conto dell'IRAP (8,5 per cento) e degli oneri previdenziali (24,2 per cento).

L'effettiva erogazione della predetta indennità è comunque subordinata alla effettiva residenza del magistrato fuori dal distretto della Corte di Appello di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1, comma 615 *(Mutui della Cassa depositi e prestiti)*

Normativa previgente. L'articolo 19 della legge 119/1981 (Legge finanziaria 1981) ha autorizzato gli enti locali a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di interventi nel campo dell'edilizia giudiziaria¹⁶. La norma prevede che l'onere di ammortamento sia posto a carico del bilancio dello Stato.

¹⁶ L'articolo 19 fa puntualmente riferimento ad alcune tipologie di interventi, quali la costruzione o l'acquisto di nuovi edifici giudiziari e le ristrutturazioni di edifici pubblici da destinare a sede di uffici giudiziari.

La norma integra l'articolo 19 della legge 119/1981, prevedendo che i mutui autorizzati da tale articolo possano essere impiegati, nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso dalla Cassa depositi e prestiti, ma non ancora erogato o utilizzato, anche per opere di ricostruzione e ristrutturazione di edifici pubblici, da destinare a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. A tal fine gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Senato ha inserito una disposizione in base alla quale, nel caso in cui i mutui siano stati integralmente estinti (per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti), l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministro della giustizia.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consente agli enti territoriali di destinare ad una loro finalità istituzionale gli edifici di cui posseggono la titolarità e sui quali sussiste un vincolo di destinazione d'uso da parte dell'amministrazione della giustizia (vincolo conseguente all'erogazione di un finanziamento della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 119/1981). È rimesso al Ministero della giustizia il parere, vincolante, sulla possibilità di destinare ad altro uso il bene immobile, non più attuale per le finalità giudiziarie.

La relazione tecnica riferita al testo licenziato dal Senato in prima lettura ha precisato, inoltre, che l'assenza di effetti finanziari è dovuta alla circostanza che gli interventi - anche indiretti - effettuati in materia di edilizia giudiziaria sulla base della norma in esame potranno essere finanziati con mutui già concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti.

Si segnala infine che - per quanto riguarda specificamente l'integrazione introdotta al Senato (destinazione dell'immobile a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria in caso di mutui integralmente estinti) - la medesima relazione tecnica ha affermato che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 616

(Commissario straordinario del Palazzo di giustizia di Palermo)

Normativa previgente. L'art. 1, comma 106, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro per il 2015 con corrispondente riduzione del Fondo ISPE, ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Palermo (commi 98-106). Il comma 98 demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari. Ai sensi del comma 99-bis¹⁷ (nel testo previgente) i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015. La norma consente, altresì, di modificare, entro il 30 settembre 2015, il summenzionato decreto. Al comma 106 sono ascritti sui saldi di finanza pubblica per il 2015 effetti di maggior spesa in conto capitale, per un importo di 6 milioni di euro.

La norma proroga, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la durata dell'incarico del commissario straordinario, nominato¹⁸ per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo. Viene conseguentemente prorogato dal 30 settembre 2015 al 28 febbraio 2016 il termine entro il quale possono essere apportate le modifiche al decreto interministeriale - adottato¹⁹ ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge di stabilità 2015 - ai fini dell'individuazione degli investimenti per la realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma è tesa a prevedere un'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della legge n. 190/2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative. Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia – missione 6 – Giustizia – U.d.V. 1.2 giustizia civile e

¹⁷ Introdotto dall'art. 21-*sexies*, comma 1, del DL, n. 83/2015.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 99-*bis*, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

¹⁹ Il decreto è stato adottato a fine gennaio 2015.

penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n. 5872, intestata a “COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 – 14” presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Inoltre, la RT afferma che, tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell’ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 617 ***(Proroga spese di funzionamento uffici giudiziari)***

Normativa previgente. L’art. 21-*quinquies* del DL n. 83/2015, prevede la facoltà per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2015, dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari. Tale facoltà può essere esercitata sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l’ANCI (comma 1). Nella convenzione quadro sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi (comma 2). Le autorizzazioni sono rilasciate nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall’art. 1, comma 527, della legge n. 190/2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La norma consente²⁰ agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2016 - e non più fino al 31 dicembre 2015 - dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni fatti in sede locale.

La norma prevede, altresì, che i limiti massimi per le autorizzazioni del Ministero della giustizia nel 2015 si mantengano - come previsto a legislazione vigente - entro il 15% della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, mentre nel 2016 tale limite viene fissato al 20%.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

²⁰ Modificando l’art. 21-*quinquies*, del DL n. 83/2015.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'art. 21-*quinques*, comma 1, del DL n. 83/2015.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.

Articolo 1, comma 618

(Credito di imposta per spese di negoziazione assistita)

Normativa previgente. L'articolo 21-*bis* del DL n. 83 del 2015 ha introdotto un credito d'imposta in favore dei soggetti che nel 2015 corrispondono compensi agli avvocati o agli arbitri abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita o nei casi di trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti. Il credito d'imposta, che spetta in caso di esito positivo della negoziazione o del procedimento, è commisurato fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2016. L'ammontare del credito spettante in relazione a ciascun procedimento è determinato dal Ministero della giustizia in misura proporzionale alle risorse stanziare. Tale misura viene comunicata sia all'interessato, sia all'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, viene detratto dalle imposte sui redditi. Esso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di indeducibilità degli interessi passivi.

La norma rende permanente il credito d'imposta di cui al citato articolo 21-*bis*, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiore spesa corrente									
Credito d'imposta		5	5		5	5		5	5

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 1, comma 619 **(Riduzione contributi ad enti del MAECI)**

La norma dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda a rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 198 euro per il 2016 e a 200.198 euro a decorrere dal 2017. Le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 6, escludendo per le stesse, a decorrere dal 2016, il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Allegato n. 6

(euro)

MAECI	Autorizzazione	2016	2017	2018
TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)	Legge n. 17/2004	/	200.000	200.000
UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale	Legge n. 51/1995	198	198	198
Totale		198	200.198	200.198

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione di contributi obbligatori e volontari ad organismi internazionali	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riporta un elenco delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione il cui contenuto è analogo a quello indicato dall'allegato n. 6.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**²¹ ha confermato che, poiché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione si impegna ad espletare tutti gli adempimenti necessari per rinegoziare i termini degli accordi internazionali relativi alla determinazione dei contributi dovuti alle organizzazioni internazionali, le riduzioni in argomento sono compatibili con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale.

Articolo 1, comma 620 **(Ripristino contributo al Gruppo Pompidou)**

Normativa previgente: l'art. 1, comma 318, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede²² una rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali relativi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, ai fini di una rideterminazione dei contributi volontari e obbligatori previsti per la partecipazione alle medesime organizzazioni, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per il 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dal 2016. La norma, a tal fine, interviene su specifiche autorizzazioni di spesa, relative a determinati contributi internazionali, che vengono indicati nell'allegato n. 8 della legge di stabilità 2015. Tra i contributi oggetto di recesso, in tale allegato, figura quello pari a 225.000 euro a decorrere dal 2015 relativo alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, del Gruppo Pompidou²³, del Centro nord sud, e dell'Osservatorio audiovisivo.

La norma, in deroga a quanto previsto dall'allegato 8 di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) autorizza a decorrere dal 2016 il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou. Al relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

²¹ Cfr Nota della RGS del 9 novembre 2015..

²² In termini sostanzialmente analoghi alla norma di cui al comma 619, della legge in esame. Sul punto si rinvia alla relativa scheda.

²³ Il Gruppo Pompidou è un Gruppo di cooperazione in materia di lotta contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti, istituito nel 1971 nell'ambito del Consiglio d'Europa.

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou nell'importo di 225 mila euro annui a decorrere dal 2016.

Articolo 1, commi 621 e 623 *(Incremento di tariffe consolari)*

La norma prevede (comma 621) un aumento delle tariffe consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al D.lgs. n. 71/ 2011.

In particolare viene previsto:

- l'aumento²⁴ nella misura del 20% degli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni I (stato civile²⁵), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) (comma 621, lett. a);
- l'aumento²⁶ nella misura del 40% degli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni II (notarili), VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza) (comma 621, lett. b);
- l'aggiunta, alla sezione III dell'art. 29 del D.lgs. n. 71/ 2011 della voce: "visto nazionale (tipo D) per motivi di studio", in relazione al quale la somma dovuta viene fissata in euro 50, a fronte della gratuità prevista a legislazione vigente²⁷ (comma 621, lett. c);
- l'abrogazione alla sezione IV degli articoli 39, 41, 43 e 52 relativi ad alcune tipologie di atti in materia di navigazione marittima ed aerea per i quali è prevista, a normativa vigente, la gratuità (comma 621, lett. d).

Le maggiori entrate rispetto all'esercizio 2015, derivanti dai summenzionati incrementi tariffari, pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, restano acquisite all'entrata e - per espressa deroga dell'art. 1, comma 568, della legge 206/ 2006 e dell'art. 2, comma 58, della legge n. 244/2007 - non sono destinate al MAECI (comma 623).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 623 i seguenti effetti.

²⁴ Con arrotondamento all'importo intero superiore.

²⁵ Con l'eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, di cui all'art. 7-bis.

²⁶ Con arrotondamento all'importo intero superiore

²⁷ Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 71/2011.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Riduzione di riassegnazioni di maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe consolari.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma di cui al comma 621 e precisa che, come risulta dalla tabella di seguito riportata, nel 2014, si sono registrati introiti per circa 7 milioni di euro per le sezioni (I, IV e VII) e di circa 8 milioni di euro per le sezioni (II, VI, VIII e IX).

In relazione al disposto incremento dei diritti consolari (lett. a e b) la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, considerato che l'aumento potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del DL n. 95/2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 milioni di euro.

(milioni di euro)

	Introiti 2014	Aumento 20 %	Aumento 40 %
Sezione I	6,9		
Sezione IV **	0,0		
Sezione VII	0,5		
<i>Subtotale</i>	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI **	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
<i>Subtotale</i>	7,9		3,2
<i>Totale maggiore entrata lorda</i>			4,6
<i>Maggiori introiti stimati **</i>			-0,6
<i>Totale maggiore entrata netta stimata*</i>			4,0

*Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

**Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari.

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la disposizione prevede alla lett. c) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 71/2011), evidenzia che la tariffa è in linea con il livello più basso praticato dai principali *partner* europei per la medesima categoria di visti.

Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, la relazione tecnica prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

Quanto all'abrogazione (comma 621, lett. d) di 4 articoli della Sezione IV della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea, la relazione tecnica afferma che ciò comporta l'applicazione a detti atti dell'art. 55 che assoggetta gli "atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione" al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La relazione tecnica evidenzia che la quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

In merito al comma 623 la relazione tecnica osserva che gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal comma 621 comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto — in base al comma 621, lettera a) — le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

Articolo 1, commi 622 ***(Rappresentanze diplomatiche e consolari)***

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 destinata alle seguenti finalità pertinenti l'attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari: *a)* manutenzione degli immobili; *b)* attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; *c)* assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Attività di rappresentanze diplomatiche e consolari.	2,0			2,0			2,0		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, comma 624
(Dismissioni immobiliari Ministero affari esteri)

La norma dispone che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'art. 1, commi 1311 e 1312, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) – pari a 20 mln di euro per il 2016 e 10 mln di euro per ciascun anno del biennio 2017-2018 – rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni di cui al comma 1314 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria, che prevedono la destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate in conto capitale									
Dismissioni immobiliari	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	0	0	0
Minori spese in conto capitale									
Dismissioni immobiliari	0	0	0	0	0	0	20,0	10,0	10,0

La relazione tecnica evidenzia che l'effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Articolo 1, comma 625
(Supplenti scuole estere)

Normativa previgente. L'art. 639 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che il contingente del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, escluso quello da destinare senza oneri

a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è contenuto entro il limite massimo di 624 unità.

L'art. 640, comma 2, stabilisce che la destinazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'art. 639.

La norma dispone una riduzione della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero di 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione spese supplenti all'estero	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Minori entrate tributarie e contributive									
Riduzione spese supplenti all'estero - Effetti fiscali				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal D.L. n. 95/2012.

La RT fa presente che un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del D.Lgs. n. 297/1994.

La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento.

La RT afferma che la riduzione risulta compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di generare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti in questione.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**²⁸ ha chiarito che il risultato della riduzione finanziaria indicata nella norma è la conseguenza della riduzione del costo unitario annuo, determinato dalla spesa per assegno di sede oltre altri oneri accessori, quantificata in euro 39.130,43, e della riduzione del costo unitario annuo per oneri riflessi, quantificata in euro 4.347,82.

Articolo 1, comma 626 **(Fondo supplenze brevi)**

Normativa previgente. l'art. 4, co. 4-*septies*, del D.L. 78/2010 ha modificato il sistema di pagamento delle competenze per il personale scolastico – compreso il personale supplente breve – stabilendo che il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente con quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento (c.d. “cedolino unico”).

La norma dispone che le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell'introduzione del “cedolino unico”, giacenti sui bilanci delle medesime scuole, siano acquisite all'erario.

In particolare, si prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁸ Cfr. Appunto del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Somme supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole	60								
Minori spese correnti									
Somme supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole				60			60		
Minori entrate tributarie e contributive									
Effetti fiscali				29,1			29,1		

La relazione tecnica fa presente che nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-*septies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La norma in esame dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Articolo 1, comma 627 **(Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE)**

Normativa previgente. gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) sono stati soppressi, al pari dell'Istituto nazionale di ricerca educativa (INDIRE), ai sensi dell'art. 1, co. 610 e 611, della L. 296/2006, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). In seguito, l'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L.111/2011) ha disposto la soppressione, dal 1° settembre 2012, dell'ANSAS e il ripristino dell'INDIRE, ferma restando la soppressione degli ex IRRE.

La norma dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, pari a 1 milione di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 204/1998.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative a progetti non realizzati dell'INDIRE	1,0								

La relazione tecnica riferisce che nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta dispone il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Articolo 1, commi da 628 a 630
**(Acquisizione all'entrata del bilancio di risorse per l'edilizia
universitaria)**

Le norme prevedono quanto segue:

- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016 (a condizione che risultino ancora non totalmente spese al 31 dicembre 2014) delle risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare (comma 628);
- affidano al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di procedere con apposito decreto:
 - all'individuazione degli atenei interessati;
 - alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016;
 - alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Il Ministero provvede al versamento, in apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato, degli importi individuati a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari" per l'esercizio finanziario 2016 (comma 629);

- nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537²⁹, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato (comma 630).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁹ Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nel Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e nel Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata di risorse giacenti sui bilanci delle Università relative ad interventi su edilizia	30,0								
Minori spese in conto capitale									
Versamento all'entrata di risorse giacenti sui bilanci delle Università relative ad interventi su edilizia				5,0	20,0	5,0	5,0	20,0	5,0

La relazione tecnica con riferimento al comma 628, specifica che la norma provvede a recuperare nell'anno 2016 quota parte delle risorse assegnate e trasferite alle università, sulla base di specifici criteri di ripartizione, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato in considerazione del loro mancato utilizzo.

Con riferimento al comma 629, la RT evidenzia che con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procederà alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme anche eventualmente a valere sul FFO 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Al fine di assicurare il versamento delle somme al capitolo di entrata del bilancio dello Stato lo stesso verrà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento per l'esercizio finanziario 2016.

In merito al comma 630, la RT fa presente che, per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Articolo 1, comma 631

(Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio)

Normativa previgente. L'articolo 19-ter del D.L. 135/2009 ha disposto la liberalizzazione del trasporto regionale marittimo e ha conferito le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi al cabotaggio marittimo di servizio pubblico alle Regioni già servite dalla società Tirrenia, le quali ne disciplinano la gestione mediante contratti di servizio. I commi da 15 a 18 prevedono, per il finanziamento dei predetti contratti di servizio, contributi dello Stato alle Regioni: per quanto riguarda, in particolare, la società Caremar, affidataria dei servizi nelle regioni Campania e Lazio, il comma 16, lettera e), ha fissato un contributo di euro 29.869.832 annui, che il comma 17 ha ripartito fra le regioni Campania, per euro 19.839.226, e Lazio, per euro 10.030.606.

La norma dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del DL 135/2009 è ridotta di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione assegnazioni alle società di servizi marittimi CAREMAR	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

La relazione tecnica afferma che il contratto recentemente concluso tra la regione Campania e la società che effettua il collegamento prevede un onere inferiore e pertanto è possibile ridurlo.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**³⁰ ha chiarito che l'importo del contratto concluso fra la Regione Campania e la Caremar prevede un onere di circa 11,850 milioni.

³⁰ Cfr. Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata in 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 632

(Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La normativa previgente. Il finanziamento del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo è stato disposto dall'articolo 39, comma 2, della legge 166/2002 e viene ridotto di 2.700.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La disposizione autorizza limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa è stata ridotta di euro 8.000.000 (articolo 39, comma 2, della legge di stabilità 2012 – 183/2011) e di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016 (articolo 1, comma 65, della legge di stabilità 2013 – 228/2012).

La norma in esame riduce ulteriormente le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi, effettuati in aree urbane ed extraurbane, dai veicoli che trasportano merci pericolose.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione spese per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo	2,7	2,7	2,7	1,3	2,7	2,7	1,3	2,7	2,7

La relazione tecnica afferma che vengono ridotte, in particolare, le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VT MIS (*vessel traffic management information system*).

Specifica poi che vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VT MIS (*Vessel Traffic Management Information System*) e rammenta che l'anno 2018 è quello terminale dell'autorizzazione di spesa.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha confermato, in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame, che il minor impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, rispetto al saldo netto da

finanziare, che si indica nell'anno 2016, è da ascrivere all'indice di spendibilità delle risorse in esame, trattandosi di spese in conto capitale.

Articolo 1, comma 633
(Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale)

La norma riduce le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296/2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione del finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranviario previsti dalla legge n. 296/2006, art.1, comma 1230. L'importo che residua è utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore del trasporto pubblico locale, così come previsto dalla legge n. 266/2005, art.1 comma 273. Poiché nel trend di spesa degli ultimi anni si è riscontrata una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.

Articolo 1, comma 634
(Soppressione di contributi a imprese armatoriali)

La norma sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta.

Il contributo è previsto dal secondo periodo del comma 38 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (147/2013) il quale a sua volta richiama la tipologia degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 88/2001 (vale a dire gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta).

La Commissione europea ha qualificato il contributo in questione come aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regime degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06.

Una disposizione identica era presente nel disegno di legge di stabilità 2015 (articolo 30, comma 1, dell'Atto Camera 2679-*bis*) soppresso nel corso dell'*iter* di approvazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione contributi alle imprese armatoriali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica illustra la disposizione.

Articolo 1, comma 635 ***(Dismissione immobili della difesa)***

Normativa previgente: l'art. 1, comma 374, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone che il Ministero della difesa effettui la dismissione degli immobili in proprio uso, inclusi quelli con destinazione residenziale, al fine di conseguire introiti da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per importi pari a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e a questi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli artt. 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lett. d), primo periodo, del D.lgs. n. 66/2010, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa, in maniera tale da assicurare, comunque, una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi evidenziati.

La norma novella il comma 374 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) disponendo che il Ministero della difesa, attraverso

la dismissione di immobili in uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizza introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per il 2017 (in luogo dei 100 milioni previsti per entrambi gli anni nel testo previgente del summenzionato comma 374). Tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si da luogo a riassegnazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate in conto capitale									
Vendita immobili della difesa	200,0			200,0					
Minori spese in conto capitale									
Vendita immobili della difesa							200,0		

La relazione tecnica precisa che la disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.

Articolo 1, comma 636

(Parco autovetture delle amministrazioni pubbliche)

La norma proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012. Tale norma stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che le stesse non comportano risparmi ai fini della presente legge di stabilità, poiché eventuali risparmi saranno valutabili solo a consuntivo.

Articolo 1, comma 637 **(Aliquota IVA 4% per i prodotti editoriali)**

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 667, della legge n. 190/2014 ha disposto l'applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta (4%) ai libri in formato elettronico (*e-book*).

La norma estende il regime di applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta (4%) anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato elettronico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
IVA 4% prodotti editoriali	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

La relazione tecnica ricorda che attualmente i prodotti editoriali interessati dalla norma scontano, a normativa vigente, l'aliquota del 22%..

La RT afferma che il fatturato di tali prodotti è pari a circa 64 milioni (50 mln di quotidiani e 14 mln di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% dei periodici – Fonte AGCOM, Rapporto per il 2014).

In via prudenziale, la RT stima che si tratti di vendite destinate interamente al consumo finale, anche per tenere conto di un mercato del settore in crescita.

Pertanto, applicando la riduzione dell'aliquota (18 punti percentuali) al predetto fatturato (64 mln), la RT ottiene una stima di minor gettito pari a 11,5 mln annui.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**³¹, in risposta a richieste di chiarimenti formulate, ha precisato quanto di seguito indicato:

- la stima è stata effettuata utilizzando l'aliquota IVA ordinaria del 22% senza considerare gli incrementi previsti dall'ordinamento vigente in quanto le nuove aliquote “sono state introdotte come eventuali clausole di salvaguardia e, come tali, non sicuramente applicabili per gli anni a venire”;
- il possibile andamento crescente del fatturato dei prodotti interessati dalla disposizione (che potrebbe essere determinato sia dalla tendenza ad una sempre maggiore fruizione dei prodotti *on line* sia dall'incentivo rappresentato dal minor carico fiscale che si introduce)

³¹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

non è stato considerato tenuto conto che, afferma la Nota, “l'imputare l'intero fatturato al consumo finale sia di sé estremamente prudentiale e tale da controbilanciare gli effetti di sottostima finanziaria sopra evidenziati”;

- rispetto al profilo di compatibilità europea, la Nota riporta una dettagliata ricostruzione della normativa nazionale e comunitaria in materia, concludendo che la commercializzazione dei prodotti editoriali elettronici sia da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del DPR n. 633/1972, ai quali non si applica il regime speciale IVA previsto dall'art. 74 del medesimo decreto (Risoluzione n. 186 del 2003).

Articolo 1, comma 638

(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

La norma dispone che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE: articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282) è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Si ricorda che, nel testo approvato in prima lettura dal Senato, si prevedeva un rifinanziamento del FISPE di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni per l'anno 2017, 139,610 milioni per l'anno 2018, 184,110 milioni per l'anno 2019, 181,510 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, 210,510 milioni per l'anno 2017 e di 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028. A valere su tale rifinanziamento è stata posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera; al tempo stesso, il Fondo è stato rifinanziato da altre disposizioni, anch'esse introdotte nel corso dell'iter parlamentare, che hanno previsto l'afflusso al Fondo di maggiori entrate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Spese correnti									
Variazione Fisce	-5,2	39,6	90,5	4,8	29,6	90,5	4,8	29,6	90,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 639

(Fondo per esigenze indifferibili nel corso della gestione)

La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Si ricorda che con l'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (con una dotazione iniziale di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016). Il Fondo deve essere ripartito annualmente con appositi decreti del Presidente del Consiglio.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione	10	10	10	10	10	10	10	10	10

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Si segnala che, oltre al presente comma, le seguenti norme della legge 208/2015 in esame - alle cui schede si rinvia - determinano effetti finanziari a fronte dei quali è stato previsto l'utilizzo o l'incremento del Fondo per le esigenze indifferibili nel corso della gestione:

- **comma 63**: incremento del Fondo nella misura di 632,5 milioni di euro per il 2016 e di 854,53 milioni di euro per il 2017; riduzione del Fondo nella misura di 1,37 milioni a decorrere dal 2018;
- **comma 175**: copertura degli oneri derivanti dalla nuova determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale. Conseguente riduzione del Fondo nella misura di 11 milioni a decorrere dal 2016;
- **comma 177**: copertura degli oneri derivanti dalla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione SpA, con conseguente riduzione del Fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2016;

- comma 595: parziale copertura dell'onere (3 milioni di euro per il 2016) derivante dal differimento di un anno (dal 2016 al 2017) dell'abrogazione di una norma onerosa (Fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti della benzina e del gasolio per autotrazione). Conseguente riduzione del Fondo esigenze indifferibili nella misura di 2 milioni per il medesimo anno 2016 (la restante quota di copertura - per l'importo di 1 milione di euro nel 2016 - è stata individuata mediante una riduzione del Fondo speciale di parte corrente in tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia;
- comma 968: copertura degli oneri derivanti dal comma 967, secondo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 (dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato). Riduzione del Fondo esigenze indifferibili nella corrispondente misura di 10 milioni nel 2016;
- comma 972: utilizzo delle disponibilità del Fondo come clausola di salvaguardia finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del contributo straordinario di 80 euro al mese (960 euro su base annua) a favore del personale del settore della sicurezza. A tal fine deve essere accantonata e resa indisponibile una quota del Fondo esigenze indifferibili pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare nel caso in cui - in esito al previsto monitoraggio mensile dei predetti oneri - si debba assicurare la copertura di oneri eccedenti rispetto alle previsioni.

Articolo 1, commi 640 e 644

(Ciclovie turistiche, ciclostazioni e ciclabilità cittadina)

Le norme contengono un'autorizzazione di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 ai fini della progettazione e della realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni, per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina nonché per progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici. Con riferimento alle ciclovie sono indicati quattro interventi prioritari (ciclovie del Sole Verona-Firenze; ciclovie VenTo Venezia Torino; Grab Roma; Ciclovie dell'acquedotto pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia).

I progetti saranno individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i progetti di ciclovie turistiche è previsto il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La disposizione introduce anche un finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 per itinerari turistici a piedi denominati “cammini” (comma 640).

Il comma 644 individua le relative coperture finanziarie:

- a) quanto alla spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 69/2013³²;
- b) quanto alla spesa di 10,4 milioni di euro per l’anno 2017 e di 10,4 milioni di euro per l’anno 2018, mediante la riduzione delle risorse destinate all’erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all’articolo 133 della legge 13 dicembre 2000, n. 388³³;
- c) quanto alla spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 4,6 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dei fondi in cui vengono iscritti i residui passivi cancellati dal bilancio e delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale 2015-2017 corrispondenti alla cancellazione dei residui perenti, secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66³⁴.

³² L’articolo 18, comma 1, del DL n. 69/2013 prevede che “Per consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l’anno 2013, 405 milioni di euro per l’anno 2014, 652 milioni di euro per l’anno 2015, 535 milioni di euro per l’anno 2016 e 142 milioni di euro per l’anno 2017. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato successivamente incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DL n. 133/2014. Il comma 1-bis dello stesso articolo ha previsto un ulteriore incremento di 39 milioni di euro avvalendosi delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revocche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,

³³ L’articolo 133 della legge n. 388 del 2000 aveva istituito un contributo, mediante credito d’imposta, per le piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione con sede legale in Sicilia a copertura delle spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato nei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Venivano destinati, a partire dal 2002, 50 miliardi di lire (25.822.844,95 €) a tale finalità, prevedendosi un cofinanziamento regionale in misura non minore al 50%. A seguito della legge n. 311 del 2004 (articolo 1, comma 528), le citate risorse sono state destinate a cofinanziare “interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del trasporto merci siciliano”, ai sensi dell’articolo 134 della legge n. 388 del 2000.

³⁴ L’articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevede una procedura speciale di riaccertamento dei residui, nelle more del completamento della riforma della contabilità pubblica. Il riaccertamento riguarda sia i residui passivi sia i residui perenti. Per i residui passivi si prevede che, a seguito dell’accertamento, si provveda, per ciascun Ministero, all’istituzione di appositi fondi per la parte corrente e per la parte capitale ai quali vengono assegnate risorse, fissate in via pluriennale, in misura non superiore al 50% dell’ammontare

- d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, 25 milioni di euro per l'anno 2017 e 23 milioni di euro per l'anno 2018 dai risparmi conseguiti sulla base delle disposizioni di cui al comma 645 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità 2016 (esclusione dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Interventi per la ciclabilità (c. 640)	17,0	37,0	37,0	17,0	37,0	37,0	17,0	37,0	37,0
Progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi (c. 640)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

(milioni di euro)

Minori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione Fondo sbloccacantieri di cui all'art 18 comma 1 DL 69 2013 (c. 644 lettera a))	5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Riduzione contributi per spese di trasporto PMI siciliane di cui all'art 13 legge 388 del 2000 (c. 644 lettera b))	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4	10,4
Minori spese correnti									
Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente-MIT (art. 49, DL n. 66/2014) (c. 644 lettera c))	0,0	2,6	4,6	0,0	2,6	4,6	0,0	2,6	4,6

La relazione tecnica descrive le norme.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo**³⁵, in relazione ad una richiesta di chiarimenti circa l'effettiva comprimibilità delle autorizzazioni di spesa utilizzate a copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame, ha precisato che i capitoli interessati dispongono di risorse sufficienti a garantire la copertura degli oneri.

dei residui eliminati di pertinenza (la parte rimanente viene invece iscritta in un fondo del Ministero dell'economia e delle finanze e ripartita a favore di interventi individuati sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Per i residui perenti, non più esigibili, si prevede che le somme corrispondenti siano iscritte su base pluriennale con la legge di bilancio 2015-2017 nella misura del 50% dell'ammontare.

³⁵ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma da 641 a 643
(Destinatari del Fondo per lo sviluppo di attività innovative)

Le norme prevedono quanto segue:

modificano l'articolo 1, comma 56, della legge n. 147 del 2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell'artigianato digitale e manifattura sostenibile. Il comma interviene sulla platea dei soggetti destinatari degli interventi del citato Fondo ammettendo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative) (comma 641);

riformulano l'articolo 1, comma 57, della legge n. 147 del 2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo sopra citato, specificando che le procedure selettive devono essere in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo. È confermata la durata almeno biennale dei progetti (comma 642);

stabiliscono che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo di cui si tratta (comma 643).

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse, di carattere procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili in bilancio.

Articolo 1, commi 645 e 646
(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per autotrasporto)

Le norme dispongono quanto segue: il comma 645 stabilisce che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per

autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2015³⁶ (comma 425) aveva già escluso la possibilità di fruire dell'agevolazione in esame per i veicoli di categoria euro 0 a partire dal 2015. La norma in esame fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per l'individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura. Sono quindi disciplinate le modalità per far fronte ad eventuali scostamenti rispetto agli importi stimati. A tal fine, si prevede che l'Agenzia delle dogane comunichi il valore dello scostamento, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, nei casi in cui si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, si dispone che i corrispondenti importi siano assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'eventualità in cui si determinino invece minori risparmi rispetto a quanto ipotizzato, si prevede la rimodulazione, con decreto, delle dotazioni finanziarie finalizzate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in modo da assicurare la neutralità finanziaria rispetto ai saldi di finanza pubblica.

Il comma 646 destina gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 645 per due finalità. Fino al 15% delle risorse, per interventi volti a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto di merci su strada (Si fa quindi rinvio ad un provvedimento attuativo e si stabilisce che l'efficacia della previsione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di aiuti di stato). Entro il limite dell'85%, per l'acquisto, attraverso l'apposito fondo (di cui al comma 866), di automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Credito d'imposta agev. gasolio – Esclusione Euro 1 e 2 (c. 645)	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0

La relazione tecnica valuta il risparmio teorico massimo associabile all'esclusione dall'agevolazione per i veicoli fino alla classe euro 2, in euro 462 milioni per l'anno 2016, 392 milioni per l'anno 2017, in 322 milioni nel 2018, 252 milioni per l'anno 2019, 182 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2012 e 42 milioni per l'anno 2022. Dopo aver ricordato che, con

³⁶ Legge n. 190/2014.

la legge di stabilità per l'anno 2015 (comma 234) le attuali agevolazioni sono confermate a tutto il 2018, sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione, come segue:

CONTO PROPRIO		CONTO TERZI
Euro	Veicoli	Veicoli
1	23.226	11.038
2	45.844	31.889

(Su un totale di 432.547 veicoli \geq 7,5 tonnellate)

A tali veicoli vanno aggiunti tutti gli autobus per l'esercizio di servizi di linea e trasporto pubblico locale. Per il calcolo dei risparmi, considera anche il fisiologico rinnovo del parco circolante. Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all'anno. Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 euro a litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui. Tiene conto inoltre che i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri ma presentano consumi superiori rispetto a quelli più recenti.

Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è, dunque, stimabile negli importi indicati in tabella.

	Anno	Numero	Percorrenza annua	Consumo (km*l)	Risparmio a veicolo	Nuove immatricolazioni anno	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
Euro 1	2016	34.200	50000 km	2,5	4.200			143.640.000
Euro 2	2016	77.700	60000 km	2,5	5.000			388.500.000
	2016					10.000	70 M€	462.140.000
	2017					10.000	140 M€	392.140.000
	2018					10.000	210 M€	322.140.000

Tenuto conto: a) che i suddetti importi sono calcolati per competenza e che invece il risparmio effettivo sui conti pubblici è contabilizzato in termini di cassa; b) che la fruizione del credito avviene trimestralmente e in

piccola parte mediante rimborsi diretti; c) degli effetti di risparmio conseguenti dalle disposizioni previste con la legge di stabilità 2015 (che ha escluso dal beneficio del credito di imposta i veicoli Euro 0), prudenzialmente i risparmi derivanti dalle presenti disposizioni sono valutati in 160 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni nell'anno 2021 e in 40 milioni nell'anno 2022.

Il comma 646, prevede che qualora dalle misure previste dal comma 645 si verificassero maggiori risparmi rispetto a quelli previsti, questi saranno assegnati fino al 15 per cento del loro ammontare per il finanziamento di misure volte a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada, e fino all'85 per cento al fondo di cui al comma 866.

Articolo 1, commi da 647 a 649 *(Norme in materia di autotrasporto)*

Le norme dispongono quanto segue:

- si autorizza la spesa di 45,4 milioni € per il 2016 in favore del Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l'attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell'UE o nello Spazio Economico europeo. Per il 2017 e 2018 i contributi sono di 44,1 e 48,9 mln € (comma 647);
- si autorizza la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. Si prevede anche che agli stessi fini possa essere destinata una quota delle risorse che sono state stanziare dalla legge di Stabilità 2015 per l'autotrasporto³⁷ (comma 648);
- si rinvia ad un apposito regolamento l'individuazione dei beneficiari dei contributi dei precedenti commi 647 e 648, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità previste. Si prevede la preventiva notifica alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE (comma 649).

³⁷ Si tratta di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 stanziati dall'art. 1, comma 150 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Marebonus – contributi decongestione rete viaria (c. 647)	45,4	44,1	48,9	45,4	44,1	48,9	45,4	44,1	48,9

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Ferrobonus – contributi decongestione rete ferroviaria (c. 648)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Articolo 1, comma 650

(Operatività della sezione speciale trasporto del Fondi di garanzia PMI)

Normativa previgente. L'articolo 2, comma 100, della legge finanziaria per il 1997 aveva istituito un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Rivolgendosi al Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

L'articolo 15, comma 3, della legge n. 266/1997 ha previsto – contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI – le modalità operative di quest'ultimo Fondo, disponendo che la relativa garanzia possa essere concessa: alle banche; agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB; alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo; a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB. Con l'introduzione della riforma dello strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA).

L'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 ha operato una sostanziale riforma dello strumento, disponendo che con D.M. non regolamentare venisse fissata: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (comma 1); per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2). Inoltre, l'articolo 39, al comma 3, ha elevato l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con D.M. non regolamentare, disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa. In attuazione delle previsioni suddette, è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012, successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2013.

Lo stesso articolo 39, al comma 4 come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 7 e 8 legge n. 190/2014), ha disposto che la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del TUB alle imprese – non più solo PMI – ma anche con un numero di dipendenti non superiore a 499. L'efficacia della modifica operata dalla legge di stabilità 2015- che consente la garanzia del Fondo non solo alle PMI ma anche ad imprese con numero di dipendenti fino a 499 è sospesa - fino al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 192/2014 (articolo 3-bis).

Il D.M. 24 aprile 2013 ha fissato le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese

Inoltre, è stata consentita la possibilità con D.M. non regolamentare di modificare la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo (comma 5).

Inoltre, il comma *7-bis*, riserva una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del TUB, da destinare alla micro imprenditorialità.

Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034 intestato al gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa). Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009 è stata istituita un'apposita sezione del Fondo destinata al sostegno dell'attività di autotrasporto. A tale specifica sezione erano stati assegnati 50 milioni di euro. A seguito dell'esaurimento delle risorse assegnate alla sezione, essa aveva cessato la propria operatività.

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il comma in questione, attraverso l'attribuzione alla sezione citata di 10 milioni di euro, ne ha consentito la riattivazione.

La riattivazione della sezione è confermata dalla circolare n. 1 del 2016 emanata dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale, gestore del fondo, che dà appunto conto dell'avvenuto rifinanziamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo di garanzia piccole e medie imprese - Sezione Autotrasporto (c. 650)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0

La relazione tecnica ricorda che la Sezione speciale in oggetto è stata istituita nel 2009 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, incrementata per ulteriori 8.209.000 euro circa, a valere sulle risorse stanziare con la legge di Stabilità 2014 e destinate ad interventi a favore dell'autotrasporto.

Articolo 1, comma 651

(Esonero dalla contribuzione previdenziale per i conducenti veicoli di trasporto cose e persone)

La norma riconosce dal 1° gennaio 2016 ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni) un esonero, a domanda, pari all'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi I.N.A.I.L.) a carico dei datori di lavoro.

Più specificamente, lo sgravio è concesso ai conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006³⁸, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.

³⁸ Il Regolamento (CE) 561/2006 disciplina i periodi di guida e di riposo nonché le interruzioni per i conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, migliorando allo stesso tempo le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Inoltre, la norma ha anche lo scopo di ottimizzare il controllo e l'applicazione nonché promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. In particolare, il Regolamento individua l'età minima per la guida a 18 anni (con specifiche

A tal fine viene autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Il richiamato esonero è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande: nel caso, quindi, in cui le risorse individuate in precedenza risultino insufficienti (anche su base pluriennale) con riferimento alla durata dell'esonero, lo stesso ente non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione, anche attraverso il proprio sito *internet*.

È compito dell'ente previdenziale, infine, effettuare al monitoraggio delle minori entrate (valutate con riferimento alla durata dell'incentivo) inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Minori entrate contributive	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Decontribuzione Imprese autotrasporto	0,0	0,0	0,0	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
Maggiori spese correnti									
Decontribuzione Imprese autotrasporto	65,5	65,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione conseguono minori entrate contributive in termini di Conto delle PA per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 e una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018. La norma prevede che la misura sia adottata in via sperimentale per un periodo limitato di tre anni (2016-2018) e, comunque, incide sui tassi e sul pagamento dei contributi in misura inferiore al 50%. Infatti i contributi previdenziali ed assistenziali incidono per circa il 42% sull'imponibile, di cui circa il 33% a carico dell'impresa ed il resto a carico del lavoratore. L'abbattimento del 80% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa presso cui sono in servizio i conducenti comporta oneri a carico dello Stato che si possono calcolare come segue (i calcoli sono effettuati tenendo a riferimento impresa con dipendenti, mentre in caso di

deroghe a 16 anni in specifiche situazioni), e stabilisce il periodo massimo di guida in 9 ore giornaliere, definendo altresì eventuali deroghe all'orario giornaliero e settimanale nonché il regime dei riposi e delle interruzioni. Tra le responsabilità dell'impresa di trasporto, si segnala il divieto di retribuire i conducenti salariati (o concedere loro premi o maggiorazioni di salario) in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del Regolamento stesso. L'apparato sanzionatorio per le violazioni alla norme, infine, spetta agli stati membri.

artigiani che guidano il proprio veicolo i contributi sono inferiori). L'imponibile medio uomo/mese di un autista (Livello 3S del CCNL autotrasporto e logistica) può essere stimato per eccesso in euro 2.000 (prendendo a riferimento la base di computo utilizzata per calcolare gli aumenti contrattuali pari a 1.779 euro, cui aggiungere l'aumento contrattuale attualmente in trattativa con i sindacati, nonché aggiungendo una quota per tener conto dell'incidenza del lavoro straordinario, ecc.). Il 33% a carico dell'impresa è quindi pari a circa 660 euro. L'80% è pari a circa 528 euro, che diviso per 22 giorni lavorativi al mese comporta una decontribuzione pari a circa 24 euro a giornata lavorativa. Per calcolare le necessità finanziarie va ipotizzato quanti viaggi internazionali annui (di durata media di 3 giorni) possano essere computati. Partendo dall'utilizzo delle copie certificate conformi della licenza comunitaria (che ogni veicolo utilizzato per servizi internazionali deve avere a bordo attualmente rilasciate circa 57.000) e considerando che meno di un terzo di tali veicoli è di categoria Euro superiore a 4 (veicoli dotati di tachigrafo digitale) e di questi solo una parte (circa due terzi) viene utilizzata per almeno 100 giorni per servizi internazionali, si può effettuare il seguente calcolo:

- veicoli utilizzati 13.000 con numero di conducenti equivalente;
- viaggi internazionali anno possibili 75 (durata viaggio media 3 giorni); va considerato che non tutti gli autisti saranno impiegati integralmente solo su viaggi internazionali, ma anche in trasporti nazionali o in cabotaggio nel Paese estero. I viaggi effettivi da considerare possono essere pertanto individuati in un massimo di 70;
- totale viaggi internazionali anno 910.000;
- giorni uomo impiegati 2.730.000.

Onere complessivo circa 65,5 milioni all'anno.

Articolo 1, comma 652

(Riduzione della deduzione spese non documentate autotrasportatori)

Normativa previgente. L'articolo 66, comma 5, del Tuir disciplina la deduzione forfetaria delle spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. La citata norma dispone che il reddito delle imprese di autotrasporto sia ridotto a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Tali valori sono stati successivamente rivalutati e, dall'anno 2008 fino all'anno 2014, le somme riconosciute a titolo di deduzione sono state pari a 56 euro, per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta precedente

per ciascun trasporto effettuato dall'imprenditore all'interno della regione e delle regioni confinanti (per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa la deduzione era pari a 19,60 euro) e 92 euro, per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta precedente per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

Ai sensi della legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 150, legge n. 190 del 2014) il complesso degli incentivi e dei benefici riconosciuti al settore dell'autotrasporto è stato reso strutturale e, a decorrere dall'anno 2015, è stata quantificata una spesa annuale pari a 250 milioni di euro ripartiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In ragione di ciò il complesso delle risorse destinate alle deduzioni forfetarie è annualmente stabilito sulla base del citato decreto in ragione delle risorse disponibili.

La quantificazione delle risorse destinate alle deduzioni è stata effettuata per l'anno 2015 dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate come risulta dal decreto interministeriale 29 aprile 2015 e ha comportato una significativa riduzione degli importi delle deduzioni, in quanto gli importi spettanti per il periodo d'imposta 2014 sono stati fissati in:

- 44 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;
- 15,40 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Si ricorda che per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.

La norma dispone quanto segue: si riducono, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (art. 66, comma 5, del TUIR ed art. 1, comma 106 della legge n. 266/2005). Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la norma introduce ulteriori limiti rispetto a quelli già operanti negli anni precedenti in materia, rappresenta che fin dal 2005 le risorse da destinare alla copertura della deduzione forfetaria di spese non documentate spettante agli autotrasportatori per conto di terzi per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore sono state definite con provvedimenti ministeriali a valere sulle risorse destinate al settore. Tale misura, che si traduce in una forma di rimborso di spese correnti, e dunque come contributi ai costi di esercizio, deve considerarsi aiuto di Stato, ed è suscettibile di essere fruita in regime "*de minimis*", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore, stante la scarsa entità degli importi. Dal 2015 le risorse per il settore sono stanziare con carattere strutturale e continuativo (articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2015). Rappresenta quindi che le risorse destinate alle deduzioni forfetarie in parola sono state significativamente ridotte rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, ciò anche in relazione ad una stima dell'utilizzo di siffatta agevolazione da parte dei potenziali beneficiari. Nel corso del 2015, poiché le risorse destinate allo scopo non risultavano sufficienti a garantire una adeguata quantificazione delle deduzioni forfetarie di spese non documentate, comportando una notevole riduzione dell'importo delle deduzioni forfetarie fruibili rispetto a quanto avvenuto nel passato, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni stesse, tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, si è reso necessario incrementare il fondo previsto da 60 milioni di euro a 95 milioni di euro. Rileva quindi che la riduzione degli importi delle deduzioni forfetarie spettanti è disposta al fine di scongiurare il rischio che l'importo destinato a tale deduzione (60 milioni per gli anni 2016 e 2017) non sia sufficiente per una congrua quantificazione degli importi delle singole agevolazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate. Negli anni 2013 e 2014 tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Nel 2015, invece, tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 44,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 73,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Per i trasporti effettuati sempre personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune ove ha sede l'impresa le deduzioni erano fissate al 35% dell'importo previsto per i trasporti in ambito regionale (articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). La norma in esame, limitando l'agevolazione ad un unico importo (oltre a quello ridotto per i trasporti in ambito comunale) garantirà il rispetto di quanto già previsto a legislazione

vigente. Conclude osservando che la disposizione non determinerà nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 653
(Autotrasporto e copertura degli oneri per funzionamento di servizi di trasporto)

La norma prevede la reintroduzione dell'obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale. Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio. Si prevedono sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti.

La relazione tecnica afferma che il comma 653 reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza determina l'irrogazione di sanzioni amministrative;

Articolo 1, commi da 654 a 656
(Norme in materia di autotrasporto)

Le norme dispongono quanto segue:

- si autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Viene quindi ripartito in dettaglio l'onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l'onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 risulta di 2,6 mln €. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l'AFA che copra tutto l'arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifica la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all'erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti, secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. Si autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatrici dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica (comma 654);
- si prevede, per l'anno 2016, uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica (comma 655);
- si autorizza l'ANAS S.p.A., previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze. Tali accordi sono stipulati con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire temporaneamente alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale (comma 656).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Autostrada ferroviaria Alpina (c. 654)	21,0	5,4	2,6	21,0	5,4	2,6	21,0	5,4	2,6
Autostrada ferroviaria Alpina- ulteriore finanziamento finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri espletamento servizi ferroviari valico tra italia e Francia (c. 654)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Programma controllo emissioni inquinanti veicoli (c. 655)	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

La relazione tecnica afferma che il comma 654 autorizza la spesa necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall'accordo con il Governo francese sul tunnel storico del Fréjus (tra Orbassano e Aiton), che prevedono un servizio ferroviario per il trasporto di merci e merci pericolose (combinato accompagnato e non accompagnato), denominato Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), che utilizza la tecnologia "Modalohr" (carri ribassati per trasporto su rotaia di TIR e camion, anche telonati, per il trasporto di container, rimorchi e semirimorchi, oltre alle motrici).

La configurazione societaria di AFA s.r.l. è stata sin dall'inizio paritaria tra Trenitalia e SNCF ed il servizio, denominato sperimentale, ha avuto inizio nel 2003. Infatti, il Progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina è stato regolato inizialmente, in Italia, tramite un Accordo di Programma triennale (2004-2006) stipulato ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n. 166/2002 e del relativo DPR n. 340/2004 di attuazione, che prevedeva il finanziamento in via prioritaria del progetto stesso, mentre, in Francia, tramite una convenzione, rinnovata annualmente, fra il Ministero dei Trasporti e la Società di scopo costituita per l'erogazione del servizio.

Dal punto di vista tecnico, la RT segnala che il servizio commerciale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina effettua 4 coppie di treni al giorno dal lunedì al venerdì, collegando Orbassano con Aiton attraverso il valico del Frejus. La massima capacità di carico, per ogni singolo collegamento, è di 22 unità per treno, che corrisponde ad una massima capacità giornaliera, nei due sensi di marcia, di 176 unità (contenitori tipo: container, rimorchi, semirimorchi o telonati).

La capacità effettiva tuttavia può essere minore e varia a seconda del tipo di servizio richiesto dagli autotrasportatori (trasporto accompagnato con autista: motrice e contenitore – o non accompagnato: solo contenitore) a causa delle configurazioni tecniche necessarie per accogliere sia le unità di carico sia le motrici.

Dal punto di vista formale, il Progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione europea, sia sotto il profilo della concentrazione sul mercato, sia per quanto riguarda la coerenza degli aiuti concessi con il Trattato istitutivo della Comunità Europea nel corso del 2003. Successivamente l'Accordo è stato rinnovato per l'anno 2007, poi per il biennio 2008-2009 e successivamente prorogato annualmente, con reperimento di specifici fondi, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 previa autorizzazione agli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. Ciononostante a seguito dell'ultima richiesta di autorizzazione alla concessione dell'aiuto di Stato, la Commissione europea, con decisione n. C(2012)4636 dell'11.7.2012, ha prorogato la possibilità di concedere l'aiuto di Stato soltanto al giorno 30 del mese di giugno 2013. Si segnala per altro che nel 2009 era stata avviata una procedura di gara per l'assegnazione dei servizi a mercato, la quale tuttavia non è mai stata portata a conclusione in ragione della mancanza di certezza finanziaria circa la copertura degli oneri conseguenti.

In conseguenza di quanto sopra il servizio sperimentale dell'AFA si è concluso il 30 giugno 2013 e l'Italia, in via cautelativa, ha ritenuto opportuno non procedere all'erogazione del finanziamento già impegnato e previsto per il I semestre 2013. Infatti, con riferimento a fondi residui 2012 (sul capitolo 7290, impegnati con DD n. 83 del 4.12.2012), è stato predisposto uno specifico Accordo di programma (AdP) per il primo semestre dell'anno 2013 firmato in data 6.11.2012 e approvato con decreto dirigenziale n. 75 dell'8.11.2012 e, quindi, inoltrato alla Corte dei Conti per il tramite degli Uffici Centrali di Bilancio presso il MIT. Tuttavia l'AdP relativo al primo semestre 2013, è stato oggetto di osservazioni da parte della stessa Corte dei Conti che, avendo ricevuto l'Accordo in data 18.02.2014, ha restituito il provvedimento non registrato perché aveva, ormai, esaurito i propri effetti essendo terminata in data 30.6.2013 l'attività del contratto in questione.

Al fine di non interrompere il servizio, che a metà del 2013 iniziava a beneficiare degli effetti positivi della ristrutturazione della galleria del Frejus, ed in considerazione dell'importanza che lo stesso riveste, in un'area delicata come quella delle Alpi, sia per ragioni ambientali che politiche, Trenitalia, pur in mancanza di Accordo tra le Parti, ha continuato per tutto il 2013 e fino ad oggi il servizio di trasporto intermodale AFA. In particolare, dal 1° luglio 2013 il servizio è stato denominato "transitorio", ovvero propedeutico alla definizione e preparazione della procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale a partire tendenzialmente dal 1/1/2018, ovvero dal 1/7/2018, con conclusione rispettivamente il 31/12/2027, ovvero il 30/6/2028.

Per chiedere l'autorizzazione a tale servizio transitorio, di passaggio fra il periodo "sperimentale" ed il successivo servizio definitivo da aggiudicare mediante la sopra richiamata gara internazionale, è stata presentata nel corso del 2014 apposita comunicazione di notifica per aiuti di stato compatibili, ai sensi dell'art. 93 del TFUE, alla Commissione europea. La procedura, avviata d'intesa con le Autorità francesi, era pertanto orientata alla regolarizzazione ed al riconoscimento da parte della Commissione europea della contribuzione pubblica di tutto il periodo transitorio e del successivo periodo definitivo, al fine di poter arrivare quanto prima ad avviare la procedura di gara internazionale e trovare i necessari finanziamenti a copertura dei servizi erogati da Trenitalia nelle more della conclusione di tale procedura di notifica. In particolare in data 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015 le autorità italiane e francesi hanno rispettivamente notificato alla Commissione europea, conformemente alle disposizioni dell'art. 108, paragrafo, 3 del trattato sul funzionamento dell'UE, il finanziamento del servizio transitorio di autostrada ferroviaria alpina in oggetto. La Commissione ha chiesto, il 6 marzo 2015, informazioni supplementari alle autorità dei due Stati coinvolti ricevendo risposta il 31 marzo 2015.

L'iter della notifica si è quindi concluso positivamente per AFA con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)3455 del 26.5.2015. Con tale Decisione si è dimostrata la correttezza giuridica e la possibilità di procedere alla erogazione del contributo statale per i servizi AFA nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2018 (denominato periodo transitorio) e per il successivo periodo post-gara di dieci anni.

Pertanto, la presente disposizione consente di addivenire alla conseguente sottoscrizione, in tempo utile, dell'Accordo di Programma con Trenitalia in considerazione del fatto che l'impresa ferroviaria ha continuato ad espletare i servizi AFA dal 1 gennaio 2013, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza ricevere alcun contributo. Si segnala infine che l'approvazione di tale norma è propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che tale ultimo finanziamento è indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica che, in base ai tempi autorizzati dalla CE, dovrebbe partire entro giugno 2016.

La RT precisa inoltre che risulta fondamentale, urgente ed indispensabile l'approvazione della norma per il periodo transitorio, anche in base agli accordi bilaterali fra i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti presi negli ultimi tre incontri fra Italia e Francia.

Per coprire tutto il periodo transitorio, si intende procedere alla definizione dell'Accordo di programma per il periodo transitorio, autorizzato dalla CE, e precisamente dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018.

La relativa spesa è di euro 21.026.383 per l'anno 2016, 5,4 milioni per l'anno 2017 e 2,6 milioni per l'anno 2018.

Secondo la RT la presente disposizione, inoltre, si prefigge, l'obiettivo di trovare le risorse necessarie ad aggiudicare tale servizio AFA mediante una concessione ad una impresa ferroviaria. La stessa norma prevede quindi anche di incentivare lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci attraverso le Alpi, limitando l'attraversamento dei valichi fra Italia e Francia da parte dei mezzi pesanti (TIR e camion con rimorchi e semi-rimorchi). A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Relativamente al comma 655 la RT specifica che la disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'anno 2016, di 5 milioni, al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, e ciò a seguito dei recenti eventi che hanno riguardato le emissioni inquinanti di veicoli diesel del gruppo Volkswagen.

Più in generale, la rinnovata attenzione alla salute dei cittadini e alla sicurezza della circolazione, assieme alla sempre crescente maggiore complessità dei veicoli e della loro componentistica meccanica ed elettronica, rende necessario implementare il livello e la qualità delle verifiche e prove e dotare le strutture delle risorse necessarie per far fronte a tale attività.

La RT afferma che sono in corso di approfondimento le specifiche tecniche al fine di individuare le prove più efficaci per evidenziare (con strumenti e modalità non contestabili) la eventuale sussistenza di alterazioni artificiali dei dati di emissione in particolari condizioni di prova, quali quelle di omologazione sui rulli. Sono previste prove su veicoli nuovi e usati, prodotti da diversi costruttori, che montino motori diesel Euro 5 con cilindrata tra i 1200 e i 2200 cm³. Le prove saranno effettuate a valle di un'accurata selezione dei modelli in funzione della numerosità di esemplari circolanti. È inoltre in corso l'individuazione, con procedure ad evidenza pubblica, dei laboratori indipendenti cui sarà affidata l'esecuzione della campagna di prove da condursi alla presenza di tecnici del Dipartimento dei trasporti.

Infine, la RT si limita a ribadire il contenuto del comma 656.

Articolo 1, comma 657

(Riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione)

Normativa previgente. l'art. 21 del D.L. n. 90/2014, in un'ottica di razionalizzazione del sistema e di contenimento della relativa spesa, ha disposto la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Sono dunque confluite nella SNA la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale (Acireale, Bologna e Reggio Calabria). Il decreto ha inoltre disposto una riorganizzazione complessiva della SNA, da attuare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che preveda: l'articolazione in dipartimenti della Scuola (con attribuzione a ciascuno dei dipartimenti individuati delle funzioni degli organismi soppressi) e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

Successivamente, con l'articolo 11, co. 1, lett. *d*), della legge n. 124/2015 il Governo è stato delegato a riformare la Scuola nazionale dell'amministrazione, mediante una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell'assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Il termine per l'esercizio della delega è stabilito nel 28 agosto 2016.

La norma prevede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera *d*), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. È prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predisponga un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Riduzione spese di funzionamento della SNA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Riduzione spese di personale della SNA	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Minori entrate tributarie e contributive									
Riduzione spese di personale (effetti fiscali)				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione deriva un risparmio di spesa pari a euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come indicato nella seguente tabella.

Risparmi SNA	2016	2017	2018 e segg.
CAP 5217 (spese di funzionamento)	341.428	341.700	342.626
CAP 5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	1.117.074	1.120.102
TOTALE	1.457.614	1.458.774	1.462.728

Articolo 1, comma 658 *(Interventi in materia previdenziale)*

Normativa previgente. L'art. 4-bis del DL 79/2012³⁹ reca "Misure per il reperimento di risorse aggiuntive". In particolare, il comma 1 stabilisce che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme derivanti:

- a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228⁴⁰;
- b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

³⁹ "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile".

⁴⁰ "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".

La norma introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando la lett. b) del comma 1 dell'art. 4-*bis* del DL 79/2012, stabilisce che le somme da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno siano quelle derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – sede didattico residenziale. La norma stabilisce inoltre che le convenzioni previste possano avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale di cui al comma 1, lett. b).

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica ribadisce che la norma modifica l'art. 4-*bis* del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, prevedendo la sostituzione, al comma 1, lettera b), delle parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - sede didattico residenziale". La RT sottolinea che la norma prevede, altresì, l'introduzione di un nuovo comma col quale è stabilito che le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale.

La RT afferma infine che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 659 a 664
(Incorporazione dell'ISA e della Società SGFA nell'
ISMEA)

Le norme, come modificate nel corso dell'esame parlamentare, dispongono l'incorporazione di diritto⁴¹ dell'Istituto sviluppo agroalimentare SpA (ISA) e della Società gestione fondi per l'agroalimentare Srl (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. L'incorporazione è iscritta nel registro delle imprese su semplice richiesta di ISMEA, e le incorporazioni e le operazioni connesse sono esenti da tasse e da imposte dirette e indirette. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici

⁴¹ Alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

attivi e passivi delle due società, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le società incorporate alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso, assicurando che la spesa massima sostenuta per il personale non ecceda quella già prevista alla medesima data; fino all'inquadramento, al personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla medesima data. Ai componenti degli organi delle società incorporate sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione nonché, per gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di chiusura, esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute. Per l'attuazione dei predetti adempimenti e per l'elaborazione di un piano di rilancio e di razionalizzazione dell'ISMEA si procede alla nomina di un commissario straordinario, che dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta e, facoltativamente, di due subcommissari che lo affiancano. Il compenso dei subcommissari non può eccedere l'80 per cento di quello del commissario e il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA. Per effetto della riforma in esame, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Accorpamento ISA-ISMEA (Art. 1, co. 659)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni perseguono la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica e precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA. Secondo la relazione tecnica, la norma comporterà immediatamente una riduzione dei costi amministrativi e persegue, a regime, l'obiettivo di una riduzione delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. Infatti, in particolare, la soppressione di ISA s.p.a. e di

SGFA S.r.l., e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirà comunque una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la *governance*, in attuazione della disposizione di cui al comma 662, che prevede che il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà comunque superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statutari che verranno soppressi o sostituiti. Tali oneri attualmente ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statutari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA. Con particolare riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, la RT precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato e che all'inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto all'inquadramento attuale. I dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità, di cui uno con qualifica di quadro e sei impiegati, già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato.

La RT fornisce altresì i seguenti elementi conoscitivi:

- ISA, SGFA ed ISMEA sono poste al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica;
- ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione;
- con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (PSR regionali, fondo OIGA, Fondo Olio, Fondo Zootecnico e fondi regionali);
- la valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.

Tali elementi rispondono ad alcune osservazioni e richieste di chiarimenti che erano state formulate nel corso dell'esame presso il Senato.

Articolo 1, commi da 665 a 668
(CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

Le norme demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica (comma 665).

Si stabilisce che il CREA deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un progetto di ricerca triennale, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi (comma 666).

È autorizzata per le predette finalità la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018 (comma 667).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
	5,0	8,0	8,0	5,0	8,0	8,0	5,0	8,0	8,0

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono l'adozione di un piano straordinario di ricerca caratterizzato da una serie di investimenti da parte del CREA in termini di strutture, strumentazioni e apparecchiature, nonché di prestazioni d'opera da parte di altri enti di ricerca o università. Le risorse saranno utilizzate prevalentemente per l'acquisto di strumenti, *software*, *hardware* e per l'adeguamento delle strutture nonché per diritti d'autore e opere dell'ingegno.

Gli oneri straordinari, necessari allo sviluppo dei progetti di ricerca riguardano:

- la prestazione d'opera di ricercatori universitari o di altri enti (diritti d'autore su genoma sequenziato, brevetti industriali, sviluppo ricerche su commissione, etc.);
- l'acquisto di apparecchiature, *hardware* e *software*, sistemi di telecomunicazione, rilevazione e gestione da remoto (droni);

- l'adeguamento di strutture per ubicazione di centrali operative, realizzazione serre con impianti sensoristici per controllo da remoto.

La relazione tecnica fornisce la tabella di riepilogo degli oneri di seguito riportata.

(euro)

	2016	2017	2018
Prestazioni di opera, enti e università	1.500.000	2.500.000	2.500.000
Acquisto strumenti e apparecchiature	2.500.000	3.500.000	3.500.000
Infrastrutture	1.000.000	2.000.000	2.000.000

Articolo 1, comma 669 **(FORMEZ PA)**

Normativa previgente: Il Centro di formazione studi (FORMEZ) è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica. Il D. Lgs. 6/2010 ha attribuito al FORMEZ la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.

L'articolo 20 del D.L. 90/2014 ha disposto lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario straordinario, con contestuale decadimento di determinati organi in carica, a decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore generale e Comitato di indirizzo, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori).

La norma prevede che - nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8 della legge L. 124/2015, di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (tale articolo dispone l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa L. 124/2015, di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali) - la riduzione per il 2016, ad opera del Commissario straordinario, delle spese di funzionamento del FORMEZ PA (nelle more dell'attuazione di quanto disposto dalla legge delega sulla riforma della P.A., che prevede l'emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali delle amministrazioni pubbliche) in misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e

la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti (fermi restando, in ogni caso, i limiti massimi previsti dalla normativa vigente)⁴².

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Risparmi Formez	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di garantire - nelle more del processo di riassetto - un contributo del Formez PA, ente in *house* delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT sottolinea che la norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.

Articolo 1, comma 670 ***(Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA)***

La norma, al fine, tra l'altro, di migliorare i saldi di finanza pubblica, trasforma⁴³ la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in un ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA). L'ente opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle

⁴² L'articolo 13 del D.L. 66/2014 ha stabilito che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo annuo, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2011, sia pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Si ricorda che gli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2001 avevano prescritto che il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (pari per il 2014, ai sensi comunicazione della Funzione pubblica del 3 febbraio 2014, a 311.658,53 euro) costituisse parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.

⁴³ A decorrere dall'entrata in vigore della norma in esame.

finanze (MEF) e dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il patrimonio iniziale dell’ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito⁴⁴ da una somma prelevata dai conti gestiti dalla CCSE e versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell’ente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori. Vengono demandati ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze⁴⁵ l’approvazione dello statuto, la determinazione della dotazione organica dell’ente in misura non superiore a 60 unità e la modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento nonché le modifiche necessarie a dare attuazione alla presente disposizione. Allo scopo di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni dell’ente, in sede di prima applicazione, la CSEA avvia⁴⁶ procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) è ricompresa nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato⁴⁷. La CCSE è un ente pubblico non economico operante nei settori dell’elettricità, del gas e dell’acqua. La sua funzione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’AEEGSI. La CCSE è sottoposta alla vigilanza dell’AEEGSI e del Ministero dell’economia e delle finanze. La CCSE, inoltre, svolge, nei confronti dei soggetti amministrati, attività ispettive volte ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell’audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa, approvato con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas⁴⁸ (AEEG) GOP 64/2009, prevede, tra l’altro, che il presidente

⁴⁴ Con provvedimento del MEF.

⁴⁵ Da adottare entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

⁴⁶ Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della norma in esame.

⁴⁷ Individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Elenco aggiornato al 30 settembre 2015.

⁴⁸ L’Autorità in riferimento è stata rinominata, a partire dal 24 dicembre 2013, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

e i componenti degli organi collegiali della CCSE vengano nominati dall'AEEGSI d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Trasformazione CCSE in ente pubblico economico. Versamento all'entrata di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario							100,0		

La relazione tecnica afferma che la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: 1) l'attribuzione di un patrimonio netto; 2) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.

Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.

La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. Secondo la RT, la disposizione è tale da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.

Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello che riceverà il nuovo personale.

⁴⁹ Fonte Portale istituzionale della CCSE - Cassa conguaglio per il settore elettrico.
<http://www.ccse.cc/>

Articolo 1, comma 671
(Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche)

La norma dispone che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apportano una modifica all'articolo 15, comma 6-*quinquies*, del D.L. n. 78/2010. Ai fini del completamento della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, si autorizza la spesa di 12 milioni di euro. Si dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 (ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra) sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che obiettivo della norma è quello di adeguare l'ordinamento alle sentenze della Corte costituzionale del 2008 e del 2011 che hanno dichiarato l'illegittimità delle proroghe decennali e fino a dodici anni, disposte, rispettivamente, dalle leggi nn. 266/2005 e 122/2010, ed espone la seguente ricostruzione.

Sul presupposto del rapporto sinallagmatico tra la proroga e l'obbligo del versamento del canone aggiuntivo unico, la Corte, nella sentenza del 2008, dopo aver sancito l'illegittimità della proroga decennale, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale in via derivata, tra l'altro, della disposizione istitutiva del predetto canone aggiuntivo. La sentenza del 2011, pur ribadendo l'illegittimità delle proroghe previste dalla legge 122 del 2010, non si è pronunciata esplicitamente sull'art. 15, comma 6-*quinquies*, della medesima legge che dispone il trattenimento in via definitiva da parte dello Stato delle somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008. La Consulta, non pronunciandosi in relazione alla legittimità costituzionale del citato comma 6-*quinquies* ma dichiarando l'incostituzionalità delle proroghe, ha privato di giusta causa il trattenimento delle somme versate dagli operatori a titolo di canone aggiuntivo. Va infatti osservato che le prime scadenze delle concessioni erano fissate al 2010 e, quindi, nessuno degli operatori che aveva versato il canone aggiuntivo aveva potuto beneficiare della proroga.

Pertanto, secondo la relazione tecnica, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata del sopra menzionato comma 6-*quinquies*, si è ritenuto insussistente il diritto dello Stato di ritenere le somme versate dai concessionari a titolo di canoni aggiuntivi, con conseguente obbligo di

restituzione degli stessi. Alla fine del 2012 sono quindi state restituite ad alcuni operatori le somme relative al canone aggiuntivo, nei limiti delle risorse riassegnate con la legge di assestamento di bilancio 2012 (legge 16 ottobre 2012, n. 182). È tuttavia sopravvenuto un contrasto interpretativo, su cui non è stata fatta chiarezza e che ha portato ad un blocco dell'attività amministrativa. La norma di abrogazione serve quindi a dare certezza interpretativa e mettere fine a contenziosi contro l'Amministrazione, che si preannunciano lunghi e con rischio molto elevato di una terza pronuncia della Corte costituzionale sul punto.

Al momento, sono stati rimborsati dal Mise a vari produttori circa 107 milioni di euro. È possibile quantificare in circa 12 milioni di euro (pari a 10,2 milioni di sorte capitale e 1,5 milioni a titolo di interessi legali) l'ammontare richiesto dai concessionari non ancora rimborsati. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015 (capitolo 7660) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che sono destinate alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Articolo 1, commi da 672 a 676

(Limitazione delle spese delle società pubbliche partecipate)

Le norme prevedono, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle loro controllate, taluni limiti ai compensi. A tal fine, le società interessate dalle disposizioni fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme recate dai commi 672, 673 e 674 introducono una nuova disciplina per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche. Detto limite è determinato in relazione a un

massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore.

Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Con riferimento ai commi 675 e 676 la relazione tecnica chiarisce che le norme prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrari. L'adempimento di tale obbligo è condizione di efficacia dei pagamenti degli emolumenti spettanti per l'assolvimento di detti incarichi. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche.

Articolo 1, comma 677 ***(Privatizzazione Ferrovie dello Stato)***

La norma stabilisce che qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 678

(Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione)

La norma prevede che, nelle more della stipula del Contratto di Programma fra il Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione vengano direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. La disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1, comma 679

(Contratto di programma con l'ENAV)

La norma novella l'art. 9, della legge n. 665 del 1996, recante la disciplina relativa al contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV (Ente nazionale di assistenza al volo). In particolare viene previsto:

- l'estensione della durata del contratto di programma da tre a cinque anni disciplinando in dettaglio la procedura di approvazione del medesimo;
- l'integrazione del contenuto necessario del contratto di programma eliminando la previsione relativa dei servizi "di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi" con l'introduzione degli "standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea". Viene altresì previsto che lo Stato garantisce ad ENAV il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'art. 10, par. 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391.
- l'abrogazione dei commi da 3 a 6 dell'art. 9, disciplinanti aspetti procedurali relativi alla stipula del contratto di programma e del contratto di servizio nonché alla verifica del processo di trasformazione di ENAV da ente pubblico a società per azioni disposto dalla legge n. 665 del 1996;

- la definizione, in via di prima applicazione, della durata quadriennale del contratto di programma, prevedendo che il successivo periodo regolatorio decorra dal 2019;

Viene altresì disposto che, qualora si verificino eventi indipendenti da ENAV, implicanti o la riduzione o la cessazione dell'operatività aeroportuale, la Società, previo parere favorevole di ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, oltre a descrivere ampiamente la disposizione, afferma che la stessa è finalizzata ad assicurare maggiore certezza al quadro regolatorio delle prestazioni rese da ENAV S.p.A., anche adeguandolo alla disciplina europea dei servizi della navigazione aerea, nella prospettiva della quotazione della Società.

Articolo 1, commi da 680 a 691

(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni)

Le norme dispongono quanto segue:

- viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome (comma 680);
- per le Regioni a statuto ordinario viene esteso al 2019 il contributo già previsto dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro e viene altresì confermato per gli anni 2016-2019 la sede dell'auto coordinamento e della Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio (commi 681 e 682);
- si attribuisce alle Regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro da utilizzare ai fini della riduzione del debito. La quota di pertinenza di ciascuna regione è indicata nell'allegato n. 7 alla legge; tali importi possono essere modificati – fermo restando l'importo complessivo – con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2016. Per ciascuna Regione, la quota di propria spettanza non entra nel computo dei saldi ai fini del pareggio di bilancio (comma 683);

- si stabilisce che il contributo è finanziato, nel limite dell'importo di 1.300 milioni di euro, attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 35/2013 e per i rimanenti 600 milioni, con le modalità indicate ai commi 687 e 688, ovvero con le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66/2014 e tramite il versamento di determinati importi all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione a statuto ordinario (comma 684);
- si attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica (comma 685);
- si attribuisce alla Regione Valle d'Aosta 50 milioni di euro per l'anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d'Aosta il 21 luglio 2015 (comma 686);
- si stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro (comma 687);
- si dispone il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito (comma 688);
- viene stabilito il recupero all'erario attraverso l'accontamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 689);
- si prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al

pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all'articolo 10, comma 12-septiesdecies, del decreto-legge n. 192 del 2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (comma 690);

- si dispone che le regioni in disavanzo al 31 dicembre 2014 possano ripianare il medesimo disavanzo nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti (comma 691).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori entrate extratributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome (c. 680)	0	3.980	5.480	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti									
Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome (c. 680)	0	0	0	0	3.980	5.480	0	3.980	5.480

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo alle Regioni a statuto ordinario per riduzione debito (c. 683)	1.900	0	0	600	0	0	0	0	0

(milioni di euro)

Maggiori entrate extratributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Versamento in entrata dei residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui art. 1 comma 10, dl 35/2013 (c. 684)	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori entrate extratributarie									
Contributo a Regioni a statuto ordinario per riduzione debitori da minori interessi attivi (c. 684)	0	9,1	8,8	0	0	0	0	0	0
Maggiori spese correnti									
Contributo a Regioni a statuto ordinario per riduzione debitori da minori interessi attivi (c. 684)	0	0	0	0	9,1	8,8	0	9,1	8,8

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo alla regione Sicilia (c. 685)	900	0	0	900	0	0	0	0	0

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo alla Regione Valle D'Aosta a compensazione della perdita di gettito subita negli anni 2011-2014 (accise di cui all'art. 4, c. 1 lettere a) e b) legge 690/1981) (c. 686)	50	0	0	50	0	0	0	0	0
Contributo alla Regione Valle D'Aosta- oneri per interessi passivi (c. 686)	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1

(milioni di euro)

Maggiori entrate extratributarie	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Versamento in entrata delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2 del decreto-legge n.66/2014 (c. 687)	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo a Regioni a statuto ordinario- riduzione debito-oneri da maggiori interessi passivi (c. 688)	6,6	9,8	12,1	6,6	9,8	12,1	6,6	9,8	12,1
Maggiori entrate extratributarie									
Contributo a Regioni a statuto ordinario per ridurre debito-versamento all'entrata del bilancio dello Stato (c. 688)	6,6	9,8	12,1	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti									
Contributo a Regioni a statuto ordinario per ridurre debito- minore spesa regioni (c. 688)	0	0	0	6,6	9,8	12,1	6,6	9,8	12,1

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo alla Regione Sicilia- riduzione debito-oneri da maggiori interessi passivi (c. 689)	9,9	14,8	18,2	9,9	14,8	18,2	9,9	14,8	18,2
Maggiori entrate extratributarie									
Contributo della Regione Sicilia per riduzione debito-maggiore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (c. 689)	9,9	14,8	18,2	0	0	0	0	0	0
Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo della Regione Sicilia per riduzione debito-miglioramento obiettivo di finanza pubblica della Regione Sicilia (c. 689)	0	0	0	9,9	14,8	18,2	9,9	14,8	18,2

La relazione tecnica con riferimento al comma 680 afferma che la disposizione è volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017– 2019 e comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per ciascuno dei predetti anni pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 28. Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il quinto periodo, nel prevedere sostanzialmente che l'applicazione del presente comma avviene, in relazione alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della legge n. 190/2014, non determina oneri. Infatti, la modifica è esclusivamente finalizzata ad escludere i predetti enti ad autonomia differenziata dal riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni per gli anni 2017-2019, con conseguente e corrispondente aggravio del concorso alla finanza pubblica da attribuire a ciascuna delle restanti Regioni, ivi incluse quelle ad autonomie differenziate, atteso che resta ferma la misura complessiva del concorso stesso. La disposizione non comporta oneri.

La proroga all'anno 2019, recata dal comma 681, del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.

La disposizione normativa di cui al comma 682 è di carattere procedurale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Secondo la RT il contributo di 1.900 mln di euro attribuito alle regioni per l'anno 2016, a riduzione del debito, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio, non determina oneri in termini di indebitamento netto.

L'utilizzo delle somme iscritte in conto residui in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019. Per la RT non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

La RT afferma che il contributo alla Regione Sicilia e alla Regione Valle d'Aosta per l'anno 2016, senza modificare il vincolo finanziario, espresso in termini di tetto di spesa, a cui le due regioni sono sottoposte per tale anno, non determina oneri in termini di indebitamento netto.

Risultano, altresì, disponibili, in quanto non richieste dalle regioni nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione del debito regionale le somme giacenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Agli oneri, in termini di interessi passivi, relativamente alla quota di contributo di 600 milioni di euro, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede tramite versamento all'entrata del

bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate in misura proporzionale, per ciascuna regione, agli importi di cui all'allegato 7.

Agli oneri, in termini di interessi passivi, relativamente alla quota di contributo di cui comma 685, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) in termini di saldo netto da finanziare attraverso un maggiore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; b) in termini di indebitamento netto, a carico della regione Siciliana mediante corrispondente miglioramento dell'obiettivo di finanza pubblica della regione Sicilia.

Ancora la RT, con riferimento alla non applicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione di cui all'articolo 1, comma 462, lett. d) della legge 228/2012 in caso di violazione del patto di stabilità interno. Afferma che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, per la RT non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica la disposizione di cui al comma 691 che consente di ripianare il disavanzo delle regioni al 31 dicembre 2014 in 10 anni piuttosto che in 7 anni.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁵⁰ circa la praticabilità delle misure relative al periodo 2017 - 2019, previste dalla legge di stabilità 2016 (17 miliardi di euro complessivi), ha evidenziato che le misure sono riferite al sistema regionale nel suo complesso, ovvero riconducibili non solo al settore sanitario, ma anche alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi. La ripartizione tra ambiti di spesa dovrà essere stabilita dalle regioni stesse e recepita con Intesa entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, afferenti a residui di stanziamento, connessi al "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", il Governo ha assicurato che il loro utilizzo non determina l'alterazione di effetti d'impatto già scontati nei tendenziali di spesa, trattandosi di risorse non attribuite agli enti per il pagamento dei debiti.

Infine, in merito agli effetti in termini di minori interessi attivi per lo Stato derivanti dalla concessione del contributo alle regioni, il Governo ha precisato che le anticipazioni di liquidità, sostituite dalla norma in esame da

⁵⁰ Cfr. Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata in 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

un trasferimento a fondo perduto, sarebbero state concesse ad un tasso pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni.

Articolo 1, commi da 692 a 701

(Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità)

Le norme intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate - ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 - in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate alla regione Piemonte. Secondo tale sentenza, in nessun caso l'anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un "istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati". A tal fine i commi da 692 a 700 dispongono una dettagliata disciplina il cui contenuto essenziale consiste nelle previsioni: a) di iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti un Fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; b) di ridurre gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

La simmetria degli importi iscritti in tale complessiva operazione consente di neutralizzare, sterilizzandoli, gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza.

Il comma 701 introduce una disciplina *ad hoc* riferita alla regione Piemonte, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle indicazioni prodotte per la regione medesima da parte della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale, ovvero riguardante le modalità di

contabilizzazione di operazioni già previste e disciplinate dalla legislazione vigente.

Articolo 1, commi 702 e 703
(Interventi in materia di spesa farmaceutica)

Le norme riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, *Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni*, decreto di cui il successivo comma 705 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. Si rammenta che le misure ora descritte sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 702 garantisce pertanto gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 703 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

L'intervento di cui ai commi 702 e 703 si è reso necessario dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), inizialmente con sentenza n. 04538/2015, ha rilevato delle irregolarità nella metodologia applicativa adottata dall'Aifa concernenti: 1) l'intero procedimento inteso al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013; 2) le determinazioni già assunte dall'AIFA nell'ambito del procedimento per il ripiano del superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (in quest'ultimo anno, per la farmaceutica territoriale, non si è verificato il superamento del relativo limite di spesa). L'annullamento era stato chiesto da aziende farmaceutiche, sulla base di motivi procedurali e di merito (questi ultimi inerenti alla congruità dei dati impiegati per l'assegnazione delle quote di ripiano). Di conseguenza, l'AIFA ha avviato nuove procedure per il ripiano, non ancora espletate.

Più nello specifico, il comma 702 consente l'iscrizione nel bilancio 2015, in conto entrata, nonché il conseguente impegno contabile di spesa, di un importo pari al 90% delle somme indicate nella tabella allegata (v. *infra*, complessivamente pari a circa 933 milioni di euro), ripartite per ciascuna regione o provincia autonoma. Tale norma è intesa a consentire l'iscrizione

già nel bilancio 2015 delle entrate che deriveranno dall'espletamento, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano relative a: 1) il superamento, nell'anno 2013, dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera; 2) il superamento, nell'anno 2014, del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. L'accertamento in conto entrata e l'impegno contabile sono effettuati entro 10 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame; dal relativo importo si detraggono le somme eventualmente già versate dalle aziende farmaceutiche e già contabilizzate. Successivamente, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nonché la regione - per l'eventuale "gestione sanitaria accentrata" (qualora la regione gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) iscrivono le predette somme nel loro conto economico

Qualora la misura di tali entrate risulti, a conclusione delle procedure esperite dall'AIFA, superiore o inferiore all'importo oggetto della suddetta iscrizione, la regione (o la provincia autonoma) provvede alle relative regolazioni contabili (comma 703).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle disposizioni.

La relazione tecnica ricorda che il decreto legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007 (art. 5), ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN, con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del SSN, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'AIFA provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso *pay-back*.

Il *pay-back* dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della Salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del DM 15 luglio 2004), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR), acquisite dall'AGENAS e trasmesse periodicamente ad AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto comunicata dalle Regioni al Ministero della Salute, ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 24 giugno 2014, preso atto dell'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2013 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 49.818.060 euro, pari ad un'incidenza dell'11,40% del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) 2013, ha deliberato (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22) il mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii., sopra richiamato.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di 773.217.135 euro, pari ad un'incidenza del 4,23% del FSN 2013. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, pari a 364.012.435 euro, a carico delle aziende farmaceutiche. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013 sono disponibili sul sito dell'AIFA.

Sulla base del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013, l'AIFA, con propria Determinazione del 30 ottobre 2014, ha emanato il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (Determina n. 1239/2014) e il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale (Determina n. 1238/2014). Tali atti hanno posto a carico delle aziende farmaceutiche lo sfondamento del tetto del 3,5% nel 2013, con importi di *pay-back* attesi a beneficio delle Regioni per 364 milioni di euro (parte della Determina n. 1239). Invece, a ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale nel 2013, gli importi di *pay-back* attesi a beneficio delle Regioni risultano pari a 44 milioni di euro (in quanto la restante quota, pari a 5,8 milioni di circa, è a carico dei farmacisti e grossisti ai sensi della vigente legislazione).

Per l'anno 2014, l'AIFA, all'indomani del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2015, ha provveduto a comunicare l'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. La verifica

del rispetto del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale ha evidenziato una spesa inferiore al tetto di 185 milioni di euro, pertanto non è stato necessario avviare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale 2014. Invece, la verifica del rispetto del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera ha evidenziato una maggiore spesa di 1.049,8 milioni di euro, corrispondente ad un importo di *pay-back* atteso a carico delle aziende farmaceutiche pari a 524,9 milioni di euro.

Complessivamente i *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 ammontano a circa 933 milioni di euro. Tuttavia tali somme non sono state versate alle regioni, se non in minima parte, in quanto il TAR Lazio, con sentenza n. 4538 del 25 marzo 2015, ha annullato la determinazione AIFA del 30 ottobre 2014, relativa al ripiano dell'anno 2013. Si rileva che l'AIFA non ha proceduto ad adottare il provvedimento relativo al ripiano per l'anno 2014.

Pertanto la norma proposta, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, prevede una procedura finalizzata a consentire alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015 il 90% delle somme riportate nella tabella di cui all'allegato al presente articolo al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si rappresenta che i commi in esame sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica del settore sanitario a legislazione vigente.

La tabella allegata ripartisce i circa 933 milioni di euro tra le regioni e le province autonome. Tale somma corrisponde ai *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014.

REGIONI	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013	Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
PIEMONTE	45.185.841	1.487.866	44.900.988
VALLE D'AOSTA	0	39.773	0
LOMBARDIA	28.405.390	3.207.148	43.965.717
BOLZANO	3.768.594	212.891	5.351.917
TRENTO	0	197.982	589.550
VENETO	17.684.154	1.942.764	30.090.480
FRIULI	16.701.715	413.632	15.571.542
LIGURIA	12.948.263	399.560	16.668.163
EMILIA ROMAGNA	42.565.828	1.302.361	50.051.846
TOSCANA	50.423.272	1.876.632	65.350.395
UMBRIA	9.444.367	359.889	11.355.420
MARCHE	7.088.666	1.783.499	19.066.774
LAZIO	29.378.774	6.658.474	39.577.929
ABRUZZO	12.394.030	1.301.359	16.706.948
MOLISE	1.098.048	310.131	1.758.084
CAMPANIA	8.299.530	7.047.665	35.326.300
PUGLIA	53.047.827	4.674.141	68.172.367
BASILICATA	2.394.007	143.713	4.923.323
CALABRIA	4.038.978	2.244.482	11.595.598
SICILIA	0	5.680.285	20.222.967
SARDEGNA	19.145.152	2.886.617	23.653.128
ITALIA	364.012.435	44.170.864	524.899.436

Articolo 1, comma 704

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN)

La norma estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'articolo 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

La disciplina oggetto dell'estensione riguarda le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici (ovvero concessionarie di lavori pubblici o contraenti generali) che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- l'autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (riconducibili all'impresa) e si sia in presenza di "fatti gravi e accertati";
- l'impresa presenti situazioni anomale "e comunque sintomatiche" di condotte illecite o eventi criminali e sussistano "fatti gravi e accertati";
- l'impresa sia oggetto di emissione, da parte del prefetto, di un'informazione antimafia interdittiva (sempre che non sia possibile, nella fattispecie concreta, la cessazione immediata del contratto).

La disciplina in esame prevede, in via alternativa: il rinnovo, da parte dell'impresa, degli organi sociali; la nomina, da parte del prefetto, di uno o più amministratori (ai fini di una straordinaria e temporanea gestione) ovvero, qualora le indagini riguardino soggetti diversi dai titolari dei poteri di amministrazione (nonché diversi dai membri degli organi sociali titolari dei poteri di amministrazione), di uno o più esperti (ai fini di sostegno e monitoraggio dell'impresa).

Più nel dettaglio, per le nomine di amministratori relative ai soggetti accreditati che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, il comma 704 dispone che i decreti del prefetto siano emanati di intesa con il Ministro della salute e gli incarichi medesimi siano conferiti a soggetti in possesso di *curricula* che denotino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

La novella di cui alla lettera g) del comma in commento specifica che l'estensione della normativa di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 90/2015 riguarda anche i soggetti (titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale) che non abbiano natura giuridica di impresa e con riferimento alla fattispecie di condotte illecite o eventi criminali commessi ai danni del Servizio sanitario nazionale.

Il comma in esame riproduce il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto di cui il successivo comma 705 dispone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla disposizione.

La relazione tecnica illustra la disposizione ed esclude che la stessa determini effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 705 **(Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015)**

La norma dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 179/2015 facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce che la norma abroga il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, e contestualmente fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Si ricorda che la RT annessa al maxi emendamento presentato nel corso dell'esame parlamentare (Senato, prima lettura) ha riepilogato il meccanismo di funzionamento del sistema di governo della spesa farmaceutica previsto a legislazione vigente. In particolare, ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007 ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del SSN, con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del SSN, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'AIFA provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso il meccanismo del *pay-back*. Il *pay-back* dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione⁵¹.

⁵¹ In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della Salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del DM 15 luglio 2004), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto ai sensi del DM 30 luglio 2007. Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR), acquisite dall'AGENAS e trasmesse periodicamente ad AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto comunicata dalle Regioni al Ministero della Salute, ai sensi del DM 30 luglio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA del 24 giugno 2014, preso atto dell'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2013 e della verifica del rispetto del tetto dell'11,35% a livello nazionale, che ha evidenziato una maggiore spesa rispetto a quella programmata di 49.818.060 euro, pari ad un'incidenza dell'11,40% del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) 2013, ha deliberato (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22) il mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica territoriale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159216.

Nell'ambito della medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha preso atto anche del mancato rispetto del tetto del 3,5% a livello nazionale, con una maggiore spesa, rispetto a quella programmata, di 773.217.135 euro, pari ad un'incidenza del 4,23% del FSN 2013. Pertanto, il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di procedere al ripiano del 50% del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2013, pari a 364.012.435 euro, a carico delle aziende farmaceutiche. I risultati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013 sono disponibili sul sito dell'AIFA.

Sulla base del monitoraggio della spesa farmaceutica 2013, l'AIFA, con propria Determinazione del 30 ottobre 2014, ha emanato il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera (Determina n. 1239/2014) e il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa

Articolo 1, comma 706
(Trasporto pubblico locale nella regione Campania)

La norma dispone il differimento al 31 dicembre 2016 del blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

farmaceutica territoriale (Determina n. 1238/2014). Tali atti hanno posto a carico delle aziende farmaceutiche lo sfondamento del tetto del 3,5% nel 2013, con importi di *pay-back* attesi a beneficio delle Regioni per 364 milioni di euro (parte della Determina n. 1239). Invece, a ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale nel 2013, gli importi di *pay-back* attesi a beneficio delle Regioni risultano pari a 44 milioni di euro (in quanto la restante quota, pari a 5,8 milioni di circa, è a carico dei farmacisti e grossisti ai sensi della vigente legislazione).

Per l'anno 2014, l'AIFA, all'indomani del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2015, ha provveduto a comunicare l'esito del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. La verifica del rispetto del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale ha evidenziato una spesa inferiore al tetto di 185 milioni di euro, pertanto non è stato necessario avviare il procedimento di ripiano della spesa farmaceutica territoriale 2014. Invece, la verifica del rispetto del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera ha evidenziato una maggiore spesa di 1.049,8 milioni di euro, corrispondente ad un importo di *pay-back* atteso a carico delle aziende farmaceutiche pari a 524,9 milioni di euro.

Complessivamente i *pay-back* attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 ammontano a circa 933 milioni di euro. Tuttavia tali somme non sono state versate alle regioni, se non in minima parte, in quanto il TAR Lazio, con sentenza n. 4538 del 25 marzo 2015, ha annullato la determinazione AIFA del 30 ottobre 2014, relativa al ripiano dell'anno 2013. Si rileva che l'AIFA non ha proceduto ad adottare il provvedimento relativo al ripiano per l'anno 2014.

Pertanto la norma proposta, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, prevede una procedura finalizzata a consentire alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015 il 90% delle somme riportate nella tabella di cui all'allegato al presente articolo al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Articolo 1, commi da 707 a 713 e da 719 a 734
(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

Normativa previgente: L'articolo 1, comma 463, della legge n. 190/2014 definisce il contenimento dei saldi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, in linea con il dettato dell'articolo 9 della legge n. 243/2012 il quale stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In riferimento a tale disposizione, il comma 463 stabilisce che le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a decorrere dal 2016, in fase di previsione, devono conseguire il pareggio di bilancio – definito come "saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa" – sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti.

Per quanto concerne in particolare l'equilibrio di parte corrente, questo è riferito alla differenza tra entrate e spese correnti, che includono anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti: va sottolineato come, in sostanza, ciò comporta che, poiché la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti, tale equilibrio implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.

Ai fini dell'equilibrio di parte corrente sono esclusi:

- l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente e del fondo di cassa;
- il recupero del disavanzo di amministrazione;
- il rimborso anticipato dei prestiti.

Dal complesso delle spese sono escluse dal computo dei saldi per l'anno 2015 determinate tipologie tassativamente elencate dalla legge (L. n. 190/2014, art. 1, commi 145 e 466).

Le norme abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio

dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

In particolare, il comma 707 prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e dei commi 461, 463, 464, 468, 469 e da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-*bis* dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, al comma 483 dell'articolo 1 della legge, n. 190 del 2014 e al comma 7 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il comma 708 specifica che il termine del 10 settembre 2014 per l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI si riferisce ai soli Comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.

Il comma 709 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 710 precisa che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

Il comma 711 specifica che ai fini delle determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate⁵² dello schema di

⁵² Ossia le Entrate correnti, i Trasferimenti correnti, le Entrate extratributarie, le Entrate in conto capitale e le Entrate rivenienti da riduzione delle attività finanziarie.

bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3⁵³ del medesimo schema di bilancio.

Limitatamente all'anno 2016, il medesimo comma 711 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento⁵⁴.

Il comma 712 prevede, a decorrere dall'anno 2016, un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il comma 713, per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo di cui al comma 710 le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro⁵⁵.

Il comma 719 prevede che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710.

⁵³ Ossia le Spese correnti, le Spese in conto capitale e le Spese sostenute per l'incremento delle attività finanziarie. La somma dei primi 5 titoli delle entrate rappresenta il totale delle entrate finali mentre la somma dei primi 3 titoli delle spese rappresenta il totale delle spese finali.

⁵⁴ Il fondo pluriennale vincolato è un fondo, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

⁵⁵ Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

Il comma 720 dispone che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito:

<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it> », entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 723, lettera e).

Il comma 721 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario *ad acta*, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici, di cui al comma 723, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

Il comma 722 dispone il divieto, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, di trasmettere nuove certificazioni a rettifica delle precedenti. Rimane, invece, fermo l'invio di una nuova certificazione qualora gli enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710.

Il comma 723 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710.

In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
- b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
- c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

In relazione al sistema sanzionatorio si rammenta la disciplina generale, riferita a tutti gli enti territoriali, contenuta nell'articolo 9 della legge n. 243/2012, nel quale, ai commi da 2 a 5 si dispone che:

- qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo dei saldi rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio, lo stesso dovrà adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo;
- l'individuazione delle sanzioni da applicare nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, sia riferito al saldo complessivo che al saldo corrente è rinviata alla legge dello Stato;
- al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, viene fatta salva la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 724 dispone che nei confronti degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi derivanti dalla rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il comma 725 con riferimento agli enti di cui al comma 724 prevede che gli stessi siano tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 726 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734.

Il comma 727 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui ai commi da 707 a 734, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

I commi da 728 a 732 introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

Il comma 728 consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

Per gli anni 2016 e 2017 la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

Il comma 729 dispone che gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

Il comma 730, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali; reca ulteriori disposizioni attuative.

Il comma 731 prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio

successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il comma 732 introduce misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito nazionale. In particolare, si consente agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 710, la possibilità di richiedere, oltre alla quota già eventualmente chiesta tramite il meccanismo di solidarietà regionale previsto al comma 728, gli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Nel contempo, gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, comunicano gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. In ogni caso, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Il comma 733 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

Il comma 734 prevede, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, la non applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ad esse assegnato, così come stabilito dal comma 723. Resta, invece, ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio in esame si applica a fini conoscitivi.

La relazione tecnica afferma che i commi 707 – 712 sono finalizzati, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni

europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; differenziale influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati avanzamento lavori (SAL). Tale differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono di seguito riassunti.

Effetto pareggio enti locali

(milioni di euro)

	2016			2017			2018		
	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale
Maggiori spese									
Passaggio al pareggio	400		10	200		10	75		10
Inserimento FPV nel pareggio 2016	596	70	666						
Minori spese									
Passaggio al pareggio		380			190			65	
Totale	996	-320	676	200	-190	10	75	-65	10

Effetto pareggio Regioni

(milioni di euro)

	2016	2017	2018
Minori spese	1.850	1.022	660

La relazione tecnica afferma che il comma 713 dispone che per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (BEI) destinati ad interventi scolastici, esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro per l'anno 2016. Gli Enti Locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016.

La modifica introdotta alla Camera dei deputati relativa alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 412 rende immediatamente disponibili gli spazi finanziari concessi ai Comuni, pari a 480 milioni nel 2016, per gli interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (BEI) destinati ad interventi scolastici, esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché per le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre

2014, n. 190. La disposizione comporta maggiori oneri solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

La relazione tecnica afferma che i commi 719-731 e 733, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con riferimento al comma 729, afferma che inserisce, nella disciplina della regionalizzazione dell'equilibrio complessivo di competenza, un ordine prioritario di intervento da parte delle regioni a favore degli enti locali del proprio territorio, con particolare riferimento ai comuni con popolazione fino a mille abitanti e ai comuni istituiti a seguito di fusione a partire dall'anno 2011. La disposizione in parola non comporta effetti sulla finanza pubblica.

In relazione al comma 732, afferma che la formulazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. In tale ottica, gli enti che prevedono un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710 cedono i propri spazi agli enti locali che necessitano di spazi al fine di sostenere impegni in conto capitale. La compensazione in parola è a saldo zero in quanto l'ammontare degli spazi finanziari ceduti nell'anno di riferimento è uguale all'ammontare degli spazi finanziari acquisiti. La cessione degli spazi verrà compensata nel biennio successivo attraverso il miglioramento degli obiettivi di saldo di cui al comma 710, mentre gli enti che si avvantaggiano di tali spazi saranno chiamati, nei due anni successivi, a peggiorare i loro obiettivi di saldo per pari importo. Anche nel biennio successivo la somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. La disposizione in parola non comporta, pertanto, effetti sull'indebitamento netto.

A proposito del comma 734, afferma che la norma prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁵⁶ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- gli effetti ascrivibili al cambio dei previgenti vincoli con il passaggio al pareggio in termini di competenza tra entrate finali e spese finali sono connessi ai valori dei saldi, di ciascun comparto di spesa, presenti nel quadro tendenziale sottostante alle stime del DEF. Più precisamente, gli effetti dell'introduzione del pareggio

⁵⁶ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

sono pari al valore previsto in termini di indebitamento netto per singolo comparto;

- con riferimento agli effetti espansivi della spesa recati dalla disposizione, che, limitatamente al 2016 include nel computo delle entrate e delle spese finali anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (al netto del debito), la Nota afferma che le valutazioni sono formulate simulando la quota di utilizzo, e la correlata quota imputata al fondo pluriennale in spesa, dei trasferimenti erogati agli enti locali negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Tale stima si aggiunge all'ipotesi di accelerazione degli stati di avanzamento lavori nella misura del 13% annui nei primi due anni, già indicata nella relazione tecnica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

Articolo 1 commi 707-734

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Passaggio al pareggio di bilancio per gli enti locali (c. 707-734)	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Inserimento fondo pluriennale vincolato nel saldo di riferimento per l'equilibrio di bilancio (c. 707-734)	0,0	0,0	0,0	666,0	0,0	0,0	666,0	0,0	0,0
Minori spese correnti									
Effetti passaggio al pareggio di bilancio sulle Regioni (c. 707-734)	0,0	0,0	0,0	1.850,0	1.022,0	660,0	1.850,0	1.022,0	660,0

Articolo 1 comma 716

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esclusione dal vincolo di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali delle spese per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione (c. 716)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0

Articolo 1 comma 713

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Edilizia scolastica-utilizzo avanzi Comuni (c. 713)	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0

Articolo 1, commi 714 e 715 (Piano di riequilibrio pluriennale)

Le norme dispongono in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

In particolare, si prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. A tal fine, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale, tali enti possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

Infine, si prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, consentendo di prolungare i tempi di ripiano del disavanzo applicato al piano di riequilibrio in 30 anni, non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 715 non determina oneri in quanto prevede, per gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano, la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Articolo 1, comma 716

(Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie)

La norma dispone l'esclusione per l'anno 2016 dal saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 710) delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, gli spazi finanziari di cui necessitano. In caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi saranno assegnati in proporzione alle richieste.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese per bonifiche ambientali				20			20		

La relazione tecnica afferma che l'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro con effetto negativo sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di pari importo.

Articolo 1, commi 717-718 **(*Scuole innovative INAIL*)**

Normativa previgente L'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 ha disposto che, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 1, comma 153, della L. n.107/2015 ha altresì disposto successivamente che, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative, il Ministro dell'istruzione ripartisca le risorse a tale scopo destinate tra le regioni. Il successivo comma 158 ha infine previsto che per la costruzione di dette scuole innovative sia utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

Le norme dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti destini ulteriori 50 milioni, rispetto alle somme indicate all'art. 18, comma 8, del DL 69/2013 per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La buona scuola"⁵⁷. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso per l'assegnazione delle risorse in oggetto. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni (comma 717).

Al fine di assicurare lo svolgimento di dette attività l'INAIL è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche, realizzate con apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente (comma 718).

⁵⁷ Di cui all'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Canoni da corrispondere all'INAIL (comma 717)			1,5			1,5			1,5
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo "La buona scuola" (comma 718)			1,5			1,5			1,5

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'INAIL è a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Istituto previste dalla legislazione vigente.

Articolo 1, commi 735 e 736 *(Esclusioni dai saldi per le regioni)*

Le norme modificano la norma della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 466) che elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l'anno 2015, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015. La norma in esame aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo di competenza, costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015. La norma, essendo riferita all'esercizio 2015, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto negli anni precedenti, come peraltro verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT.

Articolo 1, commi da 737 a 739
(Disposizioni in materia di enti locali)

Le norme dispongono quanto segue:

- si consente di utilizzare integralmente, per il 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia, fatta eccezione per le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del DPR n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche (comma 737);
- si proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni (comma 738);
- si reca una norma di interpretazione autentica relativamente all'abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'articolo 23, comma 7, del D.L. 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice (comma 739).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi.

Articolo 1, comma 740
(Aumento di capitale delle società partecipate)

La norma prevede l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le pubbliche amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbiano registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o

abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri.

Articolo 1, comma 741

(Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti)

La norma dispone l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La ripartizione delle risorse è effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Salvaguardia Venezia (c. 741)	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 742 a 746

(Assoggettamento delle Autorità indipendenti alla tesoreria unica)

Le norme assoggettano alla normativa sulla tesoreria unica (legge 720/1984) le seguenti autorità amministrative indipendenti: l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali. Le predette Autorità sono pertanto inserite nella tabella A allegata alla legge 720/1984 (comma 742).

Si ricorda che la legge 720/1984 ha istituito il sistema di tesoreria unica. Gli enti sottoposti al sistema, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina. Gli enti compresi nella tabella A sono tenuti a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

una contabilità speciale fruttifera di interessi⁵⁸ a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali fruttifere vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi e trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e da altri enti pubblici) affluiscono a contabilità speciali infruttifere.

Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse da tale prescrizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni (commi 743 e 744).

Le Autorità sono tenute, inoltre, a smobilizzare entro il 30 giugno 2016 gli eventuali investimenti finanziari, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono escluse dallo smobilizzo talune tipologie di investimenti indicati dal testo, come per esempio i titoli di Stato italiani (comma 745).

Le norme stabiliscono, infine, che sono assoggettabili al regime di tesoreria unica di cui alla legge 720/1984 le Autorità amministrative indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pure in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato (comma 746).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁸ Si segnala che dal 1° luglio 2015 il tasso di interesse annuo lordo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere (tasso che in base alla legge 720/1984 deve essere ricompreso tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale) è stato stabilito dal MEF nella misura del 0,05 per cento (cfr. decreto MEF del 22 dicembre 2015).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento in tesoreria delle risorse delle Autorità				150,0					
Maggiori spese correnti									
Maggior onere per interessi sul conto di tesoreria		0,2	0,3						
Minori entrate extratributarie									
Minori entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario (entrate sostituite da interessi versati dallo Stato)					0,2	0,3		0,2	0,3
Minori spese correnti									
Minore spesa per interessi sul debito pubblico	1,5	2,3	3,0	1,5	2,3	3,0	1,5	2,3	3,0

La relazione tecnica precisa che le norme determineranno l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute dalle quattro Autorità, al 31 dicembre 2014, presso il sistema bancario. Tale versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno per l'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media, è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,27 milioni di euro per il 2018. Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale, conseguente ai minori oneri per interessi pagati, pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, a 2,34 milioni nel 2017 e a 2,95 milioni nel 2018.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**⁵⁹ ha fornito precisazioni in merito ai seguenti dati ed elementi:

- la giacenza media presso la tesoreria statale sulla quale è stato quantificato il risparmio nella spesa per interessi sul debito pubblico ammonta a 150 milioni di euro (ossia ad una misura corrispondente all'importo versato dalle quattro Autorità);
- i tassi medi all'emissione del debito pubblico utilizzati quale parametro per il calcolo del risparmio nella spesa per interessi nel

⁵⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

triennio 2016-2018 sono pari al 1,34% nel 2016, al 1,78% nel 2017 e al 2,25% nel 2018;

- l'effetto derivante dall'applicazione dei suddetti tassi alla giacenza media di 150 milioni è stato nettizzato della ritenuta fiscale del 12,50% (tenuto conto della quota che, in mancanza dell'intervento in esame, sarebbe comunque affluita all'Erario);
- pertanto i minori interessi pagati dallo Stato (in conseguenza di una riduzione delle emissioni di titoli del debito pubblico) sono pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, a 2,34 milioni nel 2017 e a 2,95 milioni nel 2018;
- l'interesse annuale posticipato corrisposto dallo Stato alle Autorità sui depositi fruttiferi è pari allo 0,24%;
- l'onere per interessi calcolato, al netto della ritenuta fiscale del 26%, sulla giacenza media di 150 milioni di euro all'anno ammonta a circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e a circa 0,27 milioni di euro per il 2018, con effetti sul solo SNF;
- le minori entrate per il mancato flusso di interessi attivi percepiti dalle Autorità a valere sulle proprie giacenze bancarie, limitatamente agli anni 2017 e 2018, ammontano rispettivamente a 0,2 milioni e a 0,27 milioni.

La Nota del MEF sottolinea che gli oneri per minori interessi attivi percepiti dalle Autorità a valere sulle proprie giacenze bancarie sono stati quantificati nel presupposto che, dato il livello attuale dei tassi bancari, il saggio d'interesse applicato sulle giacenze delle Autorità dai propri cassieri sia pari a quello riconosciuto dallo Stato sui sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali di tesoreria unica.

La Nota sottolinea, inoltre, che l'assoggettamento al regime di tesoreria unica determina l'incasso di interessi attivi dallo Stato, e quindi da un ente della PA, e non da privati. Pertanto l'effetto in termini di saldo netto da finanziare è colto come maggiore spesa, mentre per quanto riguarda il fabbisogno e l'indebitamento netto l'effetto è registrato in termini di minore entrata, in quanto viene meno un introito attualmente proveniente dall'esterno del perimetro della PA.

Articolo 1, commi da 747 a 749

(Obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca)

Le norme prevedono che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 637, 638 e 642 della legge n. 296/2006, relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca (comma 747). In particolare:

- il comma 637 prevede che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento;

- il comma 638 stabilisce che il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento annuo;

- il comma 642 statuisce che il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

È stabilito, inoltre, che, alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015 (comma 748).

È riformulato il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 confermando, nella sostanza, le norme vigenti, che prevedono che il fabbisogno degli enti di ricerca citati al comma 638 di cui sopra è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento. Vengono espressamente esclusi, ai fini della determinazione del fabbisogno, i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano; i pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo; i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale (comma 749).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme prorogano le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 750

(Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoah)

La norma dispone per l'anno 2016 l'esclusione dal computo del saldo del pareggio di bilancio delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese sostenute dal comune di Roma per il Museo Nazionale della Shoah (c. 750)	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0

La relazione tecnica afferma che l'esclusione opera per un importo pari a 3 milioni di euro, con corrispondente effetto finanziario negativo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 1, commi da 751 a 753

(Commissario per il piano di rientro di Roma capitale)

Le norme dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell'attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, si semplificano le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall'indebitamento pregresso (previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che

prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre – del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono fissati invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

Si prevede la salvezza degli effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la nomina dell'attuale commissario straordinario, nonché 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

Infine si dispongono le conseguenti abrogazioni, costituite dall'articolo 16, comma 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2014, dall'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 112 del 2008 (relativo alla nomina di subcommissari da parte del Commissario), e infine dal quinto e sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo ai compensi ai subcommissari.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari.

Articolo 1, commi 754 e 755 ***(Contributo alle Province e Città metropolitane)***

Le norme dispongono l'assegnazione di un contributo annuo per le province e le città metropolitane, a decorrere dal 2016, di 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale contributo è attribuito in favore delle province per 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021 mentre alle città metropolitane sono assegnati 250 mln di euro a decorrere dal 2016. La parziale copertura finanziaria del citato onere avviene mediante la riduzione del Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo alle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario (c. 754)	495,0	470,0	470,0	495,0	470,0	470,0	495,0	470,0	470,0

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per la concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 di cui all'articolo 1 comma 540 della legge n.190/2014 (c. 755)	95,0	70,0	70,0	95,0	70,0	70,0	95,0	70,0	70,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Articolo 1, commi da 756 a 760 e 762
(Disposizioni finanziarie per le province e le città metropolitane)

Le norme sono volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. A tal fine:

- si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato (comma 756);
- viene integrato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le province e le città metropolitane applichino la disciplina dell'esercizio provvisorio con riferimento al bilancio previsionale 2015; in particolare, si precisa che tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (comma 757);
- si dispone che per garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015 (comma 758);

- si estende anche alle rate in scadenza nel 2016 la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessa dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015. Inoltre, si precisa che gli enti in questione potranno utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari. Tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio (comma 759);
- si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, per gli enti territoriali che non abbiano rispettato taluni parametri relativi alla disciplina di bilancio. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014 (comma 760);
- si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal presente provvedimento. Restano ferme le misure di contenimento delle spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 (comma 762).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica con riferimento al comma 756 afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano invariati gli obiettivi di finanza pubblica delle province e delle città metropolitane determinati ai sensi dei commi da 707 a 734 dell'articolo 1.

Secondo la RT il comma 757 risulta finanziariamente neutrale di mero carattere ordinamentale richiamando l'obbligo di riclassificazione del bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Anche il comma 758 non comporta oneri atteso che l'eventuale svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti dalle Regioni interessate alle province e alle città metropolitane affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015, non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica dei predetti enti locali.

Per la RT al comma 759 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ove si consideri che l'operazione di rinegoziazione rientra comunque nella legittima facoltà degli istituti di credito interessati e che comunque la stessa determina sostanzialmente una diversa redistribuzione nel periodo di ammortamento del mutuo originario della quota capitale e di quella interessi relative all'annualità 2016.

Infine sia il comma 760 che il comma 762 per la RT non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 761 *(Fondo nazionale della montagna)*

La norma prevede un finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo nazionale della montagna	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 763 *(Contributo a Campione d'Italia)*

La norma dispone l'attribuzione al comune di Campione d'Italia di un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 9 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Contributo al Comune di Campione d'Italia	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Minori spese correnti									
Riduzione fondo solidarietà comunale	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

Articolo 1, commi 764-772 e 774 (Personale e funzioni delle Province)

Le norme dispongono quanto segue:

- si prevede che - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - venga costituito (nello stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo, mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione. A tale Fondo sono destinati 60 milioni per l'anno 2016, di cui il 66 per cento (ossia 39,6 milioni) sono previsti come destinati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. La restante quota del 34 per cento (21,4 milioni) concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale (comma 764);
- si prevede la nomina un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014. Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016 (comma 765);
- il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province e delle Città

metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione. Con riferimento alle risorse di personale, si prevede che esse permangono quelle indicate dal comma 421 della legge n. 190 del 2014, dunque in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56) ridotta del 30% per le Città metropolitane e le Province montane e del 50% per le Province (comma 766);

- si prevede che nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotti le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale (comma 767);
- si dispone per il 2016 che il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza (commi 768 e 769);
- si dispone l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza. Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni (comma 771);
- si prevede che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale soprannumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali (comma 772);
- si precisa che qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato (comma 770);
- si fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di

riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-*quinquies* del decreto-legge "Enti locali" (DL n. 78 del 2015). Tale disposizione ha stabilito che le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale (comma 774).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per il trattamento economico del personale soprannumerario degli enti di area vasta (c. 764)	60,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Fondo per il trattamento economico del personale soprannumerario degli enti di area vasta- Funzionamento (c. 764)	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Fondo per il trattamento economico del personale soprannumerario degli enti di area vasta- effetti fiscali (c. 764)	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Minori spese correnti									
Disponibilità delle amministrazioni centrali per le assunzioni di personale (c. 764)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Minori entrate tributarie/contributive									
Disponibilità delle amministrazioni centrali per le assunzioni di personale- effetti fiscali (c. 764)	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0	48,5	0,0	0,0
Maggiori spese correnti									
Personale delle Province acquisito dal Ministero della Giustizia (c. 771)	23,0	46,0	46,0	23,0	46,0	46,0	23,0	46,0	46,0
Maggiori entrate tributarie/contributive									
Personale delle province acquisito dal Ministero della Giustizia- effetti fiscali (c. 771)	0,0	0,0	0,0	11,2	22,3	22,3	11,2	22,3	22,3

La relazione tecnica, con riferimento al comma 764, afferma che la nuova modalità di assegnazione delle risorse non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto volto esclusivamente a prevedere una diversa modalità a valere sul Fondo in favore delle province con squilibri di bilancio.

Relativamente ai commi da 765 a 767 la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, si prevede che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti. In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento secondo la RT risulta finanziariamente neutrale.

Per la RT i commi 768 e 769 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il comma 770, non essendo modificati i vincoli finanziari per gli enti di area vasta e non determinando un aumento della spesa per il personale.

Infine, la RT afferma che il comma 771 reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, mentre il comma 772 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**⁶⁰, con riferimento alla costituzione del fondo mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, ha confermato la disponibilità effettiva di tali somme e ha assicurato che non vengono meno le finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle predette risorse.

⁶⁰ Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata in 5^a Commissione al Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

Articolo 1, comma 773

(Riqualficazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

La norma modifica l'articolo 21-*quater* del decreto-legge n. 83/2015, in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale, nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica chiarisce che la norma, attraverso modifiche al comma 1, dell'articolo 21-*quater*, del decreto legge n. 83/2015, introduce la possibilità di procedere alla selezione del passaggio per riqualificazione del personale giudiziario. Per le predette finalità, prosegue la relazione tecnica, è stata già prevista - dal comma 5 del citato articolo art. 21-*quater* - una apposita autorizzazione di spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016. La proposta emendativa, conclude la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Articolo 1, comma 775

(Partecipazioni azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015)

La norma differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione non determina oneri, limitandosi a posticipare il trasferimento delle partecipazioni al fine di completare le opere di infrastrutturazione in essere intraprese dalla Regione Lombardia.

Articolo 1, comma 776
(Stabilizzazione di personale regionale)

La norma interviene sull'articolo 1, comma 529 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all'utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. La modifica, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015. Resta ferma la necessità di assicurare comunque la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede un'integrazione all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la quale si estende l'applicazione della norma in parola al personale interessato, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015.

Conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la Regione deve comunque assicurare la compatibilità di questo intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 1, commi 777, 781 e 782
(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

Normativa previgente. La cd. "legge Pinto" (L. n. 89/2001) riconosce un indennizzo quale equa riparazione in favore di chi sia stato danneggiato a causa del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo. La legge, in particolare, individua i presupposti della riparazione, la misura dell'indennizzo, i procedimenti applicabili e le disposizioni transitorie e finanziarie.

La norma (comma 777) apporta una pluralità di modificazioni, unificate dall'intento - esplicitato nella relazione illustrativa al disegno di legge - di

“perfezionare e valorizzare, anche nell'ordinamento italiano, gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti, configurandoli quali veri e propri rimedi di natura preventiva, da attivarsi cioè prima che si integri la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo”, al fine di concorrere a prevenire l'eccessiva durata dei processi. In sintesi, il comma 777 interviene sulla legge Pinto stabilendo il diritto di ciascuna parte di un processo di rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie (lettera *a*)); disponendo che il previo esperimento dello strumento acceleratorio divenga condizione di accesso all'indennizzo per equa riparazione (lettera *b*)); prevedendo l'esclusione dell'indennizzo nelle ipotesi in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale (per esempio se abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese) (lettera *c*)); configurando casi di presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo (lettera *d*). La norma, inoltre, riduce la somma da riconoscere a titolo di equa riparazione, fissando un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (tale somma può essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo) (lettera *e*). La lettera *f*), introducendo i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 2-*bis* della legge Pinto, prevede ipotesi di riduzione del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. Inoltre, la norma attribuisce la competenza alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto, in luogo della Corte d'appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati (lettera *g*) e, conseguentemente, esclude che possa essere designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione il giudice del processo presupposto (lettera *h*). Infine, la lettera *i*) del medesimo comma 777, modifica l'articolo 3, comma 7, della legge Pinto, specificando che le risorse nei cui limiti può essere erogato l'indennizzo sono quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell'Economia), fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

L'istituto del conto sospeso è previsto dall'articolo 14, comma 2, del DL n. 669/1996, secondo il quale nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi di notificazione di titoli esecutivi, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso, con successiva reintegrazione a carico del Fondo di riserva per le spese

obbligatorie. Lo speciale ordine di pagamento informatico (“SOP informatico”) è stato disciplinato dal DM 24/6/2015.

La lettera *l)* del medesimo comma 777 inserisce nella legge Pinto l’articolo 5-*sexies*, che disciplina il pagamento delle somme dovute. Liquidata la somma da corrispondere quale equa riparazione, il creditore presenta all’amministrazione debitrice una dichiarazione avente validità semestrale corredata dalla necessaria documentazione. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione: prima di tale termine i creditori non possono promuovere azioni esecutive. L’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili, fatto salvo il ricorso all’emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso (v. sopra).

Una disposizione transitoria è, poi, recata dalla successiva lettera *m)*, secondo la quale nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 non sarà necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l’indennizzo e analogamente si dispone per i processi amministrativi.

Il comma 781 apporta al codice del processo amministrativo modificazioni di coordinamento e conseguenti, mentre il comma 782 consente ai giudici ausiliari di operare anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto, fissando le modalità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori spese correnti									
Ragionevole durata del processo-rideterminazione somma da riconoscere a titolo di equa riparazione (art. 1, co. 777)	2,7	9,1	9,1	2,7	9,1	9,1	2,7	9,1	9,1

La relazione tecnica afferma che la disciplina introdotta dal comma 777 è finalizzata ad apportare una serie di modifiche alla legge n. 89/2001 (legge Pinto) suscettibili di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell’irragionevole durata dei processi.

La RT, oltre a ripetere il contenuto delle norme, afferma in particolare quanto segue.

Quanto alla lettera *a*), dall'attuazione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

La lettera *b*) non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della funzione deflattiva sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Dall'attuazione della lettera *c*) non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Per effetto della lettera *d*) è possibile prevedere ulteriori casi di insussistenza del pregiudizio che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

La lettera *e*) ridetermina la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, con un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo: secondo la RT, tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo. La RT fornisce quindi la seguente dimostrazione del predetto assunto.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa della sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 sono i procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
- 5 anni sono il periodo medio di ritardo per ingiusta durata del processo;
- 750 euro è il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello *stock* arretrato) è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000x5x750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa,

della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata:

- dei 12.000 procedimenti per equa riparazione, il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni; e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20% (2.400);
- considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorato prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 – totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€600,00		2	€3.600.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€600,00		3	€1.880.000,00
	6600	€600,00	20%	2	€9.504.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€600,00		3	€4.320.000,00
	2400	€600,00	20%	4	€6.912.000,00
	2400	€600,00	40%	3	€5.048.000,00
			2016		€42.264.000,00

La relazione tecnica precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione); per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e per secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20%; infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione, i secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%.

Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nell'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000 di euro, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili).

La successiva tabella indica le proiezioni delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti – totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€600,00		2	€4.830.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€600,00		3	€10.350.000,00
	5750	€600,00	20%	2	€8.280.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€600,00		3	€3.105.000,00
	1725	€600,00	20%	4	€4.968.000,00
	1725	€600,00	40%	3	€4.347.000,00
			2017		€35.880.000,00

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lettera *f*) sono previste ulteriori ipotesi di riduzione del *quantum* dell'indennizzo, la cui introduzione potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

La lettera *g*), di carattere procedimentale, sposta la competenza tra i distretti di Corte di appello, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi.

La lettera *h*) introduce una modifica, di carattere procedurale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *i*) è tesa ad un maggiore rigore nella individuazione delle risorse da utilizzare, che fanno riferimento allo specifico capitolo di bilancio preordinato alla erogazione degli indennizzi, così da evitare equivoci nella fase di liquidazione.

Le disposizioni di cui alla lettera *l*) sono dirette al riassetto delle procedure di pagamento e di esecuzione, nell'ottica dell'efficacia e della semplificazione, con un particolare riguardo alla attuazione di modalità procedurali tali da prevenire eventuali abusi nelle richieste di pagamento; secondo la RT, non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

La lettera *m*) introduce una disciplina transitoria: si tratta di previsioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 781, relativo al processo amministrativo, la RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la previsione di cui alla lettera *a*) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi e la previsione di cui alla lettera *b*) non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.

Quanto al comma 782, relativo all'utilizzo dei giudici ausiliari nei procedimenti "Pinto", la RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.

Articolo 1, commi da 778 a 780 *(Compensazione onorari avvocati)*

Le norme consentono ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese)⁶¹ di poter compensare – anche mediante cessione – detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed IVA, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale dei predetti crediti. Le predette cessioni sono esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati (ai sensi dell'articolo 170 del DPR 115/2002).

Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 mln di euro annui, e si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

⁶¹ Si tratta di crediti sorti a norma degli articoli 82 e ss. del DPR 115/2002, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Compensazione dei crediti per spese di giustizia vantati da avvocati	10	10	10	10	10	10	10	10	10

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Articolo 1, comma 783

(Modalità di emanazione del decreto di pagamento dell'ausiliario del giudice)

La norma integra il testo dell'articolo 83 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Testo unico in materia di giustizia) che tratta dell'onorario e delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.

Il comma 3 di detto articolo stabilisce, fra l'altro, che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Le norme inseriscono il comma 3-bis, il quale specifica che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Articolo 1, commi da 784 a 787

(Convenzioni tra Ministero della giustizia e consigli dell'ordine forense)

Le norme dispongono che al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati. Le convenzioni devono essere autorizzate dal Ministero della giustizia ed essere senza oneri a carico della finanza pubblica (comma 784).

Si prevede che per la durata di prestazione dell'attività da parte del suddetto personale gli oneri retributivi e previdenziali sono posti a carico dei consigli dell'ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell'amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 785).

Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di tre anni sopramenzionato (comma 786).

Si stabilisce, infine, che le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 787).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 788

(Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE)

La normativa previgente. L'articolo 1, comma 250 della legge n. 147 del 2013 prevede che la Presidenza del Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità.

Ai titoli giudiziari si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 relative agli atti di sequestro o pignoramento nei confronti dello Stato, e in particolare l'articolo 5-*quinquies*, che esclude atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

La norma in esame modifica l'art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), stabilendo che, anziché la Presidenza del consiglio, sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell'Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce che la norma modifica l'art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 prevedendo che le Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio provvedano al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell'Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea. La norma originaria attribuiva tale compito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..

Articolo 1, comma 789

(Contenzioso in materia di recupero accise)

Normativa previgente. L'art. 10, comma 12-*vicies*, del DL n. 192/2014, nel testo previgente, prevedeva che la pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa non fosse dovuta qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 48/2010, non risultasse il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa.

La norma modifica l'art. 10, comma 12-*vicies*, del DL n. 192/2014, disponendo che, in relazione alla pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, questa non sia dovuta se non è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto il dolo o colpa grave per lo stesso soggetto interessato dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 48/2010.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che, trattandosi di una mera riformulazione normativa di quanto previsto a normativa vigente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1, commi 790 e 791

(Percorso di tutela delle vittime di violenza)

Le norme dispongono l'istituzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere di un percorso di protezione denominato "Percorso di tutela delle vittime di

violenza”. Per l’istituzione di detto percorso si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Si demanda poi ad apposito DPCM la definizione a livello nazionale delle linee guida per rendere operativo il percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia. Per i partecipanti ai predetti gruppi multidisciplinari non è prevista l’erogazione di indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che il percorso per la tutela delle vittime di violenza non comporta oneri in quanto ad esso si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT conferma altresì che per i partecipanti ai predetti gruppi multidisciplinari non è prevista l’erogazione di indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

Articolo 1, commi 792-803

(Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati)

Le norme, al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dispongono quanto segue:

- le Regioni e le Province autonome, dal 1° gennaio 2016, possono istituire, ciascuno nel proprio ordinamento, un “Organismo strumentale per gli interventi europei” avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi finanziari relativi alla realizzazione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea (comma 792);

- agli organismi strumentali vengono trasferiti tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali verso gli aventi diritto riguardanti gli interventi medesimi. L’eventuale differenza positiva tra debiti e crediti trasferiti costituisce debito della Regione o Provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale (comma 793);

- il patrimonio degli organismi è costituito solo dall’eventuale fondo di cassa, da crediti e debiti per interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi si avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province autonome (comma 794).

Vengono, altresì, dettate (commi da 795 a 799) le disposizioni contabili per la gestione delle risorse da parte degli organismi strumentali, prevedendo, in particolare:

- l'apertura di appositi conti correnti di tesoreria unica, intestati agli organismi strumentali e l'istituzione di corrispondenti conti correnti presso i tesorieri delle Regioni e delle Province autonome (comma 795);

- il versamento sui conti correnti di tesoreria unica, di cui al comma 795, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province autonome - da parte del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - nonché le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi (comma 796);

- la trasmissione quotidiana, da parte degli Organismi, dei dati concernenti gli incassi e i pagamenti effettuati, con codifica uniforme, alla banca dati SIOPE (comma 797);

- la registrazione da parte delle Regione e delle Province autonome, nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei debiti e dei crediti all'organismo strumentale (comma 798);

- l'estensione del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, anche agli organismi strumentali regionali (comma 799).

Vengono, quindi, escluse dalla sottoposizione a procedure di esecuzione forzata le somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali di cui al comma 795, nonché quelle giacenti sulle contabilità di tesoreria intestate al Ministero dell'economia e delle finanze destinate agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e agli interventi complementari alla programmazione europea. L'esecuzione forzata è, altresì, esclusa per i fondi depositati sulle contabilità speciali a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, ai sensi dell'art. 1, comma 671, della legge n. 190/2014, come modificato dal successivo comma 462. Sui fondi depositati sulle contabilità speciali e sui conti di tesoreria degli organismi strumentali delle Regioni e delle Province autonome non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (comma 800).

Viene, inoltre, prevista:

- la novella del comma 671 della legge di stabilità 2015 al fine di estendere anche alle Agenzie vigilate dalle amministrazioni centrali dello Stato²³⁵ la possibilità di gestire, tramite contabilità speciali, le risorse relative ad interventi cofinanziati dall'UE, e a quelli relativi ai piani di azione e coesione complementari alla programmazione UE, di cui le stesse siano titolari (comma 801);

la novella del comma 243 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014, ampliando la platea dei programmi che possono beneficiare delle

anticipazioni a carico del Fondo di rotazione (nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui e a valere sulle proprie disponibilità) per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome. Con riferimento alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, viene stabilita l'applicazione del disposto dell'articolo 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 802).

Il comma 803, disciplina, infine, il recupero delle risorse indebitamente percepite dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, relative ai programmi di cooperazione territoriale europea, rinviando a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 183/1987238, nonché ad un apposito decreto ministeriale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, con riguardo ai commi da 792 a 799, evidenzia che dall'applicazione delle stesse non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Il comma 800 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Con riferimento al comma 801, la RT afferma che dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria, nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria, già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015, anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.

Dal comma 802 non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare

delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'art. 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria.

Con riguardo, infine, al comma 803, la relazione tecnica afferma che questa non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.

Nel corso dell'esame parlamentare **il Governo**⁶² ha fornito i seguenti chiarimenti. In particolare con riferimento all'istituzione in ogni Regione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei (commi 792-798) è stato chiarito che questa rappresenta una facoltà, riconosciuta alle Regioni, finalizzata ad assicurare la richiesta flessibilità nell'utilizzo dei fondi europei, propedeutica al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi comunitari e sanciti anche nel Draft Budgetary Plan 2016, presentato dall'Italia alla Commissione Europea. Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le spese sostenute, le risorse di provenienza europea e le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale relative alla programmazione 2014/20, sono già interamente scontate nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Né l'allocazione di dette risorse nelle contabilità speciali degli organismi strumentali è suscettibile di determinare movimentazioni diverse da quelle già previste nei cronoprogrammi di spesa approvati. L'attivazione degli organismi strumentali di cui sopra viene effettuata senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili, ivi comprese quelle afferenti l'assistenza tecnica dei programmi comunitari a titolarità regionale. Sul versante dei controlli svolti dalle sezioni regionali della Corte dei conti (comma 799) viene segnalato che detti compiti rientrano già fra quelli normativamente previsti ai sensi del DL n. 174/2012 e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 801, è stato evidenziato che la modifica normativa è volta ad estendere anche alle agenzie vigilate dalle

⁶² Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata al Senato della Repubblica in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

amministrazioni centrali la possibilità di gestire, mediante contabilità speciali, interventi finanziati dai fondi europei e dalla programmazione complementare, prevista dal punto 2 della delibera del CIPE 10/2015. Considerato che le risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 sono già scontate nei tendenziali relativi ai saldi di finanza pubblica, viene data conferma che dall'attuazione della norma in esame non deriva un ulteriore fabbisogno di cassa rispetto a quello già previsto per gli interventi in esame.

Con riferimento, infine, al comma 802, è stato evidenziato che la norma stabilisce l'applicazione del disposto dell'art. 131, par. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria. Di conseguenza, dispone poi l'abrogazione dell'art. 56, comma 2 della legge n. 52/1996 recante la previgente disciplina delle garanzie per le anticipazioni ai soggetti privati sulla quota nazionale relativa ai programmi cofinanziati dall'UE. L'eventuale concessione delle garanzie pubbliche ai sensi dell'articolo 131 sopra citato viene disposta dalle singole amministrazioni titolari nei limiti delle risorse disponibili per gli strumenti di ingegneria finanziaria, nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Articolo 1, comma 804, 807 - 809

(Completamento interventi cofinanziati 2007-2013)

Le norme, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 - non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 - prevedono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, relativa all'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea per il periodo 2014/2020. L'assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016 (comma 804).

Inoltre, si prevede che:

- qualora nell'ambito della programmazione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento

di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016 (comma 807);

- il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso (comma 808);

- la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 807, determina la definitiva revoca del finanziamento (comma 809).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica con riguardo al comma 804, afferma che, per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007–2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari. Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

Con riguardo ai commi da 807 a 809, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti qualora nell'ambito della programmazione del FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica ovvero dell'espletamento di procedure VAS o VIA. Si prevede altresì che non vi siano sanzioni se l'obbligazione sia assunta entro il 30 giugno 2016; mentre

l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta una sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento concesso. Si dispone, poi, che la mancata assunzione di obbligazioni entro il 31 dicembre 2016 comporti la definitiva revoca del finanziamento. Dalla disposizione non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare il **Governo**⁶³ ha chiarito che il comma 804 consente il completamento dei progetti non conclusi, in parte finanziati dall'UE, nel periodo 2007/13, entro il 31 dicembre 2015, per i quali sussiste un obbligo specifico di completamento con risorse nazionali. La norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto utilizza le risorse dei programmi complementari a carico della legge n. 183/87 e non comporta aggravii aggiuntivi in quanto prevede spese già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 1, commi 805 - 806

(Verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici e norme sul CIPE)

Le norme dispongono una serie di modifiche normative volte, da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e, dall'altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo.

In merito al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (**comma 805**), una prima modifica al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti è finalizzata a semplificare le procedure per l'emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per la sua definizione: viene infatti eliminato il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché dei Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del CIPE. Vengono poi introdotte disposizioni (nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011) che contemplan l'istituzione di un "Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita" (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad eccezione dei residui perenti). È altresì disciplinata l'assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro

⁶³ Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata al Senato della Repubblica in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

dell'economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Una speciale disciplina è dunque prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile (in virtù del richiamo all'art. 10, comma 10, del D.L. 98/2011) la conservazione nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre per l'assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione.

Circa il funzionamento del CIPE (comma 806), un primo gruppo di modifiche è finalizzato a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di:

- assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo;
- diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l'abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme

La relazione tecnica riferisce che la disposizione, trattandosi di disporre revoca e riassegnazione di risorse già stanziata, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 810

(Fondo per il recepimento della normativa europea)

Normativa previgente. l'articolo 41-*bis* della legge 234/12, introdotto dalla legge n. 115/2015 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

L'art. 43, comma 9-*bis*, della legge n. 234/2012, prevede che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'UE, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è

autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, d'intesa con le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'UE per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

La norma prevede un incremento di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annui per il periodo 2017-2020, della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dalla legge europea 2014 per consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Come evidenziato dal successivo comma 813, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

L'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per sanzioni UE	50	100	100	50	100	100	50	100	100

La relazione tecnica ribadiva in sostanza il contenuto della disposizione.

Articolo 1, commi 811 e 812

(Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne)

Le norme incrementano di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne.

Conseguentemente la predetta autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo di rotazione, è complessivamente pari a 190 milioni di euro, di cui: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme non recano effetti aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le relative risorse sono già previste nella dotazione ordinaria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 1, commi 813 e 814

(Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa e sostituiti)

Normativa previgente. L'articolo 41-*bis* della legge 234/12, introdotto dalla legge n. 115/2015 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

L'art. 43, comma 9-*bis*, della legge n. 234/2012, prevede che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'UE, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, d'intesa con le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'UE per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

La norma di cui al comma 813 aumenta la dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, comma 1, della legge n. 234/2012, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

Viene, altresì, sostituito l'art. 43, comma 9-bis, della legge n. 234/2012 con una nuova norma. La disposizione introdotta prevede che le sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, siano pagate non più con anticipazioni da parte del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie²⁴³ ma a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, comma 1, della legge n. 234/2012 (come modificato dal precedente comma) nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

Il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni anche mediante compensazione di tali somme con i trasferimenti a carico dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

Al comma 814 si integra l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, laddove dopo il comma 2 sono aggiunti i commi *2-bis-2-quater*, ivi prevedendosi che il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di violazioni alla normativa europea, da cui possono derivare sanzioni all'Italia, assegni agli enti inadempienti, termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari, decorsi i quali adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Il comma *2-quater* in particolare, prevede che le disposizioni di cui ai commi *2-2-ter* si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che con la modifica apportata al capoverso *2-bis* si propone l'inserimento di una norma transitoria che estenda l'ambito di applicazione della novella introdotta all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle diffide effettuate, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche indicate. Sono fatti salvi, in tal modo, gli effetti giuridici delle diffide che, nel frattempo, dovessero essere adottate.

Con la modifica del capoverso *2-ter*, vengono specificati i poteri e le facoltà attribuite al commissario, già previsti per i Presidenti di regione che subentrano nel territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative

alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I contenuti del capoverso 2-ter, di cui si propone la sostituzione, sono comunque ricompresi nella disciplina indicata nel presente emendamento, in quanto è già previsto l'avvalimento delle strutture ed uffici di cui al citato capoverso 2-ter.

Con l'aggiunta del capoverso 2-quater si estendono le citate disposizioni anche ai casi di procedure di infrazione europee in corso.

Articolo 1, comma 815

(Attività di bonifica SIN "Bussi sul Tirino")

La norma è finalizzata ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per l'attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dall'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010. A tale scopo, il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato all'emanazione di appositi bandi e all'utilizzo delle risorse destinate a tale fine al medesimo sito di interesse nazionale "Bussi sul Tirino", giacenti sulla contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza. Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225 del 1992, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse residue sono versate in entrata al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale "Bussi sul Tirino", individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oneri in quanto disciplina l'utilizzo di risorse disponibili nella contabilità speciale.

Articolo 1, commi da 816 a 818
(Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente)

Le norme autorizzano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nel rispetto della propria dotazione organica (comma 816).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è, altresì, autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area II, posizione economica F1 (comma 817).

Il Ministero può procedere ai reclutamenti sopra descritti senza il previo espletamento delle procedure di mobilità cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 818).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Assunzioni Ministero ambiente	1,8	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5	1,8	1,5	1,5
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Effetti indotti assunzioni	0	0	0	0,9	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7

La relazione tecnica premette che l'ISPRA negli anni scorsi ha bandito ed espletato alcuni concorsi sia per l'assunzione a tempo indeterminato di tecnologi dotati di specifiche qualificate professionalità in campo ambientale, sia per l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori amministrativi e tecnici. Le assunzioni conseguenti a tali concorsi non si

sono totalmente perfezionate in considerazione della mancanza di risorse economiche da parte dell'Istituto. La relazione tecnica premette, altresì, che il Ministero dell'ambiente è carente di risorse umane dotate delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni attribuitegli e che lo stesso Ministero, per l'ordinario espletamento delle proprie funzioni, si avvale in maniera stabile e continuativa di personale esterno (sulla base di convenzioni stipulate principalmente con la società *in house*, Sogesid S.p.a.), nonché di personale dell'ISPRA.

Per tali motivi, si prevede che il Ministero possa assumere a tempo determinato un contingente complessivo di 30 unità di personale, attingendo alle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato banditi dall'ISPRA con validità in corso, per un periodo non superiore a tre mesi. In tale periodo di tre mesi la retribuzione corrisposta equivale a quella prevista dai contratti collettivi nazionali dell'Area terza dei Ministeri, posizione economica F1. Per il medesimo periodo è fatta salva la relativa posizione nelle predette graduatorie ISPRA a tempo indeterminato. Al termine di tale periodo, il Ministero può esercitare la facoltà di assumere tale personale a tempo indeterminato, con inquadramento nell'Area terza, posizione economica F1.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 817 prevede l'assunzione di personale amministrativo e personale tecnico da parte del Ministero mediante utilizzo di graduatorie di concorsi ISPRA a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F1 (CCNL comparto Ministeri).

La stima degli oneri recati dal comma 816 è effettuata assumendo che la retribuzione annua lorda di un funzionario appartenente all'Area III — posizione economica F1 sia pari a circa 40.000 euro annui. Per l'anno 2016 gli oneri sostenuti per una unità di personale per un periodo di 3 mesi sono dunque pari a 10.000 euro e l'onere complessivo per 30 unità di personale è pari a 300.000 euro. Per i restanti nove mesi le 30 assunzioni avranno, invece, un costo unitario di 30.000 euro ed un costo totale massimo di circa 900.000 euro. L'onere a regime sarà pari a 1.200.000 euro per la totalità delle 30 assunzioni a tempo indeterminato nell'Area terza, posizione F1.

La stima degli oneri recati dal comma 817 è effettuata assumendo che la retribuzione annua lorda di un dipendente appartenente all'Area II — posizione economica F1 sia pari a circa 30.000 euro annui. Pertanto in relazione all'assunzione di 11 unità di personale si determina un onere annuo di 330.000 euro a decorrere dal 2016.

Articolo 1, comma 819
(Risorse proprie bilancio UE)

La norma provvede a dare piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020. Tale decisione entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2014.

In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto, dall'applicazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato **il Governo** ha chiarito che la norma recepisce una decisione obbligatoria che modifica il sistema di finanziamento del bilancio UE, deciso nell'accordo inter-istituzionale del 7/8 febbraio 2013, recepito in un successivo Regolamento UE, i cui effetti finanziari, a suo tempo valutati, sono già stati scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 821
(Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l'accesso ai fondi europei)

La norma equipara i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) 2014/2020.

In particolare, tale comma dispone che i Piani operativi POR e PON dei fondi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle *Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020*, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

La Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione UE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese considera (Allegato, Titolo I) all'articolo 1, impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato sono micro, piccole e medie imprese quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. È microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR⁶⁴.

Il Regolamento UE n. 1303/2013⁶⁵ che disciplina – per il periodo 2014/2020 - i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) nell'ambito di un quadro strategico comune, definisce - ai fini delle disposizioni in esso contenute - PMI le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella sopra citata Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (articolo 2, n. 28).

Si osserva che i Fondi strutturali – antecedentemente all'intervento legislativo qui in commento - sono stati diretti a soggetti esercenti attività d'impresa che rientrano nei campi di intervento consentiti dai medesimi Fondi, campi individuati negli atti esecutivi del Quadro strategico comune dei Fondi SIE di cui al Regolamento UE n. 1303/2013.

⁶⁴ La disciplina degli aiuti di Stato alle PMI è contenuta nel nuovo Regolamento UE n. 651/2014, il quale richiama ai fini della definizione di PMI utilizzata la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

⁶⁵ Regolamento UE 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Per la definizione di PMI si prende dunque ora a riferimento l'articolo 2 dell'Allegato, Titolo I della Raccomandazione n. 2003/361/CE.

Sulla questione delle libere professioni si segnala che nell'ambito del **Piano d'azione imprenditorialità 2020**⁶⁶ COM(2012) 795 *final* del 9 gennaio 2013 è stato pertanto istituito un gruppo di lavoro denominato "*Bolstering the Business of Liberal Professions*" (Rafforzamento dell'attività delle libere professioni), il cui scopo è esaminare le esigenze specifiche dei liberi professionisti, come ad esempio la semplificazione, l'internazionalizzazione e l'accesso ai finanziamenti. In occasione della conferenza sulle libere professioni del 9 aprile 2014 il gruppo di lavoro ha presentato una serie di **linee d'azione**: 1) istruzione e formazione all'imprenditorialità; 2) accesso ai mercati; 3) accesso ai finanziamenti; 4) riduzione degli oneri normativi e 5) rafforzamento della rappresentazione e della partecipazione a livello europeo⁶⁷. Nell'accesso ai finanziamenti si cita la necessità di rafforzare l'accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI (COSME) e agli altri programmi. Nella Relazione del gruppo di lavoro si legge che per "libere professioni si intendono occupazioni che richiedono specifiche formazioni umanistiche o scientifiche, quali notai, ingegneri, architetti, medici e commercialisti".

Con riguardo alla individuazione del "libero professionista" si rammenta inoltre che il quadro normativo europeo che disciplina le libere professioni è soggetto a una regolamentazione e una supervisione professionali specifiche da parte di organismi professionali a livello nazionale e comprende la direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE sui servizi.

La Corte di Giustizia (sentenza 11 ottobre 2011 "Adam" Causa c-267/88) afferma che "le libere professioni di cui all'allegato F, punto 2, della sesta direttiva 77/388 sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell'esercizio di un'attività del genere, l'elemento personale assume rilevanza particolare e un siffatto esercizio presuppone, in ogni caso, una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali".

Sul tema si richiama da ultimo, al riguardo, il Regolamento UE 11 dicembre 2013, n. 1287/2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020).

L'articolo 5 stanziava per l'attuazione del programma COSME 2.298 milioni di euro, disponendo che non meno del 60% siano destinati a strumenti finanziari.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

⁶⁷ Si veda, sui risultati del gruppo di lavoro, la risposta di Elzbieta Bienkowska, membro della Commissione UE, l'8 settembre 2015, all'Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000080/2015) presentata dai parlamentari europei Antonio Tajani e Andreas Schwab, a nome del gruppo PPE, Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo S&D, Dita Charanzová, a nome del gruppo ALDE, e Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Anche tale regolamento afferma che il programma COSME dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sopra citata.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Regolamento, gli strumenti finanziari per le PMI possono, se del caso, essere combinati e integrati con altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera *a*), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si consideri alcune regioni hanno già consentito a professionisti la possibilità di accedere ai fondi stanziati dall'Unione Europea per le PMI, sulla base di taluni bandi già dalle stessi adottati, quali ad esempio la Regione Lombardia, con il Bando Start Restart regione Lombardia: la Giunta regionale ha adottato la delibera X/3960 del 31 luglio 2015 circa il Programma operativo regionale (Por) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020- la delibera dispone l'istituzione della "*Linea Start e Restart*", volta a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali (imprese e liberi professionisti).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla disposizione.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma, che intenderebbe ampliare la platea dei soggetti beneficiari dei fondi strutturali europei, non incidendo però sulla loro composizione e quantificazione.

Articolo 1, commi da 822 a 830

(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

Le norme individuano la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali e di eventuali fondi apportati da amministrazioni ed enti pubblici o privati, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata.

Il **comma 822** prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche: CDP) possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. Tale garanzia statale è qualificata come onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Il comma 823 prevede che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, approvi le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato.

Il comma 824 stabilisce che i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia statale siano definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 825, a copertura delle garanzie statali previste dai commi 822-829 nello stato di previsione del MEF, istituisce un fondo, la cui dotazione iniziale per l'anno 2016 è fissata in 200 milioni di euro. Viene inoltre autorizzata l'istituzione di un conto corrente di tesoreria dedicato. Il comma prevede altresì che le amministrazioni statali e degli enti territoriali possano versare contributi al fine di incrementare la dotazione del Fondo. Le modalità di versamento sono stabilite con il decreto di cui al comma precedente, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876 (rimodulazione in via amministrativa delle risorse assegnate a fondi di garanzia, cfr. *infra*).

Il comma 826 attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea.

Il comma 827 abilita la CDP a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012.

Il comma 828 autorizza la CDP a impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 829 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

In forza del comma 830 le amministrazioni e gli enti pubblici o i privati, anche a valere su risorse europee possono contribuire a finanziare le attività di cui al comma precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono

individuare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali risorse delle amministrazioni statali.

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 825 i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo di garanzia per supporto a investimenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici (c. 825)	200	0	0	0	0	0	0	0	0

La relazione tecnica con riferimento ai commi da 822 a 825 e 829, si limita a descrivere la norma, in relazione ai commi da 826 a 828 e 830 precisa che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

In risposta alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio del Bilancio del Senato (NL 111, pag. 219) il Governo, con nota del 9 novembre 2015, ha precisato che la dotazione del fondo pari a 200 milioni di euro (cfr. comma 825) è stata determinata in considerazione della fase iniziale di attuazione del Piano Juncker. [...] Le dotazioni del Fondo di garanzia potranno essere incrementate successivamente, in funzione della stima degli impegni correlati alle operazioni finanziarie incluse nelle piattaforme di investimento. [...] Le risorse stanziare sul Fondo saranno impegnate nei limiti degli accantonamenti prudenziali determinati in relazione ai profili di rischio assunti per le operazioni garantite dalla Stato, a titolo oneroso, per le iniziative sopra indicate. Nella nota viene inoltre precisato che la quantificazione di 200 milioni di euro è stata definita sulla base di ipotesi di leva finanziaria in linea con quanto individuato dalla Commissione Europea in relazione allo strumento FEIS, tale da attivare garanzie statali con un moltiplicatore pari a 4x.

Articolo 1, commi da 831 a 836 ***(Fondo di garanzie infrastrutture TERNA)***

Normativa previgente. L'articolo 32 della legge n. 99/2009 – come evidenziato dall'AEEGSI nel parere espresso sulle norme in esame del provvedimento di legge di stabilità il 4 dicembre 2015 – prevede un meccanismo secondo il quale la realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero è affidata da TERNA attraverso il finanziamento di tali opere da parte di soggetti privati industriali energivori, che possono (in

via immediata) beneficiare di condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica più favorevoli rispetto a quelle del mercato nazionale.

Si tratta, come meglio si commenterà di seguito, dei seguenti benefici:

- del cd. meccanismo dell'importazione virtuale dell'energia elettrica (comma 6 dell'articolo 32)
- e del connesso ottenimento di una esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che la realizzazione di tali infrastrutture renderà disponibile (comma 3 dell'articolo 32).

Nello specifico, con il citato articolo 32, si è dato mandato alla società Terna S.p.A.⁶⁸ di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire -a seguito di mandati *ad hoc* da parte dei medesimi soggetti - uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «*interconnector*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003⁶⁹, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri fino a 2000 MW (comma 1)⁷⁰.

Terna S.p.A. è a tal fine stata obbligata a comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 15 ottobre 2009 (comma 2).

Lo stesso articolo 32 (comma 3) ha demandato a Terna Spa di organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli *interconnector*, specificando nel bando l'impegno dei medesimi soggetti privati a stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio *dell'interconnector*, il cui perfezionamento è subordinato dalla norma al rilascio di apposita esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. La durata di tale esenzione – prima dell'intervento legislativo in esame – era fissata in venti anni, e, come già si è detto, è ora *fino a* venti anni.

L'articolo, nella sua formulazione precedente all'intervento legislativo in esame (comma 4) indicava in 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione il termine entro il quale

⁶⁸ Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione. E' responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio nazionale, nonché dell'attività di programmazione e sviluppo della Rete.

⁶⁹ Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, è definito «*interconnector*» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

⁷⁰ L'art. 2 del D.L. n. 3/2010 ha poi previsto un incremento della capacità di interconnessione, disponendo che Terna S.p.a. a ciò provvedesse, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, non deve comunque essere superiore a 500 MW.

ciascun *interconnector* che ottiene l'esenzione deve entrare in servizio – termine che, come si dirà oltre, la legge di stabilità in esame porta a 48 mesi.

In difetto di ciò, viene (sempre dal comma 4) riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato stipulati.

L'articolo 32 ha stabilito che alle procedure per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli *interconnector* potessero partecipare esclusivamente clienti finali "energivori", cioè clienti anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento (escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua) e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione (comma 5)⁷¹.

Come rilevato dal Governo, in data 22 ottobre 2015, in risposta alla interrogazione a risposta in Commissione Crippa 5/05670 sull'attuazione dell'articolo 32 in questione e della realizzazione degli *interconnector* "le linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere (Austria, Francia, Slovenia, Svizzera e Montenegro), che saranno quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, saranno titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi di cui al comma 3 dell'articolo 32" e dello strumento di "importazione virtuale di energia elettrica", ai sensi dell'articolo 32, comma 6 e dalla relativa delibera attuativa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) deliberazione ARG/elt 179/09 e ss.mm.).

Il comma 6 dell'articolo 32 ha demandato infatti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la disciplina delle misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 dell'articolo 32, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* - e comunque per un periodo non superiore a sei anni nella formulazione precedente all'intervento legislativo in commento – l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione, dei contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati⁷².

⁷¹ Ciascun cliente è stato ammesso a partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.A..

⁷² A tal fine, l'AEEGSI determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure. All'AEEGSI è stato demandato dal comma 6 di individuare nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle

Opera dunque, per i soggetti privati sopracitati, una misura agevolativa che il testo originario del comma 6 dell'articolo 32 (e la relativa delibera AEEGSI) ha concesso in attesa della realizzazione dell'infrastruttura e comunque per i primi 6 anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015), con la quale di fatto si permette agli stessi soggetti privati di importare energia dall'estero ad un prezzo mediamente inferiore a quello del mercato italiano.

Come detto, la legge di stabilità 2016 in esame porta sino al 2021 il beneficio di cui al comma 6 dell'articolo 32.

Il Governo, in data 22 ottobre 2015, in risposta alla citata interrogazione, ha fornito i seguenti quadri riepilogativi delle opere, le quali sono ancora *in itinere* ITALIA-MONTENEGRO, il progetto è stato autorizzato dal Mise, di concerto con il Ministero Ambiente e previa intesa della Regione Abruzzo nel 2011. Si è in attesa della presentazione da parte dei soggetti autorizzati dell'istanza di esenzione ex Reg. CE n. 714/2009. Circa il progetto di interconnessione Italia – Montenegro e le modalità di partecipazione finanziaria al progetto per i privati, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Terna al trasferimento della capacità assegnata di 300 MW dalla frontiera Nord Africa alla frontiera con il Montenegro, preso atto dell'impossibilità a realizzare l'interconnessione con il Nord-Africa, originariamente individuata per il progetto *interconnector*, per l'evoluzione dello scenario energetico, nonché, per le difficoltà sorte con i gestori di rete del Nord Africa.

ITALIA-FRANCIA, è stata presentata istanza di esenzione ai sensi della normativa europea: tale istanza, con l'annessa documentazione, è all'attenzione dell'AEEGSI, come previsto dal Regolamento n. 714/2009.

ITALIA-SVIZZERA, è stato avviato l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A. è in corso l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente.

ITALIA-SLOVENIA, è stato avviato dal Mise l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A.

ITALIA-AUSTRIA, per il quale è stata presentata da Terna S.p.A. istanza di autorizzazione della succitata opera presso il Ministero dello sviluppo economico.

Le norme intervengono sulla normativa, di cui all'articolo 32 della legge n. 99/2009, che prevede, mediante il coinvolgimento di clienti finali energivori, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*), in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell'Italia.

Le norme della legge di stabilità in esame sono dunque volte – essendo la realizzazione delle opere di interconnessione ancora *in itinere* – ad introdurre la previsione di un Fondo presso Terna a garanzia della realizzazione delle opere stesse, nonché:

predette misure nell'ambito del periodo di esenzione di cui al comma 3, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero

- a portare il beneficio dell'importazione virtuale al 31 dicembre 2021 (la durata di tale beneficio originariamente previsto dall'articolo 32 e dalle delibere attuative dell'AEEGSI era dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015);
- e contemporaneamente a portare la durata del beneficio dell'esenzione dei terzi, da 20 anni, *fino a* 20 anni (comma 834).

Si segnala che i commi da 831 a 836 in parte si sovrappongono, in parte modificano l'articolo 32 che, ai sensi del comma 836, per quanto non espressamente previsto dai commi 831-835, continua a trovare applicazione.

Procedendo ad un'analisi dei commi della stabilità, il comma 831 prevede l'istituzione, presso Terna S.p.A., di un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme che sono tenuti a versare, fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata, che abbiano assunto con Terna l'impegno di finanziamento delle opere di cui all'art. 32 della legge n. 99/2009.

Dette somme sono fissate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che gli stessi soggetti aggiudicatari ovvero cessionari riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Il fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun *interconnector* e le somme in esso versate non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna spa.. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati criteri e modalità di gestione del Fondo, che allo stato non risulta ancora adottato.

Il comma 832 modifica il comma 6 dell'articolo 32 che ha demandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la disciplina delle misure volte a consentire - a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione delle opere, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, nella formulazione precedente all'intervento legislativo in commento - l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di

esenzione, dei contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

Il comma 832 in esame porta al 31 dicembre 2021 il periodo entro quale opera il beneficio di cui al predetto comma 6 dell'articolo 32 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, come incrementata dai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 3/2010⁷³, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

Il comma 833 prevede che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari delle opere debbano sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'*interconnector*, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005⁷⁴, in conformità a quanto previsto dal citato art. 32, comma 3.

Il comma 834 modifica il comma 3 dell'art. 32, prevedendo che la richiamata esenzione, al cui rilascio è subordinato il perfezionamento del contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, possa avere durata anche inferiore a venti anni (le parole "per una durata pari a venti anni" sono sostituite dalle parole "per una durata fino a venti anni").

Il comma 835 modifica il termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 32 per l'entrata in servizio dell'*interconnector* che abbia ottenuto la predetta esenzione, disponendo che esso sia pari a 48 mesi - in luogo dei precedenti 36 - dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa.

Il comma 836 stabilisce che per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a 835, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, e successive modificazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica ricorda che si verte in materia di infrastrutture di interconnessione della rete elettrica con i paesi esteri limitrofi, alla cui

⁷³ L'art. 2 del D.L. n. 3/2010 ha – come accennato - previsto un incremento della capacità di interconnessione, disponendo che Terna S.p.A. a ciò provvedesse, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, non deve comunque essere superiore a 500 MW

⁷⁴ "Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati".

programmazione, costruzione ed esercizio provvede Terna su mandato e finanziamento di alcuni soggetti privati selezionati tra i grandi consumatori di energia (c.d. imprese energivore). Le imprese energivore si impegnano a contribuire al finanziamento dell'infrastruttura con il versamento di un contributo annuo per la potenza di cui sono risultati aggiudicatari, e godono di alcuni benefici sul costo dell'energia e sull'utilizzo dell'infrastruttura.

Il Fondo di cui sopra sarà alimentato dalle somme che i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti a versare, fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento.

Si prevede inoltre la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure previste dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 831.

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto il Fondo di cui al comma 831 è alimentato da versamenti effettuati dalle imprese interessate ed i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato.

Le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 837
***(Autorizzazione all'Organo commissariale di
ILVA SpA a contrarre finanziamenti)***

La norma autorizza l'organo commissariale di ILVA SpA – per l'attuazione del piano delle misure e di attività tassativamente indicate – a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 1 del 2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, viene incrementata di 400 milioni di euro la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015.

Tale norma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione

iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. A tale scopo, è stata autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse.

La predetta integrazione avviene mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha stanziato 1 mld per il 2014, con effetti in termini esclusivamente di saldo netto da finanziare.

La disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente disposizione. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura una tantum ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010: pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificheranno esclusivamente in caso di escussione della garanzia.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**⁷⁵ ha fornito i seguenti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti emersi nel corso dell'esame.

In merito alla eventualità che, in base al SEC 2010, le garanzie alla predetta società possano essere trattate come se fossero escusse per l'intero, è stato chiarito che la circostanza che l'ILVA sia formalmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto legge 347/03, non determina automaticamente il trattamento di cui sopra. Ciò in quanto, in base al paragrafo 20.245 del SEC 2010, per l'applicazione di tale trattamento deve essere accertata ex ante, nella sostanza, l'effettiva impossibilità per l'unità beneficiaria della garanzia di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero una probabilità molto alta di non adempiervi.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, la Nota del Governo chiarisce che l'utilizzo di tali disponibilità risulta pienamente coerente con le finalità propria del predetto Fondo.

⁷⁵ Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata al Senato della Repubblica in 5^a Commissione in data 9 novembre 2015.

In merito all'eventuale collocazione delle somme iscritte in conto residui in apposita contabilità speciale, la Nota evidenzia altresì che l'entrata in vigore della disposizione in esame il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di stabilità, consente di utilizzare i residui nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile, senza dover provvedere al versamento in tesoreria.

Articolo 1, comma 838

(Riassegnazione di somme derivanti dalle aste sulle quote di emissione di gas serra)

La norma prevede che le risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2014, vengano destinate, nei limiti delle somme non impegnate al 30 dicembre 2015⁷⁶, al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito, a causa dell'esaurimento della riserva ad essi riconosciuta in quanto "nuovi entranti". Essa prevede inoltre che, per gli esercizi successivi, si effettuino i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il vincolo di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla attuazione direttiva 2009/29.

Si rammenta che anche il comma 492 interviene sulla materia dei gas serra.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che il decreto interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014, nel rispetto delle percentuali indicate nell'art. 19 del decreto legislativo n. 30/2013, ha così ripartito i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), per le aste di competenza 2013:

- una quota del 50%, pari ad euro 213.213.757,42, è stata assegnata al MISE per il rimborso dei crediti dei "nuovi entranti";

- la restante quota del 50%, alle finalità ambientali previste dalla direttiva 2009/29/CE ed in particolare:

- euro 63.964.127,23 al MISE;
- euro 149.249.630,19 al MATTM.

⁷⁶ Data di entrata in vigore del comma in esame ai sensi dell'ultimo periodo, secondo cui: "Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."

Alla data del 16 dicembre 2015, le risorse destinate a finalità ambientali rappresentano residui di stanziamento complessivamente per circa 126 milioni di euro, di cui circa 63,9 milioni di euro di risorse MISE e circa 62,1 milioni di euro di risorse MATTM.

Secondo la relazione tecnica, ove tali risorse non fossero impegnate entro il 31 dicembre 2015, le stesse andrebbero in economia esponendo lo Stato italiano ad una procedura di infrazione per violazione del vincolo di destinazione posto dalla direttiva 2009/29/CE per cui almeno il 50% delle entrate delle aste vanno spesi per interventi a finalità ambientali. La norma, pertanto, in via cautelativa, prevede che le risorse eventualmente non impegnate al 30 dicembre 2015 siano destinate all'altra finalità propria delle entrate da aste di quote CO₂, ossia il rimborso dei crediti dei nuovi entranti; infatti - come meglio specificato nella relazione tecnica che corredeva il comma 492 (emendamento 27-*sexies*.26) - i crediti ancora da soddisfare ammontano a non meno di 330 milioni di euro tra crediti, interessi maturati e maturandi.

La relazione tecnica afferma infine che, pertanto, la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica e consente di accelerare il pagamento di crediti di imprese verso lo Stato, con relativi minori oneri per interessi.

Articolo 1, comma 839 **(Fondo bonifica discariche abusive)**

La norma dispone l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della dotazione del fondo – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) – per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. E' demandata al Ministero dell'ambiente l'individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l'indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria per accelerare i procedimenti di messa in sicurezza delle discariche oggetto di sentenza di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Viene pertanto incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 il fondo per il piano straordinario di bonifica delle discariche che consentirà di porre in essere le attività di bonifica ottemperando agli obblighi comunitari limitando conseguentemente anche gli effetti finanziari negativi derivanti dalla citata sentenza in termini di sanzioni da pagare.

Articolo 1, comma 840 *(Sostegno imprese fornitrici)*

La norma reca modifiche all'art. 2-*bis* del DL n. 1/2015, in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria. Le modifiche riguardano la definizione dei criteri di valutazione economico-finanziaria e delle modalità per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fermo restando il limite complessivo di importo già previsto dalla vigente normativa (euro 35.000.000).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri in quanto resta fermo l'importo, pari a 35 milioni di euro, delle risorse del fondo destinate alle PMI aventi le predette caratteristiche.

Articolo 1, comma 841 *(Programmi di amministrazione straordinaria)*

La norma introduce il comma 2-*bis* all'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999, in base al quale, per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, la durata dei programmi di cessione dei complessi aziendali, di ristrutturazione e di cessione dei complessi di beni e contratti, può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica sostiene che dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 842 a 854
(Disposizioni per il settore creditizio)

Le norme dispongono quanto segue:

- sono costituite quattro società per azioni aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con riguardo ai seguenti istituti bancari in risoluzione: Cassa di risparmio di Ferrara SpA, Banca delle Marche SpA, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti SpA.

Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio SpA, è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni.

Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2015, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione (commi 842 e 844);

- dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo, versano contribuzioni addizionali nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione le risorse, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 180 del 2015 (commi 848 e 849);
- nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi, iscritte nella situazione contabile di riferimento

dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame. Tale disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (commi 850 e 851);

- si prevede l'applicazione delle misure di cui all'articolo 16, comma 2, del DL n. 83 del 2015, relative alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente («periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015») (comma 852).

L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha previsto che, a decorrere dal 2016, le svalutazioni e le perdite su crediti verso i clienti iscritte in bilancio nonché le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili interamente nel bilancio di esercizio in cui sono rilevate. Le quote di svalutazioni e perdite realizzate fino al 2014 non ancora dedotte sono deducibili sulla base di percentuali fissate dalla norma. Alla disposizione venivano ascritti effetti di maggiori entrate valutati in 137 mln per il 2016, 107 mln per il 2017, 505 mln per il 2018, 130 mln per il 2020, 451 mln per il 2021, 360 mln per il 2022, 245 mln per il 2023, 230 mln per il 2024 e 189 mln annui a decorrere dal 2025;

- si dispone, infine, che i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte non si considerano sopravvenienze attive (comma 853);
- viene abrogato il DL n. 183 del 2015 (comma 854).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, in via generale, che la proposta è strettamente connessa con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria e prevede esclusivamente alcune norme procedurali volte ad agevolare la tempestiva ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione sarà assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78 del citato decreto legislativo, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609115 del 18 novembre 2015. La RT afferma che il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie. Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

Con riferimento alle singole disposizioni, la RT afferma quanto segue:

- commi da 842 a 847: le disposizioni sono volte a consentire la tempestiva costituzione degli enti ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del DL n. 183 del 2015 in Gazzetta Ufficiale tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese;
- commi 848 e 849: gli stessi sono volti a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico. Si chiariscono, infatti, le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti;
- commi 850 e 851: le disposizioni disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 (trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate) e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015. Le disposizioni introdotte si inseriscono nell'ambito del nuovo quadro delineato dal decreto legislativo n. 180 del 2015 garantendo, anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione, la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate (DTA = Deferred Tax Assets) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima. La RT afferma che trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti;
- comma 852: la RT chiarisce che la proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nell'articolo 16, comma 1 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del decreto-legge n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare. La RT afferma che, in termini finanziari, la

disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti;

- comma 853: la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

Articolo 1, commi da 855 a 861 ***(Fondo di solidarietà in favore degli investitori)***

Le norme istituiscono un Fondo di Solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara, dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

Il Fondo è alimentato, sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 e opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativa europeo sugli aiuti di Stato.

Con uno o più decreti interministeriali sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale.

Con DPCM possono essere nominati gli arbitri ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell'ammontare della prestazione corrisposta.

La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali, sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 1, commi 862-865 *(Fondo macchine agricole e previdenza agricola)*

Le norme dispongono quanto segue:

- istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno (commi 862 e 863);
- provvedono alla copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 863, nel seguente modo (commi 864 e 865):
 - a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che viene soppresso;
 - b) quanto a 25 milioni per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione di cui al comma 862. Con riferimento al comma 863, afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica. La RT afferma, con riferimento ai commi 864 e 865, che la disposizione è volta ad orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già previsti a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto,

attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Secondo la RT, si tratta di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del trend storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):

(euro)

AVVISO PUBBLICO	RISORSE
ISI 2010	60.000.000
ISI 2011	205.000.000
ISI 2012	146.250.000
ISI 2013	295.238.520
ISI 2014	267.427.404
ISI 2015	296.269.986

La RT fa presente che il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: per la RT si tratta pertanto di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

La RT aggiunge che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11, comma 5, e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di "progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative".

La RT conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Articolo 1, commi 866 e 867
(Rinnovo parco autobus e commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici)

Le norme dispongono quanto segue:

- istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013); inoltre sono assegnati 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022;
- prevedono il commissariamento dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari. Il commissario, entro 90 giorni dall'insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell'Agenzia per il trasporto della Regione Puglia. Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare. Può anche essere prevista l'alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Piano di risanamento Ferrovie del Sud Est (c. 867)	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 866, mentre con riferimento al comma 867 afferma che il contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinato a fronteggiare la grave situazione finanziaria dell'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi Automobilistici nelle more dell'attuazione del piano di risanamento e ad assicurare la continuità operativa della Società. Attualmente la situazione finanziaria ed economica della società, che è stata oggetto, il 24 novembre u.s., di cambiamento della governance, ha assunto gravi profili di criticità che non consentono la continuazione dell'attività aziendale con la conseguenza che, in assenza di un intervento straordinario, si produrranno già dal corrente mese di dicembre effetti negativi significativi sulla regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico eserciti sul territorio della regione Puglia nonché effetti traumatici di carattere economico e sociale conseguenti all'impatto che la crisi in parola produrrà sull'organico dell'azienda e sull'indotto economico che ruota attorno ad essa.

La RT continua sottolineando che la norma proposta prevede un intervento straordinario volto ad assicurare la continuità aziendale e con essa la continuità e la regolarità del servizio pubblico mediante l'intervento di un Commissario che persegua un percorso di efficientamento aziendale imposto dalla legge al fine di produrre gli effetti attesi senza condizionamenti esterni pena la messa in liquidazione dell'azienda. L'esigenza finanziaria, quantificata in 70 milioni di euro, rinvia da una analisi economico-finanziaria che è stato possibile effettuare a seguito del richiamato cambio di governance. In particolare la nuova governance ha potuto riscontrare d'intesa con il Collegio sindacale della Società una difficoltà finanziaria di circa 170 milioni di euro conseguente allo squilibrio finanziario derivante dal rapporto debiti crediti, all'assorbimento dell'accantonamento del T.F.R., all'assorbimento del Capitale sociale, alla sussistenza di crediti di dubbia esigibilità.

L'importo di 70 milioni di Euro viene considerato congruo per il risanamento aziendale se autorizzato per effettivi interventi di efficientamento aziendale ricorrendo eventualmente anche alle procedure di ristrutturazione del debito previsto dalla legge n. 2 del 16 marzo 1942.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**⁷⁷ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 che confluiranno nel nuovo fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti

⁷⁷ Nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la 5^a Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2015.

al trasporto pubblico locale e regionale saranno stabilite d'intesa con le Regioni;

• al momento le risorse di cui all'art. 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 e successivi rifinanziamenti, iscritte sul capitolo 7251 del MIT sono pari a 125 milioni per l'anno 2016 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. A tali risorse si aggiungono quelle della competenza 2015, pari a 260,134 milioni che, se non spese, costituiranno residui all'inizio del 2016.

Articolo 1, commi da 868 a 875

(Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari)

Le norme dispongono, di convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS SpA in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prevedono inoltre che sia disciplinata in una norma di rango primario l'attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS SpA e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT).

Sul primo aspetto si prevede che le risorse del Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Ulteriori disposizioni sono poi finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall'ANAS al MIT delle risorse utilizzate) delle risorse e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (commi 868 -869).

In merito alla nuova disciplina del contratto di programma con ANAS il comma 870 provvede a regolare la disciplina del contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.A. stabilendo, tra l'altro, che tale contratto: a) ha durata quinquennale; b) riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS garantisce su tutto il territorio nazionale; c) definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS; d) è basato su un piano pluriennale; e) stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità.

Inoltre, viene disciplinata la procedura per l'approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che:

1) entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, alle competenti Commissioni parlamentari (comma 871);
2) entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 872).

Poi è consentito all'ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 868 per quei finanziamenti necessari a fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, nonché disciplinate le modalità procedurali da seguire in tali casi (comma 873). Viene, infine, dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni dei commi in esame, l'applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 868 e 869) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 874).

Infine, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 225/1992 ANAS è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade) commi 5 e 6, del Nuovo Codice della strada (comma 875).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che per garantire la capacità di programmazione e di spesa di ANAS, la disposizione prevede che tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate ad interventi della Società, ivi incluse quelle stanziare per il contratto di programma, confluiscono in un unico Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate attraverso l'apposito conto di tesoreria intestato ad ANAS, ove le risorse confluiscono periodicamente, per i pagamenti connessi agli investimenti previsti nel contratto di programma ed eventuali interventi di emergenza sulla rete viaria autorizzati dal MIT.

È prevista una rendicontazione trimestrale delle risorse utilizzate, con indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate.

Precisa poi che al comma 870 viene disciplinato il contratto di programma quinquennale tra Anas SpA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare contenute in un piano pluriennale dei servizi da rendere sulla base

di un programma di servizi sulla rete stradale e viene approvato dal CIPE, anche in relazione agli aggiornamenti annuali.

Sottolinea che Anas SpA deve altresì produrre entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione, che il MIT trasmette al CIPE, sullo stato di attuazione del contratto di programma e sulla relativa situazione finanziaria complessiva, oltre che sulla qualità dei servizi resi.

La RT continua affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riordina tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e definisce modalità procedurali per il loro utilizzo.

Infine la RT riporta il seguente prospetto riepilogativo di tutte le risorse che confluiscono nel predetto Fondo.

Amm.	Cap.	PG	Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MIT	7538	1	Programma Ponti e Gallerie	64.970.853	60.000.000	101.000.000	160.000.000					
MIT	7155	7	MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 "IONICA", TRATTO DA SIMERI CRICHI A SQUILLACE E DALLO SVINCOLO DI GERMANETO ALL'INNESTO CON LA S.S. N. 280, DEI DUE MARI	19.843.159								
MIT	7355	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'A.N.A.S. DI LAVORI DI RACCORDO STRADALE	889.420	886.536	886.536	886.536	886.536				
MIT	7519	1	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'INTERVENTO "ACCESSIBILITA' VALTELLINA: S.S. N.38 1 LOTTO - , ECC.	4.118.657								
MIT	7541	1	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS SPA PER ASSE COLLEGAMENTO SS 640 E AUTOSTRADA A19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA	76.558.497								
MIT	7481	1	VIABILITA' STADALE PERCORSO CONVENZIONE ITALIA FRANCIA 24 GIUGNO 1970	5.000.000								
MIT	7483	1	CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA PER, ETC.	10.330.000								
MIT	7484	1	CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADALE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI, ETC.	10.330.000								
MIT	7485	1	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADALE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA, ETC.	51.646.000	51.646.000	0	0	0				
MIT	7497	1	CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA TORINO - MILANO CON LA VIABILITA' ECC.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0				
MIT	7500	4 e 5	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE	43.898.837	12.911.422	12.911.422	0	0				
MIT	7501	1	SPESE PER ASSICURARE IL CONCORSO DELLO STATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLA PEDEMONTANA DI FORMIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000				
MIT	7060	1	FONDO OPERE - FONDO DA RIPARTIRE PER REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE	63.621.000	63.621.000							
MIT	7060	2	FONDO OPERE- OPERE STRATEGICHE	5.677.000	5.677.000	5.677.000	5.677.000	5.677.000				
MIT	7060	3	FONDO OPERE- OPERE STRATEGICHE	24.852.000	24.852.000	24.852.000	24.852.000	24.852.000	18.304.000			
MIT	7060	6	FONDO OPERE- RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 266/2005	20.388.750	20.388.750	20.388.750	20.388.750	20.388.750	20.388.750			
MIT	7060	9	FONDO OPERE- OPERE STRATEGICHE	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	15.345.833	
MIT	7060	11	FONDO OPERE- OPERE STRATEGICHE	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	
MIT	7060	12	FONDO OPERE- OPERE STRATEGICHE	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937	25.151.937
MIT	7060	15	FONDO PROGETTI-FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE NONCHE' PER OPERE DI CAPTAZIONE ED ADDUZIONE DI RISORSE IDRICHE	7.809.382	7.809.382	7.809.382						
MEF	7372	1	FONDO OPERE: CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'ANAS SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000				
MEF	7372	3	REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA CONTRATTI DI PROGRAMMA GIA' STIPULATI	1.250.000.000	1.443.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000				
MEF	7372	4	ASSE AUTOSTRADALE SALERNO- REGGIO CALABRIA	112.659.872								
MEF	7374	1	SOMMA DA EROGARE ALL'ANAS PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI DA PARTE DELL'ANAS S.P.A.	44.677.537	34.345.662	3.500.787						
MEF	7365	1	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'ANAS S.P.A. IN CONSEGUENZA DELLA PRESA IN CARICO DEI TRATTI AUTOSTRADALI DISMESSI DALLE REGIONI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE NELLA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE E DI QUELLA DI INTERESSE REGIONALE	6.347.656	6.329.234	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868	7.660.868
MEF	7372	3	REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA CONTRATTI DI PROGRAMMA GIA' STIPULATI	90.000.000	40.000.000	50.000.000						
MIT	7002	VARI	IMPORTI TOTALI CONFLUITI NEL FONDO ANAS	2.030.195.080	2.043.616.693	2.006.836.452	1.991.614.861	1.831.114.861	112.003.325	73.310.575	73.310.575	32.812.805

Articolo 1, commi 876-879
(Variazioni fra capitoli del bilancio dello Stato e garanzie pubbliche)

Le norme dispongono quanto segue.

Il comma 876 autorizza, al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia a disporre, con propri decreti, variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge.

Il comma 877 abroga l'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale destinava, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (istituito presso la Cassa depositi e prestiti) alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che avessero sedi operative danneggiate dal sisma dell'Emilia Romagna del 2012, in relazione a determinate spese di investimento.

Il comma 878 rfinanzia per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019 il Fondo di riserva per le garanzie dello Stato (di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014), finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

Si rammenta che la dotazione iniziale del suddetto Fondo era pari a 1 miliardo di euro per il 2014, poi ridotta di 100 mln di euro per la copertura dell'onere correlato alla successiva istituzione (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014) del Fondo relativo alla garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.a. (su cui si veda, di seguito, il comma 879). Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale per la gestione del medesimo Fondo di riserva per le garanzie dello Stato.

Il comma 879 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo⁷⁸, finalizzato a coprire le garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato, per operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, e che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento Fondo di riserva per le garanzie dello Stato di cui all'art 37, comma 6, DL 66 del 2014 (comma 878)	350,0	1.500,0	1.700,0						
Incremento del Fondo relativo alla garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di Sace S.p.a. di cui all'art 6 comma 9-bis, DL 269 del 2003 (comma 879)	150,0								

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- il comma 876 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica;

- il comma 877 rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012: esso non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il comma 878 ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escuse;

⁷⁸ di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, istituito dall'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014.

- il comma 879 comporta effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, in quanto la garanzia in favore di SACE è considerata non standardizzata secondo i criteri di contabilità nazionale e pertanto gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto si verificano solo nell'eventualità di una escussione della stessa.

Nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato, il **Governo**⁷⁹ ha chiarito che gli importi previsti al comma 878 (già comma 499) sono riferiti al capitolo 7590 "Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato". Non si tratta pertanto di un fondo di garanzia, ma di un fondo da ripartire, con successivi provvedimenti, tra le diverse fattispecie di garanzie statali, a seconda delle esigenze che si manifestano di volta in volta, sia con riferimento ad interventi già in essere sia a quelli che potranno essere introdotti da nuovi atti legislativi.

Articolo 1, commi da 880 a 885

(Finanziamento ponte al fondo di risoluzione unico)

Le norme dispongono che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti-ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso (comma 880).

Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità con i predetti accordi, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti-ponte al predetto Fondo fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro (comma 881).

Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa (comma 882).

Per l'erogazione dei suddetti finanziamenti ponte, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale (comma 883).

⁷⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede, inoltre, che le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, relative alla ristrutturazione del debito delle Regioni, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro (comma 884).

In proposito si rileva che la proposta emendativa⁸⁰ che ha introdotto le disposizioni in esame prevedeva, inoltre, una riduzione di 1.000 milioni del rifinanziamento, previsto dal comma 878 della legge in esame, del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Con riferimento a detto rifinanziamento si evidenzia che il ddl originario prevedeva che lo stesso fosse pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 1,7 miliardi per l'anno 2018 e 2 miliardi di euro per l'anno 2019. L'attuale formulazione del comma 878, tenuto conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame parlamentare, prevede che il suddetto Fondo di riserva per le garanzie dello Stato sia rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.

Si dispone, infine, che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento al Fondo di risoluzione disposte dalla norma in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato (comma 885).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁸⁰ Emendamento 44.63 all'A.C. 3444.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiore spesa in conto capitale									
Finanziamento ponte al Fondo di risoluzione unico	2.500								
Maggiore entrata extratributaria									
Versamento in entrata delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legge n.66/2014	1.500								

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano oneri in quanto l'erogazione dei finanziamenti ponte è eventuale, essendo subordinata alla necessità di intervento del Fondo di risoluzione per un importo superiore alla dotazione dello stesso (che è alimentato da contributi del sistema bancario). Inoltre l'utilizzo delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 non determina effetti di finanza pubblica atteso che le stesse non sarebbero state utilizzate in quanto non richieste dalle regioni per le operazioni di ristrutturazione ivi previste. Peraltro, tali risorse resteranno acquisite al bilancio o eventualmente versate nella contabilità speciale di cui la disposizione autorizza l'apertura.

La RT, inoltre, fa riferimento alla variazione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, affermando che la stessa, come nel caso di quello istituito ai sensi della presente disposizione, ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, essendo anch'esso destinato a coprire oneri eventuali, come quelli derivanti dalle garanzie rilasciate dallo Stato.

Articolo 1, comma 886 **(Fondo garanzia PMI, riserva di quota al Sud)**

La norma riserva ad imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la riserva del 20% delle risorse disponibili del Fondo di garanzia PMI non comporta effetti negativi per la finanza pubblica né nuovi o maggiori oneri, in quanto la predetta riserva opera nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 1, comma 887 e 888
(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni)

La norma dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva. In particolare, viene prorogata dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 la data alla quale devono essere posseduti i beni e fissata al 30 giugno 2016 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo (comma 887).

Vengono, inoltre, raddoppiate le imposte sostitutive dovute per la suddetta rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni qualificate e dei terreni e posta pari all'8 per cento⁸¹ l'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non qualificate (comma 888).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva	260	130	130	260	130	130	260	130	130

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2014 società di persone e persone fisiche (ultimi dati disponibili), il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola è stato molto vicino a quanto stimato: circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016. La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai

⁸¹ L'aliquota relativa alle partecipazioni non qualificate di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 è pari al 2 per cento, tuttavia già il comma 627 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) aveva previsto il raddoppio delle suddette aliquote con riferimento alla rideterminazione operata dal comma 626 della medesima legge.

dati dichiarativi che del modello di versamento unificato F24, è attribuibile alla imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni: nello specifico, circa 180 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni del primo od unico versamento 2014.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2015 – 1° gennaio 2016) equivalga – come gettito – a quanto già emerso con riferimento alla legge di stabilità per il 2014.

In assenza del dato specifico, se si assume che la proporzione tra valore rideterminato delle partecipazioni qualificate e non qualificate sia pari (quindi il 50%), il gettito complessivamente derivante dalla normativa proposta, tenuto altresì conto dall'incremento di 4 punti dell'aliquota per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate, risulterà pari a circa $(200 + 180 / (4\% \times 50\% + 8\% \times (100\% - 50\%))) \times 50\% \times (8\% - 4\%)$ 260 milioni di euro nel 2016 e 130 milioni di euro nel 2017 e nel 2018 su base annua. Dal 2019 per 6 anni si avrà una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

La RT indica, nel seguente modo, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+260	+130	+130	-33	0

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il **Governo**⁸² ha precisato che la normativa proposta raddoppia le aliquote di imposta sostitutiva, così come avvenuto con la legge di stabilità per il 2015. Ai fini della stima degli effetti di gettito, pertanto, si è ritenuto prudenziale ridurre la percentuale stimata di adesione rispetto all'ultimo dato definitivo disponibile, quello relativo alla riproposizione di cui all'art. 1, commi 156 e 157, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), i cui importi sono stati dichiarati nei modelli dichiarativi UNICO2014. La Nota afferma, pertanto, che, in via prudenziale, tenuto altresì conto del fatto che la normativa proposta è stata oggetto di numerose riproposizioni nel tempo, l'adesione è stata ridotta del 75%, anche al fine di tenere conto delle incertezze del quadro economico ancora perduranti che potrebbero

⁸² Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

determinare la riduzione della platea dei soggetti e/o degli ambiti oggettivi e relativi valori potenzialmente interessati dalla misura.

Articolo 1, commi da 889 a 897
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

Le norme prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita (commi 889-890).

È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (comma 891). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2018), ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017, ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 892).

Le suddette imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (comma 894). Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (comma 893).

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all'articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di

imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 897).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme complessivamente i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva	108,6			108,6			108,6		
Minori entrate tributarie									
IRES/IRPEF			5,2			5,2			5,2
IRAP						1,4			1,4
Maggiori spese correnti									
IRAP			1,4						

La relazione tecnica precisa che la proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art. 1 commi da 140 a 147 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (rivalutazione dei beni di impresa), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima, la RT analizza i dati dichiarativi relativi alla ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

(milioni di euro)

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	Totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,9
Totale imposta sostitutiva						400,7

(milioni di euro)

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,4	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		736	28,94
Maggiori valori dei beni delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	Totale	30	17,97		30	2,6
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
Totale imposta sostitutiva						33,8

La RT afferma che l'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la nuova proposta, si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La RT precisa che la normativa in parola dispone il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali: a decorrere dal periodo di imposta 2017 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti; a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018) per le altre fattispecie.

Tenuto conto inoltre di un ammortamento in 10 anni ed una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES			-2,88	-10,05	-10,39	-10,73
IRPEF			-0,07	-0,99	-1,08	-1,18
Addizionale regionale			0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addizionale comunale			0,00	-0,02	-0,02	-0,02
IRAP			-0,77	-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0,00	-3,72	-14,02	-14,32	-14,76

Per cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

(milioni di euro)

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,62	0	0,0	0	0	0
IRES				-5,05	-17,58	-10,65	-10,99
IRPEF				-0,12	-1,74	-1,15	-1,24
Addizionale regionale				0,00	-0,06	-0,07	-0,07
Addizionale comunale				0,00	-0,03	-0,02	-0,02
IRAP				-1,43	-5,11	-2,76	-2,76
Totale	0	108,6	0,0	-6,6	-21,92	-14,65	-15,08

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il **Governo**⁸³ ha fornito i seguenti chiarimenti:

- l'aliquota IRPEF statale e le relative addizionali sono dati medi ricavati attraverso l'analisi delle società di persone che nel 2013 hanno provveduto ad effettuare la rivalutazione;
- per quanto riguarda, invece, l'aliquota IRES la stessa, come detto in sede di RT originaria, tiene conto della riduzione della aliquota nominale al 24% in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di stabilità con la normativa che prevede tale riduzione dell'aliquota IRES;

⁸³ Cfr. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2015.

- il dato relativo alla perdita di gettito dal 2018 deriva direttamente dalle ipotesi formulate in tema di adesione, nonché dai dati effettivi emersi - in sede dichiarativa - con riferimento alle rivalutazioni effettivamente effettuate. Pertanto, ad esempio, la perdita di gettito derivante dai maggiori ammortamenti sui beni ammortizzabili ai fini IRES è pari a circa: $(1.555 + 629,8) \times 25\% \times 10\% \times 17,5\% = -9,6$ mln, cui si aggiunge l'effetto derivante dalle mancate plusvalenze imponibili;
- è stato confermato che per l'anno 2018 non è stato ipotizzato alcun effetto di anticipo del minor gettito dovuto al calcolo degli acconti di imposta secondo il metodo previsionale, in quanto tale evenienza trova giustificazione con riferimento ad ambiti ben determinati e soprattutto potenzialmente esenti da riprese o rettifiche da parte dell'Amministrazione, quali ad esempio la riduzione nel periodo stesso della aliquota di imposta ovvero in caso di esenzione;
- è stato evidenziato che non appare direttamente sovrapponibile il regime in esame con quello di cui ai commi da 115 a 120.

In particolare, la Nota del Governo evidenzia che disposizioni concernenti l'assegnazione agevolata di beni ai soci e lo scioglimento delle società di comodo consentono a società (di capitali e di persone) che siano titolari di beni diversi da quelli strumentali (beni immobili c.d. patrimoniali), ovvero di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di assegnare tali beni ai soci ed estrometterli dal regime d'impresa attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni - beni immobili c.d. patrimoniali e beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa - e che si trasformano in società semplici. Per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione, l'imposta sostitutiva è pari al 10,5 per cento.

Le disposizioni sulla rivalutazione dei beni d'impresa di cui alle disposizioni in esame, consentono, invece, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, di rivalutare, per quanto rileva in questa sede, i beni d'impresa strumentali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (beni merce), ossia quei beni destinati a un uso durevole in azienda.

Tanto premesso, la Nota del Governo evidenzia che le disposizioni relative all'assegnazione dei beni ai soci e quelle sulla rivalutazione dei beni di impresa afferiscono a tipologie di beni diverse. Un uso fisiologico delle disposizioni suddette non dovrebbe, pertanto, portare a una sovrapposizione degli ambiti di applicazione.

Peraltro, la Nota segnala che l'ipotesi di possibile sovrapposizione dei due regimi non tiene conto, in un'ottica di analisi di convenienza, del peso della

fiscalità indiretta che si applicherebbe ad ogni trasferimento di proprietà del bene immobile sia in sede di assegnazione/cessione agevolata sia in sede di successivo conferimento a una "NewCo".

Articolo 1, commi da 898 a 904 ***(Circolazione del contante e pagamenti elettronici)***

Le norme modificano alcune disposizioni relative alla circolazione del contante:

- viene incrementato da 1.000 a 3.000 euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore. Per i servizi di trasferimento di denaro all'estero (cd. *money transfer*) si mantiene, invece, il limite attuale di 1.000 euro (comma 898).

La relazione illustrativa afferma che l'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti *competitors* dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive;

- viene incrementato da 2.500 a 3.000 euro la soglia per la negoziazione in contante svolta dai cambiavalute professionali (comma 899);
- resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (comma 904);
- viene esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Inoltre, si prevede che con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2015 (in tema di pagamenti elettronici) siano definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie (comma 900);

- viene esteso, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta (comma 901);
- viene abrogato il comma 1.1 dell'articolo 12 del DL n. 201/2011 che vieta il pagamento in contante, qualunque sia l'importo, del canone di locazione di unità abitative – fatta eccezione per quello di alloggi di edilizia residenziale pubblica – ed impone la corresponsione del canone in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (comma 902).

La relazione illustrativa afferma che la norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di *enforcement* (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le locazioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza;

- viene abrogato il comma 4 dell'articolo 32-*bis* del DL n. 133/2014 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare (comma 903).

La relazione illustrativa afferma che la norma ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è di difficile *enforcement*, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 905 a 908 **(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)**

Le norme, intervenendo sulla disciplina fiscale prevista per il settore agricolo, dispongono:

- l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota di imposta di registro applicata ai trasferimenti di terreni agricoli effettuati da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (cd "rentiers") (comma 905);
- l'estensione dell'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed imposta catastale in misura 1%) ai trasferimenti di terreni agricoli in favore di proprietari di masi chiusi⁸⁴ da loro abitualmente coltivati. Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti di natura ereditaria in favore del coniuge o dei parenti in linea retta⁸⁵ (commi 906 e 907);
- l'adozione di un DM, da emanare ai sensi dell'art. 34, c.1, del DPR n. 633/1972, con il quale le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario, attualmente fissate in misura pari all'8,8%⁸⁶, sono elevate in misura non superiore al 10%⁸⁷ (comma 908, primo periodo);
- che, con il decreto di cui al punto precedente, siano altresì elevate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazioni applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%. La definizione delle predette percentuali deve essere effettuata in modo da assicurare una perdita di gettito non superiore a 20 milioni di euro (comma 908, secondo e terzo periodo)⁸⁸.

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato soppresso:

- il comma che prevedeva anche l'abrogazione, a decorrere dal 2017, del regime agevolato IVA (esonero dal pagamento dell'imposta) previsto in favore dei contribuenti del settore agricolo con volume d'affari fino a 7.000 euro (art. 47, c.1, AS 2111). Alla disposizione risultavano ascritti effetti positivi di gettito stimati in 18,2 milioni annui a decorrere dal 2017, e posti a incremento del Fondo ISPE;
- il comma che prevedeva la riduzione, dal 22% al 10%, dell'Iva sui *pellet* (combustibile ricavato da segatura). Alla soppressione dell'art. 47, co. 11 dell'AS 2111 risultano ascritti effetti positivi di gettito stimati in 96 milioni

⁸⁴ Di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001.

⁸⁵ Ulteriore disposizione concernente i masi chiusi si trova nel comma 917 alla cui scheda si rinvia.

⁸⁶ DM 23 dicembre 2005.

⁸⁷ In data 26 gennaio 2016 è stato adottato il decreto ministeriale che ha fissato al 10% la misura della compensazione.

⁸⁸ In data 26 gennaio 2016 è stato adottato il decreto ministeriale che ha fissato, per l'anno 2016, le percentuali in misura pari, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%.

annui a decorrere dal 2016, posti a incremento del Fondo ISPE.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Incremento imposta di registro (comma 905)	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Minori entrate tributarie									
Agevolazione a titolari di masi chiusi (comma 906)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Agevolazione a eredi di titolari di masi chiusi (comma 907)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Incremento percentuale compensazione carni bovine e suine (comma 908, secondo e terzo periodo)	20,0			20,0			20,0		
Incremento percentuale compensazione latte (comma 908, primo periodo)	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Imposta di registro (comma 905)

La RT, in base ad elaborazioni su dati del Registro anno 2014, evidenzia che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota (dal 12% al 13%) risulta pari a 11,5 milioni.

Pertanto, l'incremento di 3 punti percentuali viene stimato in misura pari a $11,5 \times 3 = 34,5$ mln annui a decorrere dal 2016.

Agevolazioni a favore dei proprietari di masi chiusi (comma 906)

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, afferma che la disposizione comporti effetti negativi in termini di gettito pari a **1 milione** di euro su base annua.

Agevolazioni a favore degli eredi dei proprietari di masi chiusi (comma 907)

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, afferma che la disposizione comporti effetti negativi in termini di gettito pari a **1 milione** di euro su base annua.

Aumento aliquota compensazione IVA settore lattiero caseario (comma 908 primo periodo)

La RT ricorda che la disposizione prevede un incremento dell'aliquota di compensazione del settore lattiero caseario dall'8,8% al 10%. Afferma in proposito che non è possibile individuare il gettito relativo al singolo settore in quanto in dichiarazione, con la stessa aliquota di compensazione, si trovano anche uova, miele e lana.

In base ai dati Istat (fonte Censimento ISTAT 2010) la produzione di latte risulta pari a 11.247.000 tonnellate. Applicando un prezzo medio pari a 35 euro/100kg si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Inoltre, dai dati IVA (anno d'imposta 2012) risulta che, le cessioni ad aliquota IVA 10% effettuate dai soggetti interessati, sono attribuibili per il 69% a contribuenti in regime speciale ($3.900 \times 69\% = 2.700$ mln).

Applicando a tale valore delle cessioni la maggiore aliquota di compensazione ($10\% - 8,8\% = 1,2\%$) si ottiene un minor gettito pari a **32,4 milioni** annui.

La RT fa presente che il regime speciale della compensazione spetta ai contribuenti con volume d'affari inferiore a 50 milioni. Considerando che la quasi totalità dei soggetti considerati non supera tale limite, la RT attribuisce alla modifica in esame l'intero importo ottenuto (32,40 mln) senza effettuare ulteriori abbattimenti.

Aumento aliquota compensazione IVA animali vivi suini e bovini (comma 908 secondo e terzo periodo)

La RT evidenzia che la norma prevede l'innalzamento, per il solo anno 2016, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. La disposizione stabilisce che, dalla variazione delle aliquote di compensazioni IVA da stabilire nel medesimo decreto, non possano derivare minori entrate superiori al limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto, alla disposizione in esame si ascrive un onere di 20 milioni per il 2016, corrispondente al predetto importo massimo.

Articolo 1, comma 909

(Determinazione reddito agrario e dominicale ai fini IRPEF)

La norma, intervenendo sull'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012, dispone l'incremento dal 7% al 30% della percentuale di rivalutazione dei redditi dominicali e agrari da applicare ai fini della imposte sul reddito.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
IRPEF		124,4	71,1		124,4	71,1		124,4	71,1
Add.le reg.le IRPEF					4,3	4,3		4,3	4,3
Add.le com.le IRPEF					2,2	1,7		2,2	1,7
Minori spese correnti									
Add.le reg.le IRPEF	4,3	4,3							
Add.le com.le IRPEF	2,2	1,7							

La relazione tecnica ricorda che i redditi agrari e dominicali sono rivalutati, ai fini delle imposte dirette, del 70% e dell'80%. Al valore rideterminato si applica, a decorrere dal 2016, un'ulteriore rivalutazione del 7%. La proposta in esame incrementa dal 7% al 30% la misura della ulteriore rivalutazione.

Per la stima, utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF con base dati anno d'imposta 2013 estrapolati al 2016, la RT afferma che l'incremento di 23 punti percentuali comporta una variazione di gettito IRPEF di circa **58,5 milioni** di euro, e di addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a **+3,6 mln** e **+1,4 mln**.

La RT considera inoltre i terreni che, essendo soggetti ad IMU ai sensi del DL 4/2015, beneficiano dell'esenzione IRPEF per il reddito dominicale. In base ad apposite elaborazioni, la RT afferma che la quota dei redditi dominicali di tali terreni sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%; riduce quindi la suddetta percentuale, in via prudenziale, al 20% ottenendo un ammontare stimato in circa 254 milioni.

Un ulteriore abbattimento, fino a 195,6 mln, viene effettuato in considerazione del fatto che la ulteriore rivalutazione non si applica ai terreni dei CD e degli IAP.

Applicando a tale base imponibile l'incremento di rivalutazione di 23 punti percentuali e l'aliquota media IRPEF del 28% si ottiene un maggior gettito IRPEF pari a **12,6 milioni**, e maggiori addizionali regionali e comunali IRPEF pari a **0,7 mln e 0,3 milioni** di euro.

Complessivamente, in termini di competenza, il maggior gettito IRPEF è pari a 71,1 mln, e quello delle addizionali regionali e comunali è pari, rispettivamente, a 4,3 mln e a 1,7 mln.

In termini di cassa, considerando un acconto IRPEF del 75% (nel primo anno non rileva) e un acconto addizionale comunale del 30%, ascrive gli effetti indicati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Add.le regionale IRPEF	0	+4,3	+4,3
Add.le comunale IRPEF	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁸⁹ ha chiarito che la percentuale del 24,2% (ridotta prudenzialmente al 20%) è riferita ai redditi dei terreni soggetti ad IMU ed esenti da IRPEF a seguito dell'introduzione del DL 4/2015. Nella legge di stabilità 2013 era stata utilizzata una percentuale più elevata (45%) in quanto riferita a tutti i redditi agrari soggetti a IMU ed esenti da Irpef.

Articolo 1, commi da 910 a 913 **(Regime di tassazione della produzione elettrica)**

Le norme dispongono:

- l'introduzione in via permanente, in luogo della transitorietà fino al 2015, della disposizione⁹⁰ che applica il criterio del reddito agrario (in luogo della redditività del 25%) ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, con esclusione della quota incentivo e limitatamente alle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali superiori a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli⁹¹ (commi 910, 912 e 913);
- l'estensione dell'esenzione dalle accise dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni anche a quella che, prodotta in modo analogo, viene consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (comma 911).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

⁸⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹⁰ Art. 22 del DL 66/2014, che a sua volta richiama l'articolo 1, co. 423, della legge 266/2005.

⁹¹ La disciplina ordinaria, prevista dall'art. 1, c. 423 della legge 266/2005, è stata oggetto di numerose deroghe. Da ultimo, il DL n. 66/2014 ha stabilito l'applicazione per gli anni 2014 e 2015 delle disposizioni che si intende introdurre a regime con la norma in esame. Le relazioni tecniche hanno stimato effetti, per ciascuna annualità di proroga, pari a 14 milioni in termini di competenza. Per gli effetti di cassa, veniva scontata la quota in sede di versamento di acconto nel primo anno di applicazione in quanto la formulazione normativa prevedeva espressamente tale modalità di calcolo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Revisione tassazione agroenergie (commi 910, 912,913)	0	24,5	14,0		24,5	14,0		24,5	14,0

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Regime di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali

La RT riporta una dettagliata ricostruzione delle disposizioni intervenute nel tempo.

Per la stima degli effetti finanziari, ripropone la stima di norme analoghe – introdotte in via transitoria per l’anno 2014⁹² e per l’anno 2015⁹³ – alle quali sono stati ascritti effetti finanziari, in termini di competenza, pari a 14 milioni annui.

Per gli effetti di cassa, considera un acconto del 75% che non rileva nel primo anno.

Esenzione dall’accisa dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

La RT afferma che l’ampliamento dei beneficiari dell’esenzione sopra descritta si stima non comporti nella sostanza effetti finanziari, attesa l’assoluta irrilevanza delle fattispecie interessate.

Nel corso dell’esame parlamentare, il **Governo**⁹⁴ - in riferimento alle disposizioni relative alla tassazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali - ha precisato, in merito alla richiesta di considerare un possibile effetto incentivante determinato dalla minore tassazione, che la norma “non rappresenta un regime agevolativo, ma esclude tali produzioni secondo determinati limiti da una tassazione più pesante. La stima non considera di conseguenza i possibili effetti di incentivo perché realizzata come differenziale rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato”.

Inoltre, con riferimento alla stima degli effetti di cassa (per cui non sono ascritti effetti nel primo anno di applicazione), il Governo – riportando le stime ascritte a legislazione vigente e a legislazione variata – chiarisce che, poiché il regime introdotto a regime dalla norma in esame è vigente nel 2015 in via transitoria, il minore acconto 2016 risulta già scontato nei tendenziali in quanto determinato in base al metodo storico sui redditi 2015.

⁹² Articolo 22 del D.L. n. 66/2014.

⁹³ Articolo 12 del DL n. 192/2015.

⁹⁴ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 1, commi da 914 a 916
(Disposizioni finanziarie per il settore agricolo)

Le norme dispongono:

- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 45 milioni per l'anno 2016 da parte dell'ISMEA a valere sulle risorse del Fondo di investimento nel capitale di rischio di cui all'art. 66, co. 3, della legge n. 289/2002 (comma 914);
- la riduzione - di 8,3 mln per il 2016, 7,9 mln per il 2017 e 8 mln per il 2018 - del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'art.5, co. 2, del decreto-legge n. 91/2014 (comma 915);
- l'utilizzo - per 75 mln nel 2016, per 18 mln nel 2017 e per 22,5 mln nel 2018 - del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, co. 2, lettera *d*), del decreto legge n. 66/2014⁹⁵ per la parziale copertura degli oneri recati dai commi da 61 a 72 del provvedimento in esame (comma 916).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

⁹⁵ L'articolo 49 del decreto legge 66/2014 prevede un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e di riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. L'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare deve essere quantificato con apposito decreto del MEF. La lettera *d*) del comma 2 – richiamata dalla disposizione in esame – disciplina, in particolare, i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali stabilendo che le operazioni di riaccertamento debbano essere effettuate con il concorso degli stessi enti interessati.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive									
Riduzione fondo incentivi all'assunzione giovani lavoratori (comma 915)				8,3	7,9	8,0	8,3	7,9	8,0
Minori spese correnti									
Riduzione fondo incentivi all'assunzione giovani lavoratori (comma 915)	8,3	7,9	8,0						
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento di quote del fondo di investimento di capitale di rischio costituito presso l'ISMEA (comma 914)	45,0			45,0			45,0		
Minori spese in conto capitale									
Utilizzo fondo riaccertamento residui passivi conto capitale (comma 916)	75,0	18,0	22,5	75,0	18,0	22,5	75,0	18,0	22,5

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 914

La RT ricorda che il Fondo costituito presso l'ISMEA (ai sensi dell'art. 66, co. 3, della legge n. 289/2002) con dotazione iniziale di 5 milioni annui per il triennio 2003-2005 è stato rifinanziato (50 milioni per l'anno 2005) dall'art.1, co. 86, della legge n. 311/2004.

La RT afferma che il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'istituto

Comma 915

La RT, in riferimento alle assunzioni agevolate dei giovani agricoltori di cui all'art. 5, co. 1, del DL n. 91/2014, il cui onere finanziario è compensato dalle risorse del Fondo indicato nel comma in esame, afferma che gli oneri, stimati in base al numero effettivo di assunzioni effettuate (dati INPS) entro il 30 giugno 2015, evidenziano un fabbisogno di coperture inferiore a quello previsto dal decreto. Pertanto, in un apposito prospetto, la RT evidenzia che – a fronte di uno stanziamento di 9 milioni annui per il triennio 2016-2018 – rimangono risorse disponibili pari a 8,323 mln per il 2016, a 7,943 mln per il 2017 e a 8,018 mln per il 2018.

La disposizione in esame, afferma la RT, è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della norma.

Comma 916

La RT afferma che la disposizione prevede l'utilizzo delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole e conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 917

(Esenzioni imposte per atti relativi a controversie sui masi chiusi)

La norma prevede che ogni atto, documento e provvedimento relativo ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Le disposizioni in esame si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica stima che la disposizione non comporti nella sostanza effetti finanziari attesa la trascurabilità delle fattispecie interessate.

Articolo 1, comma 918

(Incremento PREU AWP)

Normativa previgente. In base all'articolo 5, comma 2, del Decreto Direttoriale AAMS del 12 ottobre 2011, la misura del PREU relativa agli apparecchi *new slot* AWP (di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S.) è fissata dal 1° gennaio 2015 nella misura del 13 per cento delle somme giocate. La percentuale minima destinata alle vincite (*payout*) a decorrere dal 1 gennaio 2013 non può essere inferiore al 74%.

L'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., unitamente al decreto 4 dicembre 2003, così come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, definisce la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come *new slot*, specificandone le caratteristiche. In particolare: ciascun apparecchio di gioco, che può essere installato sia in pubblici esercizi, quali rivendite di tabacchi, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco, deve essere collegato alla rete telematica dell'Agenzia; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a cento euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni; gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

La norma dispone quanto segue: Il **comma 918** eleva la misura del PREU per gli apparecchi *new slot* al 17,5 % dell'ammontare delle somme

giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016. A partire dalla stessa data fissa la percentuale destinata alle vincite (*payout*) in misura non inferiore al 70%.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Incremento misura prelievo erariale unico (PREU) <i>new slot</i> (AWP)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

La relazione tecnica afferma che: relativamente agli effetti finanziari, per gli AWP i dati della raccolta del 2015, aggiornati al mese di ottobre, fanno registrare un incremento dell'1,84% rispetto al corrispondente dato del 2014; ciò che, in proiezione annua, corrisponde a una raccolta complessiva pari a 25,8 mld. Poiché il dato della raccolta 2015 (aggiornato al mese di ottobre) può ritenersi sostanzialmente consolidato, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito del 4,5% di 25,8 mld di euro, pari a 1.161 mln di euro. Rappresenta quindi che la riduzione della misura minima di *payout* non verrà automaticamente applicata. La scelta di introdurre un *payout* inferiore a quello corrente dipende, infatti, anche dalle politiche commerciali seguite da ogni operatore. Attualmente, tra l'altro, sia nel comparto delle AWP sia, soprattutto, in quello delle VLT, il *payout* effettivamente applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge. Naturalmente è possibile che l'aumento di tassazione porti taluni operatori a considerare di ridurre (in misura che è difficile stabilire a priori) la percentuale di vincite che gli apparecchi distribuiscono. Tuttavia la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il *payout* commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente o non in tutti i casi alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Nell'ipotesi che ciò possa avvenire (per traslare ragionevolmente una parte dell'inasprito carico fiscale), è comunque difficile stabilire quali potrebbero essere le conseguenze: non sono disponibili serie di dati sufficientemente consistenti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del *payout* (la quale reazione può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modificazioni vengono di necessità introdotte progressivamente).

Rispetto alla relazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare, si evidenzia che la RT in commento ha posto a base della quantificazione del gettito riveniente dall'aumento del PREU per le AWP (in totale +4,5%) dati più aggiornati riferiti alla raccolta 2015 (fino al mese

di ottobre). Nella RT originaria invece si assumevano a riferimento i dati della raccolta 2014, ipotizzata come invariata anche per il 2016.

Articolo 1, comma 919 (Incremento PREU VLT)

Normativa previgente. In base all'articolo 1, comma 479, della legge n. 228/2012, il PREU relativo agli apparecchi *Video Lotteries Terminal* o **VLT** di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) è fissato in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Si tratta di apparecchi facenti parte di una rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; essi possono essere installati solo in sale destinate all'attività di gioco, con accesso precluso ai minori.

La norma dispone quanto segue: con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è incrementato **al 5,5 per cento** il PREU con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le VLT.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Incremento misura prelievo erariale unico (PREU) <i>video</i> <i>lotteries</i> (VLT)	110	110	110	110	110	110	110	110	110

La relazione tecnica afferma che: per il settore delle VLT i dati del 2015, aggiornati al mese di ottobre, registrano un incremento della raccolta annua del 3,41% (da 21,387 mld di euro a 22,116 mld di euro). L'aumento di tassazione produrrebbe un maggior introito dello 0,5% di 22,116 mld di euro, pari a circa 110 mln di euro.

Su questo livello potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.

La riduzione della misura minima di *payout* non verrà automaticamente applicata. La scelta di introdurre un *payout* inferiore a quello corrente dipende, infatti, anche dalle politiche commerciali seguite da ogni operatore. Attualmente, tra l'altro, sia nel comparto delle AWP sia, soprattutto, in quello delle VLT, il *payout* effettivamente applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge. Naturalmente è possibile che l'aumento di tassazione porti taluni operatori a considerare di ridurre (in misura che è difficile stabilire a priori) la percentuale di vincite che gli

apparecchi distribuiscono. Tuttavia la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il *payout* commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente o non in tutti i casi alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Nell'ipotesi che ciò possa avvenire (per traslare ragionevolmente una parte dell'inasprito carico fiscale), è comunque difficile stabilire quali potrebbero essere le conseguenze: non sono disponibili serie di dati sufficientemente consistenti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del *payout* (la quale reazione può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modificazioni vengono di necessità introdotte progressivamente).

Rispetto alla relazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare, si evidenzia che la RT in commento ha posto a base della quantificazione del gettito riveniente dall'aumento del PREU per le VLT (+ 0,5%) dati più aggiornati riferiti al mese di ottobre 2015. Nella RT originaria invece si assumevano a riferimento i dati della raccolta 2014, ipotizzata come invariata anche per il 2016.

Articolo 1, comma 920

(Abrogazione riduzione compensi concessionari di AWP e VLT)

Normativa previgente: Il comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 disponeva, ai fini del concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 mln di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con *new slot* e *videolottery*.

La norma dispone quanto segue: E' abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge 190/2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate extra tributarie									
Abrogazione versamenti allo Stato aggi e compensi dai concessionari giochi mediante apparecchi AWP e VLT di cui all'art 1 comma 649 legge 190/2014	500	500	500	500	500	500	500	500	500

La relazione tecnica afferma che l'abrogazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 comporta un

decremento di gettito di 500 mln di euro, pari alla previsione di tale disposizione.

Articolo 1, comma 921
(Norma di interpretazione autentica riduzione compensi concessionari)

La norma dispone quanto segue: il comma 921, con norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevede che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame costituisce interpretazione autentica del comma 649, lettera c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione al quale è stato stimato un maggior introito, per l'anno 2015, pari a euro 500 milioni. La disposizione vuole contribuire a consolidare il gettito previsto in sede di legge di stabilità per il 2015, senza comportare ulteriori entrate erariali.

Articolo 1, comma 922
(Nulla osta AWP)

La norma dispone quanto segue: a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le *new slot* è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l'ammissione di apparecchi aggiuntivi.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che poiché la norma assicura la possibilità di sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 923
(Apparecchi da gioco con connessione telematica)

La norma dispone quanto segue: si introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta

l'installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web. È introdotta poi la sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, posta a carico del titolare della piattaforma dei giochi nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici, connessi al web in via telematica. L'irrogazione delle sanzioni è affidata all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che con la norma vengono introdotte una sanzione amministrativa e ulteriori misure di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi c.d. TOTEM che consentono il collegamento su piattaforme web e a siti *on line*. Si introduce una sanzione amministrativa di nuova formulazione che potrebbe comportare l'attrazione a tassazione di apparecchi che oggi vengono utilizzati fuori del circuito legale. Si ritiene prudentiale non prevedere effetti incrementativi di gettito.

Articolo 1, commi 924 e 925

(Applicazione di sanzioni per effettuazione di concorsi a premio)

Le norme dispongono quanto segue: il comma 924, aggiungendo all'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-*bis*, dispone che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

Il comma 925 stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 924 si applica anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili. Si prevede inoltre che le relative sanzioni siano rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica non considera le norme in esame.

Articolo 1, comma 926
(Riapertura regolarizzazione fiscale per emersione)

Normativa previgente Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 643, della legge 190/2014 è stato consentito agli operatori che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di regolarizzare la propria posizione, subordinatamente alla sussistenza di talune condizioni tra cui il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per i periodi anteriori al 2015, nonché il versamento di euro 10.000 da compensare in sede di pagamento dell'imposta unica, da corrispondersi nella misura ridotta di un terzo, senza sanzioni ed interessi, in due rate, di pari importo, con scadenza 30 giugno 2015 e 30 novembre 2015. Il comma 644 reca le norme e i divieti applicabili ai soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione fiscale predetta ovvero che ne siano decaduti. L'imposta dovuta da tali soggetti si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima (8%) stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

La norma dispone quanto segue: con la novella dei commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, è disposta la proroga fino al 31 gennaio 2016 della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzate, il cui procedimento è definito dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190/2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni nell'ambito del procedimento finalizzato alla regolarizzazione stessa.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che: la disposizione prevede la riapertura della regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che non hanno aderito a tale regolarizzazione ovvero per coloro che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 30 ottobre 2014 (per i quali la sanatoria era

preclusa). La regolarizzazione è applicabile alle stesse condizioni previste dai commi 643, 644 e 645 del citato articolo 1.

In proposito, ricorda che la relazione tecnica associata al citato comma 643 della legge di stabilità per il 2015 stimava un introito pari a 187 mln di euro. Tale stima considerava la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni. In realtà, hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da 1/2 anni. Rappresenta quindi che la mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto *“per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento”* (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da 1/2 anni); la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i *corner*, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente. Per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.

Articolo 1, commi da 927 a 931

(Stabile organizzazione di operatori esteri nel settore delle scommesse)

Le norme dispongono quanto segue: il comma 927 estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita (in luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD). In particolare, qualora un soggetto residente o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati (quali, ad esempio, raccolta

scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi), e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 231/2007, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162, del TUIR.

Il comma 928 prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività svolte dai gestori possano essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927.

In base al comma 929, nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

Il comma 930 stabilisce che a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 231/2007, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

Il contribuente, a norma del comma 931, può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri.

Articolo 1, comma 932
(Gara scommesse e concorsi pronostici)

La norma dispone quanto segue: il comma 932 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara "Scommesse": per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.

Si evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) base d'asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
- d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Gara scommesse	410			410			410		

La relazione tecnica afferma che la partecipazione al bando di gara “Scommesse” è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio i “Diritti” acquisiti con le gare. Valgono, pertanto, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali, di cui si è detto in relazione all’incremento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Il gettito può, quindi, essere così prudenzialmente quantificato:

- esercizi con attività prevalente di gioco (agenzie/negozi): 10.000
 - esercizi con attività non prevalente di gioco (“corner”): 5.000
 - 10.000 x 32.000€= 320.000.000 €
 - 5.000 x 18.000€= 90.000.000 €
- Totale 410.000.000€(una tantum Anno 2016)

Articolo 1, comma 933 **(Concessionari in scadenza)**

La norma dispone quanto segue: è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece, che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza al 30 giugno 2016, proseguano le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione alle gare.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma dispone una proroga tecnica nel caso in cui le gare sulle scommesse e sul gioco a distanza si protraggano oltre la data del 30 giugno 2016 (termine di scadenza delle concessioni). Fermo restando il rispetto dei termini per l’indizione e la conclusione delle gare – che si prevede saranno portate a termine entro la fine dell’anno 2016 – la disposizione mira a evitare che alla data suindicata i concessionari debbano sospendere l’attività di gioco, con nocumento sia per l’Erario sia per i livelli occupazionali.

Articolo 1, comma 934 **(Gara bingo)**

La norma dispone quanto segue: con le novelle dei commi 636 e 637 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro (in luogo del vigente importo di 200.000 euro), per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera *d-bis*, riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

L'espunzione della possibilità di rinnovare la concessione appare coerente con il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite - ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza - secondo procedure di selezione concorrenziale.

La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Gara bingo	73,5			73,5			73,5		

La relazione tecnica, per quantificare gli effetti finanziari della disposizione, riporta il seguente calcolo:

Concessioni messe a gara: 210

$210 \times 350.000 = 73.500.000\text{€}$ (*una tantum* Anno 2016)

Articolo 1, comma 935 **(Gara gioco a distanza)**

La norma dispone quanto segue: è disciplinata la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è

previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate extra tributarie									
Gara gioco a distanza	24			24			24		

La relazione tecnica, per quantificare gli effetti finanziari della disposizione, riporta il seguente calcolo:

- Concessioni messe a gara: 120
- 200.000x120= 24.000.000€(*una tantum* Anno 2016)

Articolo 1, comma 936 **(Caratteristiche punti vendita di gioco)**

La norma dispone quanto segue: si prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri, ricordando che la stessa prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Articolo 1, commi da 937 a 941 **(Pubblicità di giochi)**

Le norme dispongono quanto segue: il comma 937 prevede che la pubblicità audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i cui criteri attuativi sono individuati con decreto⁹⁶ del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'AGCOM. Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal comma successivo.

Il comma 938 fissa, in ogni caso, una serie di limitazioni per la pubblicità del gioco. Ad esempio è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che nega i rischi del gioco; che presenta il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari o personali; che induce a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolge o faccia riferimento ai minori; che presenta l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contiene dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita; che fa riferimento al credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

Il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati, individuati con decreto interministeriale, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.

Il comma 940 stabilisce le sanzioni amministrative, irrogate dall'AGCOM, per i casi di inosservanza dei suddetti divieti.

Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

La relazione tecnica afferma che i commi da 937 a 940 introducono ulteriori limitazioni rispetto a quelle vigenti alla pubblicità di giochi con vincite in denaro sul mezzo televisivo. La norma in esame — che comporta una limitazione della pubblicità sul mezzo televisivo e radiofonico ma non introduce un divieto assoluto - non necessariamente produce significativi

⁹⁶ Da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016.

effetti riduttivi del gettito atteso. Una pubblicità contenuta nelle severe modalità dettate dalla Commissione Europea dovrebbe impedire l'estensione ulteriore della platea dei giocatori e conservare la funzione informativa per coloro che vogliono conoscere le caratteristiche dell'offerta legale esistente; non dovrebbe perciò risultare favorito per questa via uno spiazzamento a vantaggio dell'offerta illegale. Il comma 940 prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall'AGCOM, in caso di inosservanza dei divieti introdotti in materia di pubblicità di cui ai precedenti commi. Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo. La disposizione non comporta oneri.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Articolo 1, commi 942 e 943

(Semplificazioni in materia di VLT, evoluzione tecnologica AWP)

Le norme dispongono quanto segue: il comma 942 è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale di indicare “le modalità di verifica di conformità” degli apparecchi. Si prevede, invece, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti ed affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.

Il comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi *new slot*: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). Dopo il 31 dicembre 2017 non potranno più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi *new slot* che dovranno essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1 gennaio 2017 potranno essere rilasciati nulla osta per apparecchi che consentono il gioco da remoto. Nel contempo è prevista una riduzione proporzionale di almeno il 30 per cento dei nulla osta riferiti ad apparecchi attivi al 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Si fa quindi rinvio ad un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità anche rateali del relativo pagamento.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 942 mira ad equiparare il sistema di certificazione delle VLT a quello vigente per le AWP, che viene effettuata dagli organismi di certificazione accreditati. La norma, oltre alla omogeneizzazione e semplificazione del procedimento di certificazione degli apparecchi, conseguendo una accelerazione permette di modificare l'offerta in modo più allineato alle esigenze di mercato, quindi nel perseguimento della massimizzazione della raccolta e proporzionalmente del gettito erariale. In relazione al comma 943, la RT rappresenta che la disposizione prevede l'avanzamento tecnologico degli apparecchi da gioco presenti nei punti generalisti aperti al pubblico (bar) prevedendo il passaggio di apparecchi c.d. "stand-alone" ad apparecchi a controllo remoto. Inoltre, viene previsto che il numero massimo di questi apparecchi non possa superare il 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015.

La riduzione degli apparecchi non comporta nel prossimo triennio effetti sul gettito. In prospettiva, si ritiene che possa non modificare le aspettative, alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale), potrebbe assorbire l'attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l'altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

Articolo 1, comma 944 **(Regime fiscale giochi a distanza)**

La norma dispone quanto segue: il comma 944 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza con vincita in danaro. L'imposta unica applicabile è fissata nella misura del 20 per cento delle somme che non risultano restituite al giocatore. Il margine è pari alla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un *payout* di mercato del 90 per cento).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che il comma uniforma la tassazione dei prodotti *on line* – diversi dai giochi che possono essere effettuati anche su rete fisica – prevedendo il passaggio al regime del margine, vigente per la gran parte delle tipologie di gioco a distanza. Si tratta di una norma con finalità di omogeneizzazione, che non comporta sostanziali modifiche sotto il profilo delle aspettative di gettito. Rappresenta che i giochi in questione sono soggetti alla tassazione sulla raccolta secondo un'aliquota del 3%. Con una raccolta di 70 Ml, il gettito generato è di 2,1 Ml. Poiché il *payout* di

mercato di questi giochi è pari al 90%, il margine sarebbe pari a 7 MI che, con l'aliquota proposta del 20%, genererebbe un gettito erariale di 1,4 ML., suscettibile di subire un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina, tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 945 **(Regime fiscale scommesse)**

La norma dispone quanto segue: a decorrere dal 1° gennaio 2016, si prevede il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento per le scommesse su rete fisica e 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza, l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che risultano non restituite al giocatore.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
Imposta unica scommesse sportive a quota fissa.	15	15	15	15	15	15	15	15	15

La relazione tecnica afferma che il prelievo fiscale per il settore delle scommesse sportive è previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504. Tale disposizione prevede il pagamento di una imposta unica con aliquota variabile dall'8 al 2 per cento per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. La raccolta delle scommesse sportive a quota fissa per l'anno 2014 è stata pari a 4.213 mln di euro per un introito erariale pari a 158 milioni di euro.

Dai dati registrati fino al mese di ottobre 2015 emerge un incremento della raccolta pari a circa il 30%, per cui la raccolta relativa al 2015 può essere stimata, in misura prudenziale, almeno pari a 5.000 mln di euro, per un gettito previsto pari a 185 mln di euro. Ai fini della previsione di gettito per gli anni 2016 e successivi è necessario conoscere l'ammontare del "Margine", che costituisce la nuova base imponibile per l'applicazione dell'imposta unica.

Ipotizzando un *payout* del 80%, a fronte di una raccolta 2016 pari a quella prevista per il 2015 (5.000 mln di euro), si avrebbe un margine

(prudenziale) pari a 1.000 milioni di euro (5.000 x 20%). Applicando a tale importo l'aliquota di imposta del 20% (media tra il 18% applicabile alla rete fisica e il 22% applicabile alle scommesse *on line*), si avrebbe un gettito erariale teorico di 200 mln di euro, con un incremento di gettito potenziale di 15 mln di euro rispetto a quello previsto per il 2015.

Con riferimento al gioco del Bingo a distanza, l'applicazione dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, considerata l'esiguità della relativa raccolta, non determina significative variazioni di gettito

Articolo 1, commi da 946 a 947

(Contrasto al gioco d'azzardo patologico e risorse per gli alunni con disabilità)

Le norme dispongono quanto segue: Il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP con una dotazione di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2016, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto ministeriale.

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi.

Si ricorda che in base all'articolo 139, comma 1, lettera c) tali funzioni sono attribuite alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola.

Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, da ripartirsi fra gli enti interessati con D.P.C.M..

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Fondo per il gioco di azzardo patologico c. 946	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Contributo alle Regioni per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali c. 946	70			70			70		

La relazione tecnica afferma che il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette dal gioco d'azzardo patologico. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato Regioni e Province autonome. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In relazione al comma 947 rappresenta che la norma attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi e che per l'esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 1, comma 948

(Abrogazione dell'obbligo di cessione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco)

La norma dispone quanto segue: si abroga il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220. In tal modo viene meno per i concessionari dell'esercizio e della raccolta attraverso rete fisica dell'obbligo di **cessione non onerosa della rete infrastrutturale** di gestione e raccolta del gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione - come ricorda la relazione illustrativa - era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell'impresa cessata ma dotata ancora dell'adeguata strumentazione materiale, un'offerta di gioco non regolare.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica non contempla la disposizione.

Articolo 1, commi da 949 a 953 e da 956 a 957
(Semplificazione per la dichiarazione precompilata)

Le norme intervengono sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata disponendo, tra l'altro:

- l'obbligo a carico delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate di inviare al Sistema Tessere Sanitarie i dati relativi alle prestazioni sanitarie eseguite dal 2016 (comma 949, lettera a);
- la possibilità per tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisite dal Sistema Tessera Sanitaria (comma 949, lettera b);
- la previsione di sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato, fatte salve alcune deroghe relative al periodo d'imposta 2014 (comma 949, lettere c e e);
- l'introduzione di specifiche procedure in base alle quali l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli prima di erogare il rimborso dell'imposta a credito indicata in dichiarazione. Il rimborso che risulta effettivamente spettante deve essere effettuato entro il sesto mese dal termine di presentazione della dichiarazione (comma 949, lettera f);
- una revisione del criterio basato sul numero delle dichiarazioni trasmesse per ottenere da parte dei CAF la relativa autorizzazione (comma 949, lettera i);
- l'obbligo per le casse e gli enti aventi fini assistenziali e previdenziali di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi di spese sanitarie effettuate dai contribuenti (comma 950);
- modifiche di carattere procedurale al *Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* di cui al DM n. 164 del 1999 (comma 951);
- modifiche agli adempimenti in merito alla trasmissione della certificazione delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta (comma 952);

- l'abrogazione delle norme (articolo 1, commi 586 e 587, della legge 147/2013) che hanno previsto controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi o crediti d'imposta complessivamente superiore a 4.000 euro (comma 956).

Alle norme oggetto di abrogazione (a.1, co. 586 e 587, legge n. 147/2013) e alle successive modifiche (art.1, co. 726, legge n. 190/2014) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica considera le disposizioni contenute nei commi da 949 a 955 e non considera le disposizioni contenute nel comma 957.⁹⁷

In proposito afferma, in linea generale, che le disposizioni non determinano effetti sul bilancio dello Stato.

In riferimento al comma 956⁹⁸ e alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 949 la RT afferma che le disposizioni sono dirette ad affinare i criteri di controllo sui rimborsi già previsti. Ritiene, pertanto, che non siano ascrivibili eventuali effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**⁹⁹ ha chiarito, in riferimento all'estensione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati sanitari anche ai soggetti non accreditati, che saranno adottate le procedure già in essere senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche per quanto riguarda la consultazione da parte dei cittadini dei dati sanitari, viene confermato l'utilizzo di procedure già in corso di realizzazione, che prevedono l'accesso da parte dell'assistito al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, non sono previsti ulteriori oneri.

Articolo 1, commi 954 e 955 ***(Oneri deducibili e oneri detraibili IRPEF)***

Le norme dispongono:

- l'estensione dell'ambito di applicazione della detrazione IRPEF per spese funebri, indipendentemente dall'esistenza di un legame

⁹⁷ La RT indica anche il comma 956 il quale tuttavia, tenuto conto della valutazione in esso indicata, deve intendersi riferita al comma 958: il comma 956 è valutato nell'ambito del comma 949 (vedi *infra*).

⁹⁸ La RT menziona il comma 541, facendo riferimento alla numerazione dell'AC 3444. La RT indica anche il comma 956 il quale tuttavia, tenuto conto della valutazione in esso indicata, deve intendersi riferita al comma 958.

⁹⁹ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

parentale con il defunto. Infatti, non viene riproposto il riferimento alle persone indicate nell'art. 433 del cod. civ. per effetto del quale la detrazione spetta per le spese funebri relative al coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle (comma 954, lettera a));

- la modifica della norma che prevede la detrazione IRPEF per le spese universitarie, precisando che, in caso di università non statali, l'ammontare della spesa detraibile è stabilito tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (comma 954, lettera b));
- l'estensione e la messa a regime delle deduzioni e delle detrazioni vigenti ai fini IRPEF in favore dei soggetti non residenti (comma 954 lettera c))

La modifica alle detrazioni per spese funebri e per spese universitarie decorre dal periodo d'imposta 2015 (comma 955).

Al momento dell'elaborazione del presente dossier non risulta emanato il decreto ministeriale che deve stabilire il valore medio delle tasse universitarie detraibili.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Estensione a soggetti non residenti disciplina IRPEF (comma 954, lettera c))	1,8	12,0	7,7	1,8	12,0	7,7	1,8	12,0	7,7

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Detrazione spese funebri (comma 954, lettera a))

La RT afferma che - tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente una platea molto ridotta di soggetti - la disposizione non determinerebbe complessivi effetti sul bilancio dello Stato.

Detrazione spese universitarie (comma 954, lettera b))

La RT afferma che - considerando che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche - la disposizione non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Detrazione e deduzione oneri per non residenti (comma 954, lettera c))

La RT ricorda che la legislazione vigente già riconosce le deduzioni e le detrazioni interessate dalla disposizione ai soggetti residenti in uno Stato facente parte dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio

economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, la RT indica in circa 5.100 i soggetti non residenti interessati dalla norma.

Ipotizzando una riduzione d'imposta media *pro capite* pari a 1.500 euro, si ottiene una perdita di gettito Irpef di competenza annua pari a 7,7 milioni di euro (5.100 X 1.500).

Per la stima degli effetti di cassa, la RT ipotizza un acconto del 23% circa nel primo anno e del 75% a decorrere dal secondo anno.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁰⁰ ha chiarito, in merito all'estensione dell'ambito di applicazione della detrazione IRPEF per spese funebri, che occorre tener conto dell'incremento del numero dei contribuenti che saranno incentivati a richiedere l'emissione del regolare documento fiscale, facendo così emergere una maggiore base imponibile. Gli effetti positivi in termini di entrate che si determineranno in tal modo compenseranno gli effetti di minori entrate conseguenti all'estensione delle possibilità di detrazione.

Articolo 1, commi 958 e 959 **(Voluntary disclosure)**

Normativa previgente. La legge n. 186/2014 ha introdotto una procedura volontaria finalizzata all'emersione e al rientro di capitali detenuti all'estero (c.d. *voluntary disclosure*). Il provvedimento stabilisce che le risorse così acquisite, non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, devono essere versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il decreto legge n. 192/2014, intervenendo su specifiche clausole di salvaguardia, ha stabilito l'utilizzo prioritario di una quota delle risorse attese dalla disciplina sul rientro dei capitali. Tale quota, in particolare, risulta pari a **671,1 milioni per l'anno 2015** e **17,8 milioni per l'anno 2016**.

Il decreto legge n. 153/2015 ha disposto la proroga dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015 del termine entro il quale i contribuenti possono presentare l'istanza di regolarizzazione. Contestualmente, nello stesso decreto, sono stati ascritti effetti positivi di gettito pari a **728 milioni per l'anno 2015**.

Le norme, nel testo della legge di stabilità approvato, stabiliscono che le

¹⁰⁰ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

maggiori entrate derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto legge n. 153/2015, sono quantificate in **2.000 milioni di euro per l'anno 2016** (comma 958).

Qualora dal monitoraggio delle predette entrate emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo indicato, si dovrà provvedere con l'incremento della misura delle accise (sui carburanti, sugli alcolici e sui tabacchi) in misura tale da assicurare il conseguimento del gettito ascritto (comma 959).

Successivamente all'approvazione della legge di stabilità, e fino alla data di elaborazione del presente *dossier*, il comma 958 è stato modificato da ulteriori provvedimenti.

Pertanto, **il comma 958 nel testo vigente** stabilisce che la stima delle entrate previste per il 2016 è quantificata in 2.320 milioni (in luogo di 2.000 milioni) in quanto:

- l'articolo 1, comma 6-*quater*, D.L. n. 191/2015¹⁰¹, ha elevato da 2.000 mln a 2.100 mln l'ammontare delle entrate attese per il 2016;
- l'articolo 16 del DL n. 18/2016¹⁰² ha incrementato da 2.100 mln a 2.320 mln l'ammontare delle entrate attese per il 2016.

Il prospetto riepilogativo (riferito al testo approvato della legge di stabilità) ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
<i>Voluntary disclosure</i> (comma 958)	2.000			2.000			2.000		

La relazione tecnica afferma che, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite, le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria sono valutabili in circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni già realizzati nel 2015.

Pertanto, l'importo di cui si prevede la realizzazione – chiarisce la RT – ammonta a 2 miliardi nel 2016 ed è ascrivibile alla proroga di termini prevista dal D.L. n. 153/2015.

La RT afferma, inoltre, che il comma 959 contiene una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare l'effettivo realizzo delle maggiori entrate scontate nel 2016.

¹⁰¹ Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

¹⁰² Riforma delle banche di credito cooperativo, garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, regime fiscale relativo alle procedure di crisi e gestione collettiva del risparmio.

Si ricorda che dati parziali erano stati già forniti nel corso dell'esame parlamentare del DL 153/2015. In particolare, in tale sede il Governo aveva chiarito, con Nota del 15 ottobre 2015, che, in base alle richieste presentate al 28 settembre 2015 (allorquando era ancora aperto il termine per le domande), si prevedeva un gettito stimato di 1,4 miliardi per il 2015. In base alle dichiarazioni presentate fino al 30 settembre 2015 (n. 63.250 istanze) veniva invece stimato un gettito pari a circa in 1,9 miliardi¹⁰³.

Si evidenzia inoltre che la RT riferita al DL n. 191/2015 (cd "decreto ILVA") afferma che l'incremento, nella misura di 100 milioni di euro nel 2016, dell'ammontare delle entrate rinvenienti dalla procedura di *voluntary disclosure* previsto dalla legge di stabilità 2016 riguarda un importo assistito da apposita clausola di salvaguardia.

Nel corso dell'esame parlamentare, il **Governo**¹⁰⁴ ha chiarito che la presenza della clausola di salvaguardia ha finalità meramente prudenziale, essendo volta soprattutto a dare una ulteriore garanzia ai competenti organismi a livello europeo, tenuto conto che il gettito in questione concorre ad assicurare gli equilibri della legge di stabilità 2016.

Articolo 1, commi da 960 a 963 ***(Aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali)***

Normativa previgente. L'art. 10, comma 1, del **DPR 633/1972** (Disciplina dell'IVA) dispone, al punto n. 27-ter), l'esenzione dall'IVA per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

La Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 (relativa ai beni soggetti ad aliquota IVA ridotta del 4%) individua, al n. 41-bis) le "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

¹⁰³ Cfr *Dossier* n. 285 del 10 novembre 2015 "Misure urgenti per la finanza pubblica".

¹⁰⁴ Cfr. Nota del 9 novembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art.1, c. 331, della **legge 296/2006** ha incluso nell'ambito di applicazione del richiamato punto 41-*bis* (IVA 4%) anche le prestazioni indicate nei punti 18, 19, 20, 21 e 27-*ter* dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 ^[105] qualora siano rese da cooperative sociali. Alla norma, che ha disposto il passaggio da un regime di esenzione IVA a un regime di imponibilità, sono stati ascritti effetti negativi (determinati dalla possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti) pari a 30 milioni annui a decorrere dal 2007.

Le norme in esame intervengono sul regime IVA applicabile a specifiche prestazioni socio-sanitarie disponendo (comma 960):

- l'introduzione di una nuova aliquota IVA fissata in misura pari al 5%. Tale aliquota si aggiunge a quelle già esistenti (4%, 10% e 22%);
- il passaggio dall'aliquota IVA del 4% a quella del 5% per le prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e loro consorzi di cui al punto 41-*bis* del DPR n. 633/1972. Tali prestazioni includono, in quanto rese da cooperative sociali, anche quelle previste nei punti 18, 19, 20, 21 e 27-*ter* dell'art. 10, co. 1, del DPR 633/1972.

Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12 milioni di euro (comma 961).

Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016 (comma 963).

Sono conseguentemente abrogate (comma 962):

- le norme della legge 296/2006 - richiamate in premessa - che avevano esteso in via interpretativa l'aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate [di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10], rese nei confronti dei

¹⁰⁵ Si tratta delle seguenti prestazioni:

- 18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del R.D. n. 1265/1934 ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
- 19) prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- 20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- 21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio (articolo 1, comma 331, primo periodo, della legge n. 296 del 2006);

- le norme che facevano salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto) di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus (articolo 1, comma 331, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006).

Pertanto con quest'ultima abrogazione è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori entrate tributarie									
IVA cooperative sociali (comma 960-961)	46	46	46	46	46	46	46	46	46

Rispetto al prospetto riepilogativo presentato nel corso dell'esame parlamentare (AC 3444) si evidenzia che gli effetti annuali previsti sono incrementati da 34 milioni a 46 milioni. Tale differenza sembrerebbe derivare dalla modifica introdotta nel testo che prevedeva, nell'AC 3444, l'assoggettamento ad aliquota IVA 5% delle medesime prestazioni fornite da cooperative sociali e loro consorzi "in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione generale". Il testo approvato definitivamente dal Parlamento prevede la più generale applicazione dell'IVA al 5% e non ripropone il riferimento all'esecuzione di contratti di appalto di convenzione generale.

La relazione tecnica afferma che la norma istituisce una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, nonché per qualunque tipologia di esecuzione del servizio in esame, incluse quindi le prestazioni dirette.

Utilizzando gli stessi dati della relazione tecnica al provvedimento contenuto nel DDL Stabilità 2016, la RT stima che l'innalzamento dell'aliquota IVA dal 4% al 5% possa comportare, considerando un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 6 miliardi di euro, un'incidenza delle cooperative sociali nei settori socio-sanitari ed educativi di circa l'85% e un ammontare diretto al consumo finale pari al 90% in ragione dell'estensione dell'aliquota del 5% disposta dalla misura in esame, un recupero di gettito di 46 milioni di euro su base annua (6 mln x 90% x 85% x 1%).

Rispetto alla relazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare, è stato elevato da 2/3 a 90% il parametro utilizzato per la stima della quota di imponibile destinato al consumo.

Infatti, la precedente RT utilizzava lo stesso ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 6 miliardi di euro. Ipotizzando che circa i 2/3 di tale ammontare sia diretto al consumo da parte di soggetti che non possono detrarre l'IVA e che l'incidenza delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è di circa l'85%, la stima del maggior gettito dovuto all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 5% risulta pari a circa 34 milioni di euro su base annua (6 mld x 2/3 x 85% x 1%).

Articolo 1, comma 964

(Contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

La norma integra l'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento all'obbligo di comunicazione al competente ufficio del P.R.A. dell'esportazione all'estero di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio. In particolare si prevede che la reimmatricolazione debba essere comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la mediazione dal PRA.

La norma è espressamente finalizzata a “contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale [...] nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo”.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma, di carattere procedurale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 965 a 971

(Stanziamiento di risorse in materia di difesa e sicurezza)

Le norme dispongono quanto segue.

- È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con la dotazione di 150 milioni di euro per il 2016, per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica

nazionali, nonché per le spese correnti connesse ai medesimi interventi¹⁰⁶ (comma 965).

Viene demandata ad un DPCM la ripartizione delle suddette risorse, in via prioritaria, tra gli organismi di informazione e sicurezza, anche ai fini dell'attuazione di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale (comma 966).

- È istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2016, per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 967, primo periodo).
- È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2016 per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato¹⁰⁷ (comma 967, secondo periodo).

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 967, secondo periodo, pari a 10 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 968).

- È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo con la dotazione di 245 milioni di euro per il 2016, al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (comma 969).

Viene demandata¹⁰⁸ ad un DPCM l'individuazione degli interventi e degli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 969 (comma 970).

- Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di 15 milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero (comma 971).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

¹⁰⁶ Un decimo della dotazione finanziaria del suddetto fondo è destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

¹⁰⁷ Viene demandato ad un DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti cui destinare le somme di cui al comma 967.

¹⁰⁸ Fermo restando quanto disposto dal comma 372. Sul punto si rinvia alla relativa scheda.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Cyber Security (comma 965)	150			150			150		
Maggiori spese correnti									
Dotazioni strumentali e attrezzature forze dell'ordine (comma 967, primo periodo)	50			50			50		
Maggiori spese in conto capitale									
Giubbotti antiproiettile (comma 967, secondo periodo)	10			10			10		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, legge n. 190/2014. (comma 968)	10			10			10		
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo interventi straordinari difesa e sicurezza (comma 969)	245			245			245		
Maggiori spese in conto capitale									
Sicurezza delle sedi istituzionali (comma 971)	15			15			15		

La relazione tecnica precisa che i commi 965 e 967 determinano effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalle medesime norme.

Con riferimento al comma 969 (Fondo per interventi nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, con dotazione di 245 milioni di euro per il 2016), la RT ricorda che - come previsto dalla legge in esame - una quota di tali risorse, pari a 10 milioni di euro nel 2016, sarà utilizzata per il finanziamento degli interventi nel settore dei piccoli satelliti di cui al precedente comma 372.

Articolo 1, comma 972 **(Bonus 80 euro – Forze armate e di Polizia)**

La norma introduce un contributo straordinario per il 2016, pari a 960 euro su base annua, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Il contributo, che viene corrisposto in quote costanti a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del 2016, non ha natura retributiva, è esente dalle imposte dirette e dall'IRAP e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del

contributo straordinario si applicano, ricorrendone le condizioni, le disposizioni vigenti in materia di c.d. *bonus* 80 euro¹⁰⁹.

Ai fini dell'attuazione della norma viene autorizzata la spesa di 510,5 milioni per il 2016, prevedendo un monitoraggio mensile degli effetti finanziari. Nelle more di tale monitoraggio, viene accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni per il 2016, a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili¹¹⁰. Viene, altresì, ridotta di 5,5 milioni di per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa¹¹¹ destinata all'albo degli autotrasportatori.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
<i>Bonus</i> 80 euro Forze Armate e di Polizia	510,5			510,5			510,5		
Minori spese correnti									
Riduzione spesa Albo trasportatori	5,5			5,5			5,5		

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati contenuti nei bilanci di previsione 2016 delle amministrazioni interessate, il personale interessato è stimabile in circa 510.000 unità, per una spesa valutabile, prudenzialmente, in 510,5 milioni di euro per l'anno 2016 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, nella considerazione che tali somme non sono soggette a contribuzione previdenziale, imposizione fiscale e Irap.

La clausola di salvaguardia prevista in caso di maggiori spese rispetto alla previsione, accertate previo monitoraggio, viene disposta per 50 milioni a valere sul Fondo esigenze indifferibili. Tali somme sono conseguentemente accantonate fino all'esito del monitoraggio.

A parziale copertura, dell'onere recato dalla norma viene disposta la riduzione (-5,5 milioni di euro per l'anno 2016) dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del DL 451/1998.

¹⁰⁹ Di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, del TUIR.

¹¹⁰ Di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 208/2014, come rifinanziato ai sensi del comma 63, della legge in esame.

¹¹¹ Di cui all'articolo 2, comma 3, del DL n. 451/1998.

Articolo 1, comma 973

(Ruoli direttivi della Polizia penitenziaria e della Polizia di Stato)

La norma integra l'articolo 3, comma 155, della legge n. 350/2003 per consentire l'equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. L'equiparazione concerne l'articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale. Per tali finalità viene autorizzata la spesa di:

- euro 944.958 per il 2016;
- euro 973.892 per il 2017;
- euro 1.576.400 annui a decorrere dal 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Equiparazione ruoli direttivi della Polizia penitenziaria ai ruoli direttivi della Polizia di Stato	0,9	1,0	1,6	0,9	1,0	1,6	0,9	1,0	1,6
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Equiparazione ruoli direttivi della Polizia penitenziaria ai ruoli direttivi della Polizia di Stato – Effetti riflessi				0,5	0,5	0,8	0,5	0,5	0,8

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Articolo 1, commi da 974 a 978

(Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie)

Le norme predispongono le risorse, la disciplina e le procedure per l'attuazione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia".

In particolare, il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,

nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).

Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà essere emanato – di concerto con i Ministeri dell’economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016 (comma 975).

Tale decreto dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 976).

Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 977).

Per il finanziamento del programma viene prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 978).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti e in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (c. 978)	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0

La relazione tecnica riferisce che i commi dispongono, per l’anno 2016, l’istituzione di un fondo per un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni, delle città metropolitane e degli altri enti area vasta" con una dotazione di 500 milioni. Le risorse stanziare nel predetto fondo sono finalizzate, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni, al finanziamento di interventi urgenti da realizzare nel corso del 2016 per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di specifici progetti, lo sviluppo di pratiche per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni. La

disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

Articolo 1, commi 979-980
(Card per acquisti culturali per i giovani)

Le norme prevedono quanto segue.

- *Comma 979.* A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, per acquisti culturali. L'assegnazione avviene nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 980.

La carta può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della carta, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, sono definiti con apposito DPCM. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

- *Comma 980.* Per le finalità di cui al precedente comma 979 è autorizzata la spesa di euro 290 milioni per il 2016. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Carta elettronica giovani per la cultura	290			290			290		

La relazione tecnica afferma che le norme in esame determinano effetti negativi pari al limite di spesa stabilito dal comma 980.

Articolo 1, comma 981

(Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese)

La norma esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall'applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Riduzione del contributo del MIBACT al MAXXI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica descrive la norma.

Articolo 1, comma 982

(Credito di imposta per installazione sistemi videosorveglianza)

La norma introduce un credito d'imposta, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2016, per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

La definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al beneficio, nonché per il contenimento della spesa complessiva entro il predetto limite massimo, sono stabilite appositamente con decreto del Ministro dell'economia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta sistemi di sicurezza	15			15			15		

La relazione tecnica afferma che gli effetti negativi in termini di gettito sono pari al limite di spesa stabilito dalla norma.

Articolo 1, comma 983
(Contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe)

La norma ridetermina il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO, alla quale l'Italia aderisce dal 1982 in forza della legge n. 127 del 1982), nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016. Prevede inoltre la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con la stessa ESO.

La norma è stata introdotta a seguito dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati. Tale emendamento conteneva una parte consequenziale con cui veniva soppressa la riduzione dei contributi destinati - tra gli altri - anche all'Organizzazione ESO, introdotta dall'articolo 1, comma 619, allegato n. 6. Per l'ESO tale riduzione ammontava a 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Incremento contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

La relazione tecnica precisa che la rideterminazione nella misura di 17 milioni annui del contributo all'ESO determina un onere di 0,4 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio sarà destinata a programmi di ricerca in collaborazione con la predetta organizzazione, con un corrispondente onere in termini di bilancio.

Articolo 1, comma 984
(Credito di imposta per l'acquisto di strumenti musicali)

La norma introduce un contributo *una tantum*, per l'anno 2016, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, in favore dagli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati in possesso di

specifici requisiti per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi.

Il contributo, pari a 1.000 euro, è riconosciuto allo studente a titolo di sconto sul prezzo di acquisto ed è recuperato dal rivenditore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997.

Le modalità attuative e di fruizione, nonché quelle relative alla comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per i beni culturali e con il Ministro dell'economia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta per strumenti musicali	15			15			15		

La relazione tecnica dopo aver descritto l'agevolazione in esame, evidenzia che l'effetto finanziario associato alla disposizione, tenuto conto anche del provvedimento attuativo, è pari all'onere massimo previsto dalla previsione stessa ed è fissato in 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 1, comma 985

(Due per mille per associazioni culturali)

La norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per la devoluzione del due per mille dell'IRPEF ad associazioni culturali.

In particolare, viene consentito ai contribuenti IRPEF di destinare il due per mille della propria imposta relativa al periodo d'imposta 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016) a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 gennaio 2016, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Due per mille cultura	100			100			100		

La relazione tecnica afferma che la norma prevede per l'anno finanziario 2016 l'istituzione di un fondo per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fondo viene finanziato per il medesimo anno per 100 milioni di euro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare le modalità e le procedure di attuazione del presente comma.

Articolo 1, comma 986

(Assunzioni nei ruoli di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza)

Normativa previgente: l'art. 16-ter, comma 1, del DL 78/2015 ha autorizzato assunzioni straordinarie per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nei rispettivi ruoli iniziali, per il seguente personale:

- 1.050 unità nella Polizia di Stato;
- 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri;
- 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza.

Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo:

- in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 2199, comma 4, lett. b), e all'art. 2201, comma 1, del D. Lgs. 66/2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011
- per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.

La norma, attraverso modifiche all'articolo 16-ter, comma 1, del DL 78/2015, anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 la decorrenza delle assunzioni disposte dal medesimo articolo 16-ter. Inoltre la norma autorizza la Polizia di Stato, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per il 2016, un concorso ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 66/2010.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Anticipazione assunzioni Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza	35			35			35		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Anticipazione assunzioni Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza – Effetti riflessi				17			17		

La relazione tecnica quantifica l'onere complessivo (anticipo al 1° marzo 2016 delle assunzioni riferite alle facoltà assunzionali 2017 della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) in 35 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Afferma inoltre che la stima è proporzionalmente congrua rispetto a quella prevista ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, del DL 78/2015

Articolo 1, commi da 987 a 989

(Trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori)

Le norme dispongono la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

La modifica decorre dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate tributarie									
Deducibilità contributi volontari a consorzi obbligatori - IRAP				19,4	10,5	10,5	19,4	10,5	10,5
Maggiori spese correnti									
Deducibilità contributi volontari a consorzi obbligatori - IRAP	19,4	10,5	10,5						

La relazione tecnica afferma che le norme, ai fini IRAP, determinano una perdita di gettito, mentre ai fini IRES non determinano variazioni in

considerazione del fatto che i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili.

Dalla tabella allegata alla RT, relativa agli effetti di cassa, risulta una riduzione di gettito IRAP pari a 19,4 mln nel 2016 e a 10,5 milioni annui a decorrere dal 2017.

La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare fornisce maggiori dettagli. In particolare, la RT, dopo aver ricordato che i contribuenti interessati dalla norma sono per la quasi totalità gli intermediari finanziari che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositanti (art. 96 del D. Lgs 385/1993, recante Testo unico bancario), fa presente che sulla base di informazioni pervenute dagli operatori del settore risulta un versamento di circa 230 milioni di euro annui al predetto titolo. Osserva quindi che attualmente ai fini IRES la contribuzione obbligatoria è deducibile e che i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili, senza comportare pertanto effetti sul gettito IRES.

Quanto all'impatto sull'IRAP, applicando un'aliquota media del 4,65% per gli intermediari finanziari e del 3,9% per gli altri contribuenti, la RT stima una perdita di gettito, in termini di competenza, pari a 10,5 milioni annui a decorrere dal 2015.

In termini di cassa, considerando un acconto IRAP dell'85%, gli effetti risultano pari a 19,4 mln nel 2016 e a 10,5 mln annui a decorrere dal 2017.

Articolo 1, comma 990

(Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività)

La norma consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di procedere, anche nell'anno 2016, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data del 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 991

(Contributo al Coni per le Olimpiadi a Roma)

La norma assegna un contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di

destinazione in favore del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Contributo al Coni	2	8		2	8		2	8	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Articolo 1, comma 992

(Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale)

La norma reca la clausola in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.